

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Indice

2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	40
2.1	Stato attuale e tendenze evolutive della pianificazione territoriale e di settore	40
2.1.1	Rapporti con gli indirizzi e gli strumenti di programmazione europea e di pianificazione nazionale.....	40
2.1.1.1	Progetti e Piani Urbanistici Comunitari	41
2.1.1.2	Kyoto e gas serra	43
2.2	Pianificazione e programmazione energetica	44
2.2.1	Piano Energetico Regionale (PER).....	45
2.3	Disciplina generale per la tutela e l'uso del territorio.....	50
2.3.1	La riforma urbanistica.....	50
2.3.2	Gli strumenti della programmazione.....	51
2.3.2.1	Programma Regionale di Sviluppo (PRS).....	51
2.3.2.2	Piani di settore	52
2.3.2.3	DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria)	52
2.3.2.4	PAS (Piano di Attuazione e Spesa)	52
2.3.3	Gli strumenti della pianificazione	53
2.3.3.1	Piano Territoriale Provinciale (PTP).....	57
2.3.3.2	Piano Regolatore Generale (PRG)	57
2.3.3.3	Il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT).....	58
2.3.3.4	Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI).....	59
2.3.3.5	Il Piano degli Interventi comunali (PI).....	59
2.3.3.6	Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA).....	60
2.3.4	Autonomie locali e sviluppo ambientale	62
2.3.5	La programmazione negoziata	65
2.3.5.1	Patto territoriale progetto impresa Rovigo-Europa	68
2.3.5.2	Patto territoriale specializzato nel settore dell'agricoltura e della pesca della Provincia di Rovigo	69
2.3.6	Aree naturali protette	71
2.3.6.1	Rete Natura 2000	72
2.3.6.2	Aree naturali protette in Veneto	75
2.3.6.3	Parchi e riserve naturali	76
2.4	Pianificazione di settore	80
2.4.1	Tutela della risorsa idrica.....	80
2.4.1.1	Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)	84
2.4.1.2	Piano di Tutela delle Acque (PTA).....	87
2.4.1.3	Pianificazione del bacino del Po	89
2.4.2	Pianificazione per la gestione dei rifiuti	96
2.4.3	Tutela e risanamento dell'atmosfera	105
2.4.4	Tutela dall'inquinamento acustico.....	109
2.4.5	Tutela dall'inquinamento luminoso ed elettromagnetico	117
2.4.6	Piano regionale dei trasporti: il sistema idroviario.....	120
2.4.7	Piano regionale delle attività estrattive.....	123
2.4.8	Normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale	124
2.5	Rapporti con indirizzi e strumenti di programmazione e pianificazione locali .	125
2.5.1	Piano di Area del Delta del Po	125
2.5.2	Piano del Parco del Delta del Po	128

2.5.2.1	Nascita del Parco.....	128
2.5.2.2	Pianificazione e progetti del Parco	130
2.5.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	133
2.5.4	Pianificazione comunale.....	141
2.5.4.1	Piano Regolatore del Comune di Porto Tolle	141
2.5.4.2	Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Porto Tolle.....	144
2.6	Regime vincolistico	153
2.6.1	Vincoli paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 42/2004).....	153
2.6.1.1	Vincoli paesaggistici	154
2.6.1.2	Vincoli architettonici, archeologici e storico-culturali	156
2.6.1.3	Usi civici.....	156
2.6.2	Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23).....	156
2.6.3	Vincolo Sismico (O.P.C.M. marzo 2003, O.P.C.M. aprile 2006)	156
2.7	Eventuali disarmonie tra progetto e piani.....	157
2.8	Riferimenti normativi e fonti	160

Allegati

Allegato 2.4.1 – Rapporto Enel “Analisi del rischio residuale per inondazione del sito della Centrale di Porto Tolle - Relazione Idraulica” (Febbraio 2004)

Indice delle Tavole

Tavola 2.3.6 – Sistema delle aree protette

Tavola 2.3.7 – Siti della Rete Natura 2000

Tavola 2.6.1 – Vincoli paesaggistici e ambientali

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Lo studio di impatto ambientale è chiamato a fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra l'opera in valutazione e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in modo che tali elementi costituiscano parametri di riferimento per la formulazione del giudizio di compatibilità. Nel quadro programmatico si descrivono il progetto, in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, e i rapporti di coerenza con gli obiettivi perseguiti dagli stessi strumenti.

2.1 Stato attuale e tendenze evolutive della pianificazione territoriale e di settore

2.1.1 *Rapporti con gli indirizzi e gli strumenti di programmazione europea e di pianificazione nazionale*

Dopo la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio, nel settembre 2002 sono stati riesaminati in un nuovo vertice mondiale a Johannesburg con il determinante contributo dell'Unione Europea, i risultati delle politiche sullo sviluppo sostenibile, globali e locali. Le priorità e le linee di azione sono state espressamente delineate dalla Commissione Europea in una comunicazione dal titolo "Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002", coerentemente con quelle tracciate nella "Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile", presentata al Consiglio Europeo di Göteborg nel giugno 2001 e nella proposta sul Sesto Piano di Azione per l'Ambiente "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", sulla quale è stata raggiunta in prima lettura una posizione comune al Consiglio dei Ministri del giugno 2001 a Lussemburgo. Quest'ultimo individuava gli obiettivi generali da perseguire e le azioni prioritarie della futura politica ambientale dell'Unione Europea per i successivi dieci anni con riferimento a quattro aspetti fondamentali: il cambiamento climatico; l'ambiente e la salute; la natura e la biodiversità; la gestione delle risorse naturali. Con particolare riguardo al cambiamento climatico, la priorità assoluta del Sesto Programma di Azione per l'Ambiente era rappresentato dalla ratifica e dalla successiva attuazione del Protocollo di Kyoto.

A livello nazionale, tali indirizzi sono stati recepiti con la Deliberazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 2 agosto 2002, con la quale è stata approvata la "Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia", che individua, per il successivo decennio, i principali obiettivi e le azioni per quattro aree prioritarie: il clima; la natura e la biodiversità; la qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani; l'uso sostenibile e la gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. Grande importanza è data alle problematiche inerenti l'ambiente marino e costiero, ambiti caratterizzati da un elevato livello di biodiversità e da una forte sensibilità ambientale. Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati

obiettivi e azioni, corredati da una serie di indicatori di sviluppo sostenibile, in grado di misurarne il raggiungimento.

Gli indicatori devono servire in futuro a orientare le valutazioni di impatto sulla sostenibilità che vengono implicate dalle proposte programmatiche e strategiche. La strategia prevede numerosi strumenti di azione, tra cui l'integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore; l'integrazione del fattore ambientale nel mercato, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito della riforma fiscale generale; il rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione dei cittadini; lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale; l'integrazione dei meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità nazionale.

2.1.1.1 Progetti e Piani Urbanistici Comunitari

La Regione Veneto rappresenta un punto di riferimento come crocevia obbligato verso le regioni adriatiche e del Medio Oriente. In un tale contesto è fondamentale un approccio geopolitico e geoeconomico di livello europeo. La Regione Veneto partecipa dunque alla realizzazione di progetti di interesse sovragiornale all'interno dei programmi comunitari Interreg III B – Cades, Interreg III B – Spazio Alpino e Interreg III C (2002-2006). Nella programmazione comunitaria per il periodo 2007-2012 persegue lo scopo di aiutare i vari stati membri a ridurre i divari di sviluppo infatti come obiettivi da un lato la competitività regionale attraverso l'innovazione, la conoscenza, la tutela ambientale e la prevenzione dei rischi e dall'altro l'occupazione sostenendo quindi la popolazione e la loro inclusione sociale.

I progetti comunitari di maggior rilevanza sono:

Intermetrex (Interreg III C). Trattasi del confronto di esperienze e scambio di *"know how"* sui temi dell'assetto territoriale a livello metropolitano, in risposta ai contenuti dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. Il progetto è stato recepito con Delibera della Giunta Regionale n. 4133 del 31 dicembre 2002 e ha ottenuto l'approvazione del WZS (*"West Zone Secretariat"*) nel 1°giugno 2003. L'obiettivo di Intermetrex è quello di assistere tutte le regioni e le aree metropolitane a realizzare le proprie potenzialità ambientali, economiche e sociali, contribuendo al migliore equilibrio urbano auspicato dalle Autorità europee, mediante prassi efficaci di programmazione territoriale. La Regione Veneto ha partecipato, nella diverse fasi del programma, l'ultima delle quali (*"Benchmark Metrex"*, IV) è stata presentata a Glasgow nel gennaio del 2006. Il Documento contiene i 28 singoli indicatori del Benchmark che comprendono ciascuno delle scale d'efficacia, che vanno da una base di prassi efficaci, attraverso delle prassi in via di miglioramento, verso prassi che siano più efficaci.

ALPHOUSE (2009-2012) - Il progetto ha come scopo quello di promuovere un approccio integrato al recupero del patrimonio edilizio nello Spazio Alpino, con beneficio sia delle PMI locali che degli abitanti e del paesaggio

SUSPLAN (2009-2012) - Progetto nell'ambito della pianificazione territoriale, volto a sviluppare strumenti comuni per uno sviluppo più equilibrato e sostenibile nelle aree montane transfrontaliere.

CARBOMARK Progetto che fa riferimento al protocollo di Kyoto che affronta i cambiamenti climatici generati dall'eccesso di concentrazione di gas ad effetto serra mediante due linee di intervento: riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti mediante dei pozzi di carbonio "Carbon sink".

PIMMS CAPITAL: progetto europeo sulla mobilità sostenibile -Questo progetto è condotto nell'ambito del programma INTERREG IVC per la durata di 26 mesi. Il programma INTERREG IVC promuove la coesione dell'Europa attraverso la cooperazione interregionale e il trasferimento di conoscenza. PIMMS CAPITAL ha l'obiettivo di redigere un Piano d'Azione per ogni Regione, stabilendo come gli attori chiave si impegneranno nell'adottare le *best practice* individuate. Il progetto è stato avviato nell'Ottobre 2010 ed è stato finanziato dalla Commissione Europea.

CADSES (Central Adriatic Danubian and South-Eastern Space) Il programma conta in parte sull'esperienza già maturata nella passata programmazione (1994-1999). Il Programma CADSES coinvolge paesi compresi nell'area geografica centro orientale dell'Europa, i paesi danubiani e balcanici nonché l'area adriatica. Nell'ambito di INTERREG IIIB, il programma promuove l'elaborazione di comuni strategie di cooperazione e sviluppo. Assi di intervento: Asse 1: Promozione dello sviluppo territoriale e azioni per lo sviluppo della coesione economica e sociale; Asse 2: Sistema di trasporti efficiente e sostenibile ed accesso alla società dell'informazione; Asse 3: Promozione e gestione del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale; Asse 4: Protezione dell'ambiente, gestione delle risorse e prevenzione del rischio.

Spazio Alpino: Nel precedente periodo di programmazione, Spazio Alpino era un'azione pilota che operava in un ambito ristretto e che quindi comprendeva solo alcune regioni localizzate nell'arco alpino orientale tra cui il Veneto. Nell'ambito di INTERREG IIIB, il programma è stato esteso all'intero arco alpino promuovendo, alle regioni che ne fanno parte, l'elaborazione di comuni strategie di cooperazione e sviluppo. Assi di intervento: Asse 1: Promozione dello Spazio Alpino quale area sia economicamente competitiva che piacevole da vivere, nell'ambito di uno sviluppo territoriale policentrico nell'UE; Asse 2: Sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, con particolare attenzione ad efficienza, intermodalità e migliore accessibilità; Asse 3:

Gestione prudente delle risorse naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale, valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali.

2.1.1.2 Kyoto e gas serra

Il Protocollo di Kyoto, adottato il 10 dicembre 1997 dalla Terza Conferenza delle Parti (COP3) alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), rappresenta un punto di svolta nelle politiche globali per il controllo dei cambiamenti climatici. Esso impegna i Paesi industrializzati e i Paesi in transizione verso un'economia di mercato elencati nell'Annex B a contenere le proprie emissioni equivalenti di gas serra, nel periodo 2008-2012, entro i limiti indicati nello stesso Annex B. I gas serra considerati sono sei: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido d'azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF₆). L'obiettivo consiste in una riduzione delle emissioni complessive dei sei gas serra in misura pari almeno al 5%, per i Paesi Annex B, rispetto ai livelli del 1990 per i primi tre gas e rispetto a quelli del 1995 per gli altri, da conseguire nel periodo 2008-2012. Per quanto riguarda gli obblighi di riduzione, il protocollo impegna l'Unione Europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.

In data 17 giugno 1998, il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea ha deciso l'assegnazione ai diversi Stati comunitari delle diverse quote di riduzione da conseguire ("*burden sharing*"), sempre nel rispetto del valore globale dell'8%; per l'Italia la riduzione è stata fissata nel 6,5%, con riferimento ai livelli del 1990, da conseguire sempre nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Nonostante il ritiro degli Stati Uniti abbia determinato una contrazione dell'obiettivo di riduzione complessivo a carico dei Paesi Annex B dal 5,0% al 3,8%, l'intesa raggiunta nel corso della Settima Conferenza delle Parti (COP7) a Marrakech nel novembre 2001, sulle regole per rendere operativo il Protocollo di Kyoto, ne ha accelerato il processo di ratifica: la decisione di ratifica recentemente deliberata dal Parlamento della Russia, in data 30 settembre 2004, ha consentito il raggiungimento della condizione per l'entrata in vigore, avvenuta il 16 febbraio 2005, del Protocollo di Kyoto a distanza di sette anni dalla sua firma (ovvero che venisse ratificato da almeno 55 parti della UNFCCC, comprendenti Paesi industrializzati responsabili di almeno il 55% delle emissioni complessive di gas serra da essi prodotti nel 1990).

In data 20 gennaio 2007 la comunicazione della Commissione "Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi celsius – La via da percorrere fino al 2020 oltre" illustra chiaramente che, nell'ambito della riduzione auspicata riduzione del 50% delle emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2050, è necessaria una riduzione nel mondo industrializzato del 30% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e fino al 60-80% entro il 2050.

2.2 Pianificazione e programmazione energetica

Nell'ambito della definizione di una strategia energetica nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato nell'ottobre 2012 una consultazione pubblica con i principali attori coinvolti. L'approvazione del documento definitivo sulla strategia energetica nazionale avverrà solo al termini della fase di consultazione e potrà contenere modifiche/integrazioni rispetto all'attuale bozza.

Nel seguito si riporta comunque una breve sintesi degli obiettivi di politica energetica riportati nel documento di consultazione.

Il documento di consultazione sottolinea che in un contesto macroeconomico difficile e incerto, tutti gli sforzi del Paese devono essere orientati verso la ripresa di una crescita sostenibile. Tale crescita non può che avvenire attraverso un miglioramento sostanziale della competitività del sistema economico italiano.

In questo contesto, il nostro sistema energetico può e deve giocare un ruolo chiave per migliorare la competitività italiana. Affrontare i principali nodi del settore rappresenta un'importante riforma strutturale per il Paese. Per farlo è essenziale indirizzare alcune importanti sfide:

- Prezzi dell'energia per imprese e famiglie superiori rispetto a quelli degli altri Paesi europei.
- Sicurezza di approvvigionamento non ottimale nei momenti di punta, in particolare per il gas, ed elevata dipendenza da fonti fossili di importazione.
- Alcuni operatori del settore in difficoltà economico-finanziarie.

Coerentemente con queste necessità, la nuova Strategia Energetica Nazionale si incentra su quattro obiettivi principali:

1. Ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell'energia europei. È questa l'area in cui si parte da una situazione di maggior criticità, per la quale vengono indicate differenti cause tra cui il mix attuale di produzione più costoso rispetto a media UE.
2. Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20"). Tutte le scelte di politica energetica quindi mireranno a migliorare gli standard ambientali e di decarbonizzazione, già oggi tra i più elevati al mondo, e a far assumere al Paese un ruolo esemplare a livello globale.
3. Continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dall'estero. È necessario migliorare soprattutto la capacità di risposta ad eventi critici (come la crisi del gas del febbraio 2012 ci ha dimostrato).
4. Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. Lo sviluppo della filiera industriale dell'energia può e deve essere un obiettivo in sé della strategia energetica, considerando le opportunità, anche

internazionali, che si presenteranno in un settore in continua crescita (stimati 38 mila miliardi di investimenti mondiali al 2035) e la tradizione e competenza del nostro sistema industriale in molti segmenti rilevanti.

Nel medio-lungo periodo, ovvero per il 2020, per il raggiungimento degli obiettivi citati la strategia delineata dal Ministero dello Sviluppo Economico si articola in sette priorità con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione:

1. La promozione dell'Efficienza Energetica, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati, per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei.
2. La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.
3. Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali si intende superare gli obiettivi europei ("20-20-20"), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
4. Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
5. La ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, verso un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
6. Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
7. La modernizzazione del sistema di governance, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i processi decisionali.

Per quanto riguarda l'orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (2030 e 2050), l'Italia condivide lo spirito della Roadmap europea 2050 di sostanziale decarbonizzazione dell'economia, che punta ad un abbattimento fino all'80% delle emissioni. Gli ultimi decenni ci hanno tuttavia mostrato come sia difficile prevedere l'evoluzione tecnologica e dei mercati, soprattutto su orizzonti di lunghissimo periodo. L'Italia si propone quindi una strategia di lungo periodo flessibile ed efficiente per perseguire la scelta di fondo di decarbonizzazione, prestando attenzione e facendo leva – soprattutto tramite la ricerca e lo sviluppo tecnologici – sui possibili elementi di discontinuità (quali, tra gli altri, una più rapida riduzione dei costi nelle tecnologie rinnovabili e di accumulo, nei biocarburanti, o nella cattura e stoccaggio della CO₂).

2.2.1 Piano Energetico Regionale (PER)

Con Deliberazione della Giunta Regionale rivolta al Consiglio del 28 gennaio 2005, n.7, è stato adottato il Piano Energetico Regionale; si tratta, tuttavia, di una proposta della Giunta Regionale al Consiglio e pertanto non è stata pubblicata dalla Regione.

È stato comunque redatto un documento preliminare di Piano Energetico Regionale che individua gli obiettivi principali e le linee di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale. Esso rappresenta lo strumento programmatico con il quale la Regione Veneto intende dare luogo alle politiche energetiche e ambientali decise dagli organismi istituzionali.

I dati di programmazione in esso contenuti sono oramai superati dato che lo stato di fatto si riferisce al 2002 e i dati previsionali disegnano uno scenario al 2010.

Se ne riportano, tuttavia, i contenuti per verificare, a livello di linee di principio e di obiettivi la compatibilità con il progetto di riconversione della Centrale di Porto Tolle, progetto che in ogni caso era stato avviato proprio negli anni di riferimento del documento di programmazione regionale.

Nella prima parte del Documento Preliminare del PER, in un contesto di consultazione dei soggetti interessati, si sottolinea la necessità di impostare una politica energetica finalizzata al conseguimento della sicurezza della disponibilità di energia, della tutela della salute e dell'ambiente e della competitività economica del settore.

La seconda parte del documento analizza il quadro legislativo europeo, nazionale e regionale. Si analizza in particolare la legge 239/2004 di riordino del settore energetico e la direttiva 2003/87 che disciplina lo scambio delle emissioni di gas serra. Le politiche sviluppate in ambito comunitario vanno nella direzione della realizzazione delle condizioni di liberalizzazione e di sviluppo delle reti, di rafforzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente.

A livello nazionale è stato avviato un processo di trasformazione del sistema energetico in attuazione delle direttive comunitarie recanti norme comuni per il mercato dell'energia e del gas. Con la liberalizzazione del mercato, la devoluzione delle competenze anche in materia energetica, la Regione viene ad avere un ruolo sempre crescente. La citata legge 239/2004 propone in particolare di definire i principi fondamentali in materia energetica e ripartire le competenze tra Stato, Regioni e Istituzioni, anche alla luce del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, tutelare la concorrenza, completando la liberalizzazione dei mercati, garantire i livelli essenziali di prestazione e la sicurezza, tutelare l'ambiente, promuovere il risparmio, l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili.

La legislazione nazionale ha sviluppato specifiche indicazioni a sostegno di un uso più razionale dell'energia, con l'istituzione del meccanismo dei titoli d'efficienza energetica e sugli obiettivi del risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'ambito regionale, la Regione Veneto dispone, sin dal 2000, di un buon quadro legislativo in materia energetica; infatti la legge regionale 25/2000, oltre a

prevedere la predisposizione del PER, definisce i principi per favorire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Il Consiglio Regionale, con delibera 46/2003, ha impegnato la Giunta alla redazione del PER e alla definizione d'importanti questioni energetiche tra le quali l'osservatorio energetico, l'incremento delle fonti rinnovabili e il vincolo della possibilità di costruire nuovi impianti di produzione elettrica solo dopo la piena ottimizzazione del parco di produzione esistente e a fronte di un oggettivo bisogno di maggior produzione elettrica a livello regionale.


La terza parte del documento preliminare di PER fornisce un quadro completo al 2003, per quasi tutte le fonti energetiche, della attuale situazione energetica regionale.

La quarta parte del documento preliminare di PER contiene valutazioni relative agli scenari di sviluppo della richiesta energetica della Regione Veneto e alle potenzialità di sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili e dell'impiego energetico dei rifiuti.

Al 2010 nel Documento Preliminare di Piano, si individua un consumo pari a 34.900 GWh/anno calcolato sulla base di incrementi tendenziali definiti per ogni settore economico.


Sulla base dei nuovi dati resi disponibili dalla regione Veneto (www.regione.veneto.it/statistica, Ottobre 2011), nel corso del decennio i consumi hanno seguito un trend in costante lieve crescita in Veneto, con la flessione del 2009 dovuta alla crisi e la ripresa nel corso del 2010. Sul fronte della produzione, invece, in Italia l'andamento è stato, seppure mantenendo sempre il rapporto di deficit rispetto al consumo, in crescita. In Veneto, al contrario, la produzione è progressivamente diminuita fino a raggiungere, nel 2010 i 13.800 GWh a fronte di un consumo di 31.700 GWh. Tale diminuzione è dovuta al mancato apporto produttivo dell'impianto di Porto Tolle. I consumi, quindi, previsti nel Documento preliminare non tenevano conto della crisi economica che ha investito l'ultimo decennio ed erano stati previsti pari a c.a. il 10% superiori a quelli che poi si sono effettivamente registrati.

Interessante, poi, è notare come la produzione di energia elettrica in Regione abbia notevolmente risentito del mancato apporto della centrale di Porto Tolle (Figura 2.2.1), nonostante nel frattempo si siano sviluppate le fonti di energia provenienti dalle rinnovabili (Figura 2.2.2).



Fonte dati: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Eurosta e Terna

Figura 2.2.1: Produzione lorda e consumo interno lordo di energia elettrica (GWh) in Veneto – 2000:2010



Fonte dati: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati GSE e Terna

Figura 2.2.2: Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (GWh) in Veneto e in Italia – 2000:2010

Riguardo ai nuovi impianti termoelettrici il documento preliminare di PER individua i criteri autorizzativi, estendendoli tuttavia a tutti gli impianti di combustione con potenza termica superiore ai 20 MW chiarendo con quali vincoli il territorio regionale possa sostenere ulteriori installazioni energetiche. Nel territorio vanno così individuate aree a bassa tolleranza, nelle quali le installazioni energetiche sono consentite a condizione che i proponenti utilizzino le tecnologie che consentono le minori emissioni possibili e realizzino adeguate misure di compensazione fisica riducendo le emissioni esistenti. Nelle aree a tolleranza maggiore le installazioni sono sostanzialmente vincolate all'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

Per quanto riguarda il settore delle fonti rinnovabili e alternative, le potenzialità disponibili valutano una produzione elettrica totale pari a 4.162 GWh/anno che, se considerata la produzione attuale da fonti rinnovabili pari a 3.271,7 GWh/anno, s'ipotizzano, prudentemente, in più circa: 400 GWh/anno da idroelettrico; 300 GWh/anno da rifiuti; 175 GWh/anno da biomasse, biogas e rifiuti speciali; 10 GWh/anno da solare fotovoltaico; 5 GWh/anno da eolico.

Questo incremento rappresenta circa il 27,2% in più dell'attuale produzione da fonti rinnovabili.

Sulla base dei dati distribuiti dalla Regione nell'ottobre 2011 (www.regione.veneto.it/statistica, Ottobre 2011), l'utilizzo delle rinnovabili a livello nazionale ha visto un andamento altalenante dal 2000 al 2007; dal 2008 in poi la produzione segna invece una crescita marcata, in particolare nel 2010 con un incremento a livello nazionale dell'11% rispetto all'anno precedente, grazie ai maggiori apporti in termini produttivi da parte dei settori eolico e bioenergetico. Il Veneto, superando nel 2010 quota 5.000GWh, pari al 6,5% del totale nazionale, ha avuto una crescita produttiva dell'1,5% rispetto al 2009, dovuta ad un diminuito apporto dalla fonte idrica compensato dalla crescita del settore solare che, come per l'Italia, ha registrato un incremento produttivo superiore al 180%. Questo ritmo di crescita è dovuto alla forte politica di incentivazione praticata a livello nazionale ad una maturazione del settore dal punto di vista tecnologico.

Le previsioni del documenti preliminare per il 2010, quindi, non solo sono state rispettate, ma si è avuto un incremento anche maggiore rispetto a quello previsto.

Anche l'andamento delle fonti rinnovabili rispetto ai consumi di energia elettrica risulta altalenante fino al 2007. La svolta verso l'alto si è avuta a partire dal 2008, sia in Veneto che in Italia; la mappa della potenza fotovoltaica installata per chilometro in Veneto evidenzia dati disomogenei anche in zone ad alta urbanizzazione e industrializzazione, indice che il settore ha ancora molti margini di sviluppo. Le aree a più alta densità

corrispondono a realtà dove più forte è stato l'investimento per impianti a terra e su stabilimenti industriali.

2.3 Disciplina generale per la tutela e l'uso del territorio

2.3.1 La riforma urbanistica

Il quadro legislativo regionale, a partire dagli anni Ottanta, è stato caratterizzato da un ampio apparato normativo composto da una legge generale, la n. 61 del 1985, successivamente modificata dalla Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 47 "*Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale*", e da un corollario di leggi settoriali. Il processo di pianificazione regolato da tale sistema normativo si può dire ormai maturo. Tutti gli Enti territoriali del Veneto si sono dotati di uno o più strumenti urbanistici appartenenti a generazioni diverse.

Tuttavia, sin dagli inizi degli anni Novanta appariva evidente che il tradizionale sistema di pianificazione non era più idoneo a garantire un equilibrato sviluppo del territorio ed una corretta tutela delle sue risorse. Per tali ragioni da un lato, veniva avviata una riflessione complessiva sui principi e sugli strumenti di governo del territorio, dall'altro si delineavano percorsi innovativi che hanno portato alla definizione di nuove procedure in grado di rispondere alle esigenze di crescita e trasformazione del territorio.

La mutata realtà economica e le profonde trasformazioni del quadro politico-istituzionale, hanno innescato il processo di revisione della Legge 61 portando, nella seconda metà degli anni Novanta, alla stesura di diversi disegni di legge che si sono concretizzati con la promulgazione della Legge n. 11 nell'aprile del 2004.

La nuova normativa urbanistica regionale, ha abrogato buona parte delle leggi in materia urbanistica, venendosi così a costituire come testo unico.

L'attuale apparato normativo si configura quindi come una legge di principi, e la sua efficacia si è tradotta con la promulgazione di un fitto apparato regolamentare.

Un punto cruciale della legge 11/04 è costituito dallo snellimento procedurale e dalla semplificazione normativa.

Ad ogni soggetto della pianificazione corrispondono precise competenze:

- La Regione, attraverso il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), delinea gli obiettivi e le linee fondamentali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.
- Le Province, mediante il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), definiscono gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale coerentemente con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

- I Comuni: le maggiori innovazioni, apportate agli strumenti urbanistici, dalla nuova legge riguardano -infatti- il livello di pianificazione comunale. Il PRG viene articolato nel Piano di Assetto del Territorio (PAT), i cui contenuti investono le scelte di natura strategica di assetto e di sviluppo del territorio comunale (la cui approvazione è di competenza provinciale) e nel Piano degli Interventi (PI), di esclusiva competenza comunale, che prefigura le trasformazioni del territorio in coerenza e conformità con gli obiettivi ed indirizzi del PAT e dovrà essere attuato nell'arco temporale di cinque anni. Sono previsti inoltre Piani di Assetto del Territorio Intercomunali (PATI) finalizzati al coordinamento della pianificazione fra più Comuni.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche comunali avviene attraverso i diversi strumenti urbanistici attuativi (PUA) previsti dalle leggi statali e regionali.

La copianificazione trova la sua attuazione mediante gli accordi di pianificazione per la formazione del PAT, mentre più gerarchico rimane il rapporto Regione/Province (il PTCP viene infatti approvato dalla Giunta regionale).

Valutazione ambientale strategica (VAS), perequazione, compensazione urbanistica e credito edilizio sono alcune delle innovazioni procedurali e metodologiche introdotte per rispondere ai problemi urbanistici emersi negli ultimi anni.

La ridefinizione della normativa per le zone agricole delinea i criteri che consentono l'ampliamento e la nuova costruzione in base alle caratteristiche aziendali e del nucleo familiare.

La legge regionale 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione" definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità dell'azione regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione.

Nel processo di programmazione, la determinazione di scadenze e termini di adempimento costituisce garanzia di efficacia dell'azione regionale e dell'efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.

Nell'ambito del ciclo della programmazione costituisce parte integrante il monitoraggio continuo dell'attuazione e la valutazione in itinere ed ex-ante dei risultati e del loro impatto sulla società, sull'economia e sul territorio.

2.3.2 Gli strumenti della programmazione

Gli strumenti della programmazione sono: il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), i piani di settore, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), i Piani di Attuazione e Spesa (PAS) e i bilanci pluriennali e annuali.

2.3.2.1 Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

Il PRS contiene le indicazioni e gli strumenti per governare le "discontinuità" tra il passato e il futuro e affronta le questioni più rilevanti, enucleando i nodi salienti su cui agire per il futuro della Regione.

È uno strumento di conoscenza e di definizione strategica di lungo periodo formulato dalla Giunta con il metodo della concertazione con i vari soggetti pubblici e privati, in cui si individuano le linee fondamentali dell'attività regionale nel campo economico, sociale e territoriale.

Il PRS viene approvato con legge regionale ed effettua una ricognizione del quadro storico-evolutivo prospettando scenari di medio – lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia.

Il Programma indica le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione, le strategie programmatiche e le metodologie operative, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) e degli altri piani di settore.

Il nuovo PRS della Regione Veneto è stato approvato con L.R. 9 marzo 2007, n. 5 (BUR n. 26/2007).

2.3.2.2 Piani di settore

Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici piani di settore. Questi definiscono gli obiettivi specifici e gli strumenti programmati nonché gli aspetti amministrativi e normativi per la realizzazione di servizi od opere da parte sia di soggetti pubblici che privati, anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.

2.3.2.3 DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria)

È un atto d'indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, per l'anno successivo, costituendo momento di sintesi e di formulazione di eventuali azioni correttive.

2.3.2.4 PAS (Piano di Attuazione e Spesa)

È uno strumento operativo di medio periodo che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei d'intervento, chiamate azioni.

L'attività programmatica, al fine di garantire unicità al processo e stabilire forme di collaborazione e cooperazione, non solo in termini finanziari, prevede momenti di raccordo con la programmazione comunitaria e con la programmazione nazionale.

La programmazione nazionale ha dato luogo ad una serie di strumenti tra cui le Intese Istituzionali di Programma, gli Accordi di Programma Quadro e i Programmi di Sviluppo Locale.

Alla programmazione decentrata viene ricordato il PAS attraverso le "Intese Programmatiche d'Area" (IPA).

Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma.

2.3.3 Gli strumenti della pianificazione

Le linee guida della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica della Regione Veneto sono tracciate dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", e successive modifiche e integrazioni in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e della Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001 e s.m.i..

La promulgazione della nuova legge urbanistica 23 aprile 2004, n. 11 ha costituito, almeno per quanto riguarda la città e il territorio, il fatto saliente dell'ultima legislatura regionale. La riforma infatti non si limita ad accrescere il ruolo dei Comuni e delle Province nella progettazione dell'assetto territoriale, ma precisa anche l'essenziale funzione di supporto che la Regione deve fornire agli Enti locali attraverso una migliore definizione del PTRC e l'istituzione dell'Osservatorio Territoriale.

Le scelte per l'assetto del territorio avvengono in armonia con la programmazione nazionale e regionale e con la partecipazione degli enti, delle organizzazioni sociali e dei cittadini.

I soggetti della pianificazione sono: la Regione, le Province e i Comuni, singoli o riuniti in consorzio.

La gestione e la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio veneto sono programmate e disciplinate nel rispetto le seguenti finalità:

- a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;

- f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

Di rilievo, in particolare, la proposta di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) gli strumenti urbanistici dei vari livelli attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, nel quale i valori della natura e il patrimonio della memoria siano considerati una risorsa da conservare e valorizzare.

In tale prospettiva la valenza paesaggistica del PTRC, conformemente ai dettati del cosiddetto "Codice Urbani" sui beni culturali e il paesaggio, consente di riguardare il piano "territoriale regionale" come uno strumento innovativo, nel metodo e nei contenuti.

La nuova legge prevede una diversa articolazione dei temi territoriali tradizionalmente assegnati al Piano Regolatore Generale mediante la ripartizione dei contenuti del nuovo Piano Urbanistico Comunale all'interno di due specifici strumenti: il Piano Strutturale Comunale/intercomunale e il Piano Operativo Comunale.

La nuova strumentazione urbanistica, nella formulazione della nuova legge urbanistica regionale, individua tre specifici strumenti a livello comunale e intercomunale:

- il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT);
- il Piano degli Interventi comunali (PI);
- il Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

La pianificazione si articola in:

- a) Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);
- b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- c) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

I livelli di pianificazione sono fra loro coordinati in modo che ogni livello costituisca, mediante i contenuti esclusi di ciascun piano, il quadro obbligatorio di riferimento per quelli di riferimento inferiore.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale costituiscono insieme il complesso di direttive, nonché di prescrizioni e vincoli, per la redazione della pianificazione a scala comunale.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, redatto sulla base del Programma Regionale di Sviluppo (l'ultimo PRS è stato approvato con legge regionale 9 marzo 2007, n. 5), è gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri piani settoriali o particolari.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto, introdotto dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (legge regionale urbanistica), che gli attribuisce

validità a tempo indeterminato, pur assoggettandolo a revisione con cadenza decennale ed entro sei mesi da ogni variazione del Programma Regionale di Sviluppo, è stato adottato con delibera di giunta n. 7.090 del 23 dicembre 1986 e approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 250 del 13 dicembre 1991.

I suoi contenuti, indicati nel Titolo II "Strumenti della pianificazione" all'art.5, consistono in:

- zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse del territorio e dell'ambiente;
- individuazione delle articolazioni spaziali dei piani provinciali e delle loro eventuali interconnessioni;
- definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e delle relative aree di tutela;
- definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di livello subordinato;
- determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferior;

Le proposte formulate dal PTRC in relazione al "fattore ambiente" sono strutturate in quattro sottosistemi principali:

- il "sistema dell'ambiente", costituito dall'insieme delle aree soggette a più rigida tutela del territorio regionale, comprendente le aree e i beni sottoposti a diversi gradi di protezione con i relativi provvedimenti di incentivazione e sviluppo, in aggiunta a quelli per il territorio agricolo;
- il "sistema insediativo", che affronta le questioni relative all'assetto urbanistico, ai servizi (generali e alla persona) e alle politiche della casa;
- il "sistema produttivo", che non solo definisce le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, ma tratta anche i problemi dei settori terziario e turistico fornendo linee e indirizzi per il loro sviluppo o la migliore organizzazione;
- il "sistema delle relazioni", nel quale trovano coerenza i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate direttive per il riordino delle reti.

Il "sistema dell'ambiente" viene organizzato non solo attraverso interventi specifici di tutela collegati ad indirizzi di utilizzo economico-produttivo delle risorse, ma anche verificandone il rispetto della logica e del disegno storico-culturale da parte dell'organizzazione insediativa. L'obiettivo è il conseguimento di un equilibrio ambientale generale che comporta la destinazione "sociale" oltre che "produttiva" delle risorse territoriali mediante:

- la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa attraverso la prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti degradati;

- il controllo dell'inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo);
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole anche nel loro fondamentale ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente.

Il "sistema dell'ambiente" comporta l'interazione di tutti i livelli pianificatori della struttura regionale e locale: piani regionali di settore e di area, piani zionali agricoli, piani di bonifica, piani ambientali dei parchi, piani di bacino, piani di assetto forestale, piani urbanistici provinciali e piani regolatori generali comunali. Quest'interazione viene favorita dai piani generali come il PRS e il PTRC, che hanno appunto il compito di confrontare e integrare i suddetti strumenti di pianificazione precisandone limiti di competenza ed aree di interrelazione.

Nella materia ambientale la Regione si è riservata una maggiore capacità d'intervento tendendo a superare la frammentazione tra le varie competenze amministrative.

Tutti i piani di settore già approntati o in corso di redazione da parte degli organismi regionali (cave, risanamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, etc.) dovranno trovare definitiva integrazione e coordinamento nell'ambito di un "Piano Regionale per l'Ambiente" adeguato al PTRC, come previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Con il PTRC, nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo paesistico o ambientale, la Regione Veneto fissa tre livelli di priorità:

1. Le aree che presentano un rilevante interesse nazionale e regionale ai sensi della legge 431/85, per le quali le proposte sono direttamente formulate nel piano quali:
 - la Laguna di Venezia (in collegamento con il Comune di Venezia e gli altri Comuni interessati, con riferimenti anche agli studi del "Piano Comprensoriale");
 - il Delta del Po (in collegamento con la Provincia di Rovigo);
 - il Monte Grappa (valorizzando e integrando studi locali già svolti e pubblicati).

Lo strumento scelto per rendere immediatamente efficaci i disposti normativi è l'adozione, contestualmente al PTRC, di "Piani d'Area" con contenuti prevalentemente ambientali.

2. Le aree che presentano situazioni fortemente differenziate, da sottoporre a Piano di Area di livello regionale in una seconda fase, preferibilmente d'intesa con le Province interessate, e per le quali il PTRC provvede alla formulazione di articolate direttive o rinvia alle norme di un apposito piano regionale:
 - il Lago di Garda con parte dell'ambito fluviale del Mincio;
 - l'area Euganeo-Berica;
 - l'area montana dell'Ampezzano, Comelico e Agordino;

- la fascia costiera Nord-Orientale;
- l'area collinare montana-vicentina.

3. Gli altri ambiti unitari di pianificazione: fasce fluviali, assi infrastrutturali, altri ambiti di rilevante interesse ambientale, collinare e montano.

In seguito alla adozione della nuova legge urbanistica (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"), la Regione Veneto ha elaborato un documento preliminare del nuovo PTRC ("Questioni e lineamenti di progetto") con il quale vengono fornite le linee di tendenza per l'elaborazione del prossimo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

2.3.3.1 Piano Territoriale Provinciale (PTP)

I PTP sono redatti sulla base di una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo economico e sociale delle Province, nel rispetto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

I piani prevedono tra l'altro, a:

- a) individuare zone e beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e del ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e della difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela;
- b) recepire direttive e/o prescrizioni e vincoli dei piani di settore di livello regionale per la parte di competenza e fornire direttive per la redazione coordinata dei piani territoriali di settore di livello provinciale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore;
- c) indicare criteri e indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare fabbisogni e nel determinare qualità e quantità degli insediamenti produttivi e terziari;
- d) indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi e le riserve naturali;
- e) determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani territoriali di settore di livello provinciale e dei piani di livello inferiore.

2.3.3.2 Piano Regolatore Generale (PRG)

Ai sensi della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).

Il PRG, redatto dai Comuni singoli o riuniti in Consorzio, provvede a stabilire, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, il fabbisogno per vani residenziali, per servizi e per

attrezzature, indicando altresì la quota da soddisfare col recupero dei beni esistenti e quella da soddisfare mediante l'espansione su nuove aree.

Il piano suddivide il territorio nelle zone territoriali omogenee avendo per obiettivo:

- a) difesa del suolo, dell'ambiente e dei centri storici;
- b) la salvaguardia delle zone destinate all'attività agricola;
- c) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, per servizi e per il tempo libero.

I diversi tipi di intervento vengono classificati distinguendo fra quelli di conservazione e di completamento, ossia riguardanti la realizzazione di nuove opere su parte del territorio già parzialmente edificate da disciplinare con specifiche prescrizioni, da quelli di espansione riguardanti l'utilizzazione di aree inedificate o non urbanizzate da disciplinare con appositi indici.

Vengono inoltre individuati:

- gli ambiti territoriali ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti a conservazione, risanamento e ricostruzione;
- gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano urbanistico attuativo e individuate le aree in cui il piano stesso è richiesto;
- i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza storico-artistica e ambientale, compresi i manufatti di archeologia industriale, anche non vincolati da specifiche norme.

Viene definita l'organizzazione del territorio in relazione ai sistemi di infrastrutture di trasporto e di servizio occorrenti per gli insediamenti programmati e compatibilmente con il piano dei trasporti provinciale.

Gli strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale, indicati nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

2.3.3.3 Il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT)

Il PAT rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, la tutela dell'integrità fisica e ambientale e dell'identità culturale dello stesso. Individua inoltre le specifiche vocazioni territoriali e le invarianti di natura paesistica, ambientale e storico monumentale in conformità con gli obiettivi ed indirizzi urbanistici regionali espressi dal PTRC e con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

In particolare il PAT provvede a:

- fissare gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;

- verificare la completezza del quadro conoscitivo del territorio, in relazione agli elementi conoscitivi che consentono una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano;
- verificare le condizioni di fragilità ambientale come presupposto alla limitazione delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico ed idrogeologico, e alla salvaguardia delle risorse del territorio.

2.3.3.4 Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)

Il PATI è lo strumento di pianificazione urbanistica che:

- interessa ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali o ambientali;
- Comuni che per dimensione o ruolo territoriale incidono sostanzialmente sulle previsioni strutturali dei Comuni circostanti.

Il PATI ha gli stessi contenuti e produce gli stessi effetti del PAT rispetto al quale inoltre:

- coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali con particolare attenzione all'assetto produttivo e infrastrutturale;
- coordina una disciplina unitaria per ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e paesaggistiche.

2.3.3.5 Il Piano degli Interventi comunali (PI)

Il PI rappresenta lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione e di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni in conformità con le indicazioni del PAT. Esso si coordina con il bilancio pluriennale comunale e ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il PI costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

In particolare contiene:

- la specificazione delle indicazioni del PAT e la definizione degli elementi di flessibilità ammessi dal PAT;
- la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto 2 aprile 1968, n. 1444;
- la delimitazione degli ambiti territoriali di intervento dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Comparti Urbanistici, nonché i termini per l'avvio delle procedure di formazione, ed i limiti di flessibilità dei perimetri degli stessi;
- l'assetto infrastrutturale e dei servizi, le Unità Minime di Intervento, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
- le modalità di recupero e di utilizzo del patrimonio edilizio esistente;


- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, in riferimento ai programmi economici per l'attuazione del POC;
- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- la disciplina delle attività produttive in zona impropria;
- l'individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- la localizzazione delle aree per il commercio ai sensi della L.R. 37/99;
- la definizione dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
- la localizzazione delle aree per gli impianti per la distribuzione dei carburanti, ex art. 2, decreto legislativo 32/98;
- ogni altra indicazione operativa utile a disciplinare gli interventi sul territorio in sintonia con il PSC.

2.3.3.6 Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)

Il PUA (d'iniziativa pubblica o privata o congiuntamente) definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale e architettonica di un insediamento e assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia:

- del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione;
- del piano per l'edilizia economica e popolare;
- del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- del piano di recupero;
- del piano ambientale;
- del programma integrato che è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NELLA LEGGE REGIONALE 35/2001



2.3.4 Autonomie locali e sviluppo ambientale

Con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Regione Veneto ha individuato, secondo il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali", le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e ha disciplinato il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle autonomie funzionali.

Nei seguenti ambiti:

- sviluppo economico e attività produttive;
- territorio, ambiente e infrastrutture;
- servizi alla persona e alla comunità;
- polizia amministrativa.

Il conferimento delle funzioni avviene in applicazione del principio di sussidiarietà, tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite alle Province, ai Comuni, alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative.

Nelle materie di pertinenza, la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

Le Province esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e alle competenze proprie, attribuite o delegate. Ai Comuni singoli o associati è attribuita la generalità delle funzioni nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio di pertinenza.

Sono previste funzioni amministrative anche alle Città metropolitane, ove costituite, e alle Comunità Montane, quest'ultime in particolare nei settori di tutela e valorizzazione dello spazio agro-forestale e della manutenzione del territorio.

Le principali funzioni conferite agli Enti locali sono quelle contenute nei Titoli II e III, relativi rispettivamente allo "Sviluppo economico e attività produttive" e "Territorio, Ambiente e Infrastrutture".

Il Titolo II della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Sviluppo economico ed attività produttive" attiene, in particolare, alle materie di artigianato, industria, turismo, imprese, cooperative, fiere e sostegno dell'internazionalizzazione, sportello unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, carburanti.

Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, definite dall'art. 28 del decreto legislativo 112/98, la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

La concessione dei contributi regionali ed incentivi attengono:

- al contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- al risparmio di energia e alla utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- ai progetti dimostrativi;
- alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- alla riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

Le Province esercitano, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'art. 31 del decreto legislativo 112/98, relative:

- alla redazione e all'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- all'autorizzazione, all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera f, numero 2 e dall'art. 6, comma 1, lettera c della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto e autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;
- al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Ai Comuni sono delegate le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge 10/91 e per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Il Titolo III della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Territorio, ambiente e infrastrutture" disciplina il conferimento di funzioni in materia di protezione della natura e dell'ambiente, in particolare il Capo III di tale titolo "Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", disciplina:

- la valutazione di impatto ambientale;
- il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
- la tutela dell'ambiente costiero e delle zone costiere;
- la tutela delle aree naturali protette;
- la tutela delle acque;
- la tutela dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.

Le competenze in materia di protezione delle bellezze naturali delegate alla Regione, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

Alla Regione competono le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni e all'elaborazione e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori, relativi ad opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione, di enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione, e ad opere in esecuzione di progetti soggetti al parere di un organo tecnico decentrato.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo regionale competente.

La citata legge prevede inoltre le subdeleghe di funzioni amministrative alle Province e ai Comuni, le modalità di nomina delle Commissioni Provinciali per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici, la procedura per la formazione degli atti amministrativi comunali, i poteri di vigilanza e controllo e i criteri di valutazione per il danno al paesaggio.

Poiché il territorio veneto si caratterizza per un'estrema diversificazione delle realtà ambientali e difficilmente gli ambiti di tutela rispettano i confini amministrativi, diviene di fondamentale importanza il coordinamento tra Comuni appartenenti ad aree con caratteristiche ambientali omogenee che si realizza attraverso la redazione di un prontuario comune finalizzato ad una corretta redazione dei progetti oltre che ad un'organica conduzione delle istruttorie relative ad opere ed interventi di edilizia ed urbanizzazione in genere.

L'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nonché l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è disciplinato dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo" che provvede altresì ad individuare le funzioni riservate alla Regione e quelle conferite ai Comuni.

La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e della legge 4 dicembre 1993, n. 494. In particolare alla Regione spettano le funzioni di:

- programmazione, pianificazione e indirizzo generale;
- raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati;
- formazione del catasto del demanio marittimo;
- monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico; monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione regionale; predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è delegata la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, propedeutico al rilascio e al rinnovo delle concessioni.

2.3.5 La programmazione negoziata

La programmazione negoziata è stata introdotta in Italia con la legge 341/95 ed è finalizzata alla promozione e valorizzazione del "partenariato sociale" come fattore in grado di stimolare i processi di sviluppo locale, attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche e fondazioni.

La programmazione negoziata viene, infatti, definita: "regolamentazione concordata tra soggetti pubblici, o tra soggetto pubblico competente, e la parte o le parti pubbliche o private, per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza".

Pertanto la programmazione negoziata è uno strumento finalizzato alla promozione e allo sviluppo del territorio che si realizza attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali coinvolte a vario titolo. Mediante la realizzazione di uno strumento di programmazione negoziata si intende offrire una prima risposta al problema dell'efficacia delle politiche di sviluppo locale, soprattutto con riferimento al sostegno delle aree più svantaggiate del territorio regionale. L'obiettivo istituzionale è duplice: da una parte consentire una gestione coordinata degli strumenti di programmazione "alta" (piano di sviluppo regionale, intesa istituzionale di programma, documenti di programmazione comunitaria), dall'altra favorire e incoraggiare un processo di decisione "dal basso" di tutti i soggetti pubblici e privati interessati ai problemi dello sviluppo territoriale, utilizzando come strumento la concertazione tra i soggetti pubblici, le parti sociali e le associazioni di categoria interessate allo sviluppo locale del territorio.

La legge 662/1996 amplia il campo di applicazione e l'uso delle procedure negoziali.

La programmazione negoziata e i suoi strumenti risultano avere una portata più estesa, sia fisicamente all'intero territorio nazionale e non più solo ai territori individuati come "sottoutilizzati", sia concettualmente a tutti "gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali".

La legge 662/96 (art. 2, comma 203) definisce nelle seguenti tipologie gli strumenti di programmazione negoziata:

- Intese istituzionali di programma

- Accordi di programma quadro
- Patti territoriali
- Contratti di programma
- Contratti d'area.

Con deliberazione del 21 marzo 1997, il CIPE ha provveduto a disciplinare i vari strumenti di programmazione definendone:

- finalità e oggetto;
- soggetti coinvolti (promotori);
- modalità attuative e di finanziamento.

Nello specifico gli istituti previsti sono i seguenti:

“L’intesa istituzionale di programma” consiste nell’accordo tra amministrazione centrale e amministrazione regionale o delle province autonome. “L’intesa istituzionale di programma è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia Autonoma gli obiettivi da conseguire e i settori nei quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti” (delibera CIPE del 21 marzo 1997).

L’intesa istituzionale di programma è uno strumento di Programmazione Negoziata che, in quanto tale, mira allo sviluppo economico ed occupazionale di una determinata area affrontando le problematiche dello sviluppo attraverso un approccio “top-down”.

L’ intesa istituzionale di programma è uno degli strumenti intorno a cui ruota la programmazione negoziata; essa rappresenta il momento di raccordo delle diverse tipologie negoziali poste in essere nell’ambito della programmazione negoziata ed è lo strumento ordinario e fondamentale del rapporto tra Governo Nazionale e Giunta di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, finalizzato alla definizione di un piano pluriennale di interventi nel territorio di una Regione o di una Provincia Autonoma.

Si tratta di interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli esecutivi nazionale e regionale.

La fase successiva all’intesa è data dall’ “Accordo di programma quadro”. Si tratta di un accordo promosso dai sottoscrittori dell’intesa (Governo Nazionale e dalle Regioni o Province Autonome) e stipulato con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, al fine di definire il programma esecutivo degli interventi oggetto dell’intesa.

In data 9 maggio 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo un’Intesa Istituzionale di Programma, che prevede una nutrita serie di azioni per lo sviluppo regionale, di rilevanza strategica e prioritaria nel quadro della programmazione statale e regionale, all’interno delle quali sono stati individuati una serie di Accordi di Programma Quadro cui destinare prioritariamente le risorse finanziarie disponibili.

In particolare sono stati previsti, sottoscritti o in corso di sottoscrizione alcuni Accordi di Programma Quadro (APQ) relativi alle seguenti materie:

- mobilità;
- ciclo integrato dell'acqua e tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche;
- difesa del suolo e della costa;
- sviluppo locale;
- infrastrutture Patti territoriali;
- ricerca;
- società dell'informazione.

Il "Contratto di programma" è un contratto stipulato tra amministrazione statale, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione di iniziative atte a generare significative ricadute occupazionali, anche riferibili ad attività di ricerca e di servizio a gestione consortile.

Il "Patto territoriale" è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Questo accordo è il risultato della concertazione e tocca in maniera trasversale diversi segmenti socio-economici, con un'attenzione costante ai bisogni e alle esigenze delle parti interessate.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", nel dettare una nuova disciplina della programmazione negoziata, ha demandato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) la definizione delle norme attuative delle diverse tipologie negoziali.

La legge medesima ha definito il "Patto territoriale" come un accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.

Il CIPE ha quindi adottato, in data 21 marzo 1997, una deliberazione intitolata "Disciplina della programmazione negoziata", che ha costituito la normativa di base per la formazione e la regolamentazione dello strumento dei patti territoriali.

Come espressamente previsto dalla suddetta deliberazione, i vari soggetti sottoscrittori di ogni patto territoriale hanno provveduto all'individuazione e alla nomina di un soggetto responsabile, tra quelli pubblici, a cui è stato assegnato il coordinamento e l'attuazione del patto.

Sulla base della delibera sopra citata, sono stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, 9 patti territoriali.

In data 11 novembre 1998, il CIPE ha poi adottato una nuova deliberazione, intitolata "Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca", con la quale ha integrato la precedente disciplina estendendola alle iniziative proposte dalle imprese agricole e della pesca.

A seguito di quest'ultima deliberazione, sono stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero 5 patti territoriali specializzati in agricoltura e pesca.

Sono stati inoltre sottoscritti dalla Regione Veneto, ma non sono giunti all'approvazione da parte del Ministero competente, 8 Protocolli d'Intesa di patti territoriali.

Sono dunque complessivamente 22 i patti territoriali sottoscritti nella Regione Veneto, dei quali 14 (9 generali e 5 specializzati) approvati dal Ministero del Tesoro.

L'area oggetto di intervento è interessata dai seguenti patti territoriali:

2.3.5.1 Patto territoriale progetto impresa Rovigo-Europa

Obiettivi: il Patto Territoriale Progetto Impresa Rovigo-Europa si propone di migliorare gli effetti della crescita economica sul versante dell'occupazione valorizzando l'obiettivo degli addetti più che quello rivolto alla produttività.

Ulteriore elemento considerato di valore qualitativo è l'ambiente, bene da impiegare per produrre a basso inquinamento e a basso impatto ambientale.

I contenuti operativi del patto prevedono:

- l'istituzione del Parco del Delta del Po che diviene elemento costitutivo di un modello economico che da un lato preserva la qualità ambientale e dall'altro si pone come elemento di valorizzazione turistica del territorio;
- la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali di raccordo con la grande viabilità, transpolesana, romea commerciale, romea ferroviaria, funzionali allo sviluppo delle aziende e in armonia con la riqualificazione sul versante ambientale;
- l'organizzazione di un sistema di servizi da offrire al decentramento della grande impresa per creare una nuova relazione tra grandi gruppi e imprese locali;
- la valorizzazione delle risorse umane che qualifichi l'offerta della forza lavoro da sviluppare con un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale.

L'innovazione tecnologica come potenzialità di sviluppo caratterizzante un gruppo di imprese che ne individuano una filiera, a fianco di quelle della metalmeccanica, quelle del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero, della chimica-plastica, alimentare e del turismo.

Quest'ultima filiera rappresenta un fattore ad alto potenziale, date le caratteristiche e le risorse ambientali e storiche dell'area, per un prodotto turistico che interagisce con il sistema territoriale fisico insieme alle attività economiche, gestionali, commerciali e promozionali.

È di recente introduzione un Protocollo d'Intesa Aggiuntivo che conferma le iniziative contenute tra gli obiettivi del patto, affermando la necessità del potenziamento infrastrutturale nei centri urbani, perché il futuro della piccola e media impresa commerciale è legato al rilancio del ruolo delle città con:

- miglioramento dell'accessibilità e dei parcheggi;
- realizzazione di programmi integrati di intervento misto pubblico privato per la ristrutturazione dei centri urbani;
- valorizzazione delle risorse umane con aggiornamento del personale e avvio di nuova imprenditorialità;
- semplificazioni amministrative per le attività produttive;
- recupero dei beni storico-ambientali di interesse turistico da inserire nella individuazione di itinerari e circuiti turistici.

2.3.5.2 Patto territoriale specializzato nel settore dell'agricoltura e della pesca della Provincia di Rovigo

Obiettivi: nel contesto socio-economico che caratterizza il sistema primario nel territorio, il quadro generale dei fattori strategici di sviluppo evidenzia i seguenti aspetti:

1. incremento occupazionale, con l'obiettivo specifico di individuare le prospettive di mantenimento e consolidamento occupazionale tramite interventi mirati a creare nuova occupazione;
2. centralità del ruolo dell'impresa nel rispetto della competitività, prestabilendo i seguenti obiettivi specifici:
 - favorire la competitività delle imprese orientate al mercato e in grado di remunerare i fattori produttivi;
 - ridurre o impedire l'emarginazione delle imprese non più in grado di rispondere alla sfida del mercato;
 - favorire l'innovazione di processo e di prodotto puntando sul miglioramento della qualità, tramite interventi di tipo economico, strutturale e organizzativo, per permettere di conservare e acquisire la possibilità di essere sul mercato.
3. capacità di stimolo svolta dal settore nel trend di sviluppo dell'area polesana, con gli obiettivi specifici di:
 - mirare a una riqualificazione delle produzioni orientata ad introdurre nuovi prodotti e ottenere elevata qualità;
 - sostenere un comparto a valle della produzione in grado di svolgere un ruolo trainante sulle strutture agricole;

- preservare la qualità e la salubrità dei processi produttivi e degli allevamenti anche con il miglioramento igienico sanitario, tramite interventi per incentivare il riconoscimento di attestazioni di tipicità e specialità dei prodotti, la realizzazione di processi di qualità nella fase di produzione e trasformazione, l'innovazione e il potenziamento della molluschicoltura.
4. salvaguardia e multifunzionalità ambientale, tutela del territorio e della biodiversità, con gli obiettivi specifici di salvaguardare determinate zone a rilevanza ambientale, conservare e tutelare le risorse ittiche, tramite interventi volti a preservare il patrimonio ambientale del Delta del Po, nonché all'approfondimento di conoscenze tecnico scientifiche e delle sperimentazioni da immettere nel patrimonio ambientale.

La Regione Veneto ha ritenuto importante definire il proprio ruolo rispetto ai patti territoriali cercando, per quanto possibile, di favorirne l'adozione e la riuscita: con questo spirito è stata approvata la legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 «Interventi regionali per i patti territoriali», strumento normativo regionale di accompagnamento dei patti territoriali volto a valorizzare, anche in chiave locale, il ruolo della concertazione e il principio di sussidiarietà. Con la citata legge, la Giunta Regionale può, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa di un Patto territoriale, anche alternativamente tra loro:

- attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti dell'area interessata dal Patto territoriale che inoltrano domanda per l'ammissione ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per iniziative o azioni coordinate con il Patto territoriale;
- prendere in considerazione le iniziative previste dal Patto territoriale al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi di rilevanza comunitaria;
- concorrere al finanziamento di azioni comprese nel Patto territoriale, per la quota non finanziata da altre parti.

Con la legge regionale finanziaria 2003 (n. 3 del 14 gennaio 2003, art. 29) sono state introdotte modifiche alla legge regionale 13/99, al fine di favorire l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione regionale, attraverso l'attuazione in tali aree (qualora ve ne fossero le condizioni) di Intese Programmatiche d'Area, come previste dall'art. 25 della legge regionale 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione": si tratta dunque di iniziative di pianificazione territoriale che trovano i loro presupposti e le loro condizioni preliminari proprio nei patti territoriali. Gli interventi di sostegno sono stati quindi potenziati, prevedendo la possibilità di finanziare programmi di "animazione istituzionale" e la formazione di "piani o programmi di azioni settoriali o plurisetoriali di sviluppo locale". Un modello di definizione dei programmi di sviluppo locale che prevede l'attivazione di tavoli di concertazione locale e di momenti di partenariato con la

Regione, in parte prefigurato già nel bando 2002 attuativo della legge regionale 13/99, misura "animazione economica".

Il "Contratto d'area" è uno strumento operativo concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed eventuali altri soggetti interessati, per realizzare azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare nuova occupazione in territori circoscritti. Le sue finalità prioritarie consistono quindi nella realizzazione di un ambiente economico favorevole ad attirare iniziative imprenditoriali, e nella creazione di nuova occupazione mediante lo stimolo agli investimenti.

Questo istituto costituisce in realtà un'evoluzione dello strumento del Patto territoriale, dal quale differisce principalmente per la possibilità di concentrare gli investimenti in aree più limitate e su iniziative imprenditoriali di minore portata, per l'esclusiva utilizzabilità di zone colpite da gravi crisi occupazionali, e per il maggiore finanziamento erogabile dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).

2.3.6 Aree naturali protette

La Comunità Europea ha istituito due principali strumenti legislativi relativi alle aree protette, costituiti dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"¹ e dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat"², che mirano sia a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico, sia a contribuire alla conservazione della biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri. Viene definito così un quadro comune in cui vengono suggerite:

- le misure di conservazione e tutela di tutte le specie, attraverso l'istituzione di Zone di Protezione Speciali (ZPS) e di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC);
- il mantenimento e la sistemazione degli *habitat* situati all'interno o all'esterno delle zone di protezione la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La direttiva "Habitat" individua, inoltre, una lista di *habitat* naturali di interesse comunitario e una lista di specie animali e vegetali di interesse comunitario, al fine di realizzare una rete ecologica europea coerente.

A livello nazionale quindi è stata istituita, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, la Legge Quadro 394/91 (art.1) che fissa i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Ai fini della legge, costituiscono "patrimonio naturale" le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante

¹ Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 103 del 25 aprile 1979.

² Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22-7-92. In Italia è stato recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

valore naturalistico ed ambientale; pertanto nell'art. 2 viene definita la classificazione delle aree naturali protette in:

- Parchi nazionali
- Parchi naturali regionali
- Riserve naturali.

In Italia, il Ministero dell'Ambiente attraverso il Servizio Conservazione della Natura con il coordinamento tecnico dell'ENEA, in attuazione della Direttiva *Habitat* 92/43 del 21/05/92 e in virtù delle disposizioni della Legge 394/91, ha avviato il progetto BIOITALY (*Biotopes Inventory of Italy*), finanziato dall'Unione Europea per aggiornare e completare le conoscenze sull'ambiente naturale ed in particolar modo sui biotopi e gli *habitat* naturali e seminaturali presenti nel territorio nazionale, ed ha individuato i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) cui la Direttiva *Habitat* (CEE/92/43) si riferisce. Pertanto è stato effettuato il primo censimento ufficiale dei siti da parte delle Regioni e delle Province Autonome attraverso la stretta collaborazione delle istituzioni scientifiche quali la Società Botanica Italiana, l'Unione Zoologica Italiana e la Società Italiana di Ecologia. Il censimento comprende oltre ai Siti d'Interesse Comunitario (SIC) anche le schede Bioitaly relative ai Siti d'Interesse Nazionali (SIN) e Regionali (SIR), ritenuti rilevanti a livello locale ma non presenti nelle liste degli Allegati della Direttiva 92/43/CEE.

L'insieme delle informazioni ottenute dal "Progetto Bioitaly" porta quindi ad attuare una politica più incisiva di salvaguardia degli *habitat* e delle specie di flora e fauna attraverso la Rete Ecologica Europea denominata "Natura 2000".

L'Italia ha recepito e dato attuazione alla Direttiva *Habitat* (92/43/CEE) attraverso il D.P.R. n.357 del 8 settembre 1997, modificato e integrato dal DPR 120/2003 e s.m.i., in cui si riprendono i concetti e le definizioni già enunciati all'interno della Direttiva Europea esprimendo la necessità di tenere in considerazione, nella pianificazione e programmazione territoriale, la valenza naturalistico-ambientale dei SIC.

2.3.6.1 Rete Natura 2000

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Comunemente denominata Direttiva "Habitat", prevede quindi la creazione della Rete Natura 2000.

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di *habitat* e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". Tali aree sono denominate Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà, però, non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. È del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra, l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Qualunque progetto interferisca con un'area Natura 2000 deve essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza" secondo l'Allegato G della Direttiva stessa. Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat ha previsto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e nazionale.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome, le attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale e vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

Il territorio del delta Po comprende due siti appartenenti alla Rete Natura 2000 che sono limitrofi all'area interessata dal progetto e si sovrappongono parzialmente: il Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" codice IT3270017 e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Delta del Po" codice IT3270023 (Figura 2.3.1e *Tavola 2.3.7 – Siti della Rete Natura 2000*).

La centrale di Porto Tolle non ricade direttamente in un'area della rete Natura 2000 ma il sedime dell'impianto è confinante con i due siti sopra citati e pertanto il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; si rimanda pertanto a tale documento per le valutazioni in merito alle potenziali interferenze tra progetto e aree protette.




Figura 2.3.1 – Rete Natura 2000 dell'area di interesse

2.3.6.2 Aree naturali protette in Veneto

Nella Regione Veneto la tutela della biodiversità avviene principalmente con l'istituzione e la successiva gestione delle aree naturali protette³ (parchi e riserve) e delle aree costituenti la Rete Ecologica Europea Natura 2000⁴; questo in quanto l'Italia ha aderito alla Convenzione sulla Biodiversità approvata nel 1992 a Rio de Janeiro sottoscrivendo un accordo internazionale volto alla realizzazione della Rete Natura 2000.

Nel Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 la Regione Veneto aveva individuato 156 Siti di Importanza Comunitaria. In seguito alla ripermimetrazione definita successivamente dalla Regione con D.G.R. 448 del 21 febbraio 2003 i siti proposti sono stati ridotti a 99 (42 nella zona alpina e 57 in area non montana). Con il D.P.G.R. 18 maggio 2005 n. 241 vengono individuati diversi Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), i cui elenchi aggiornati sono contenuti negli allegati B e C.

Successivamente con la Delibera della Giunta Regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, la Regione Veneto ha emanato le misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale. Queste rappresentano un ulteriore dispositivo realizzato per ottemperare agli obblighi derivanti dal recepimento da parte dello Stato Italiano della Direttiva Europea 92/43/CEE, "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE, "Uccelli" (D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - articolo 6, comma 2).

Le misure di conservazione per le Z.P.S. venete sono state distinte nelle seguenti tipologie:

- Regolamentazione (RE)
- Gestione Attiva (GA)
- Incentivazione (IN)
- Monitoraggio e Ricerca (MR)
- Programmi didattici (PD)

Esse necessitano di essere successivamente recepite e sviluppate mediante l'inserimento negli strumenti di pianificazione quali P.T.R.C., P.T.P., P.A.T., P.A.T.I., Piani di Area, Piani Ambientali o di Gestione di Aree Naturali Protette, Piani di assestamento o di riordino forestale, Piani faunistici e venatori, Piano di Sviluppo Rurale e altri piani di settore.

³ Con la Legge Regionale n. 40 del 16 agosto 1984, sono state stabilite le norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali. L'individuazione di parchi e/o della riserva viene fatta dagli Enti Locali nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale. Per ciascuno di essi viene redatto un Piano Ambientale.

⁴ Il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità - Sistema di aree naturali e seminaturali di grande valore dislocate su tutto il territorio europeo.
D.G.R. n.4241 del 30/12/2008. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di Gestione.

Si distinguono misure generali di conservazione e misure specifiche per ogni Z.P.S.. Le misure di carattere generale si applicano a tutte le Zone di Protezione Speciale dall'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale.

Le misure relative a ciascuna Z.P.S., indicate nell'Allegato C - Parte Seconda della D.G.R., diventano applicative dal momento di approvazione della cartografia degli *habitat* e *habitat* di specie relativa a ciascun sito.

Con il D.G.R. n. 2816 del 22/09/2009 è stata l'approvata la cartografia⁵ degli *habitat* e degli *habitat* specie di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008); mentre con D.G.R. n. 2817 sempre del 22/09/2009 è stato approvato un progetto per il monitoraggio degli *habitat* e degli *habitat* di specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto.

La provincia di Rovigo realizza, in parte con la collaborazione della Regione, la Rete Ecologica Provinciale⁶ (R.E.P.) che si prefigge di contribuire ad una corretta pianificazione e a porre le basi per una progettazione ambientale fondata sulle reali vocazioni del territorio e si pone anche l'obiettivo di fornire ai Comuni indicazioni per la mitigazione degli impatti del sistema insediativo, della rete di infrastrutture viarie (esistenti e di progetto) e per l'approfondimento degli studi di base e di monitoraggio.

La Rete Ecologica Provinciale riconosce anzitutto gli elementi che costituiscono la cosiddetta *armatura della rete ecologica* a partire dalle indicazioni fornite dalla Regione che ha individuato per il territorio polesano.

2.3.6.3 Parchi e riserve naturali

La Regione Veneto, al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, con la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha dettato le nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

Con la suddetta legge vengono individuate le diverse tipologie di aree protette e precisamente:

- Parchi naturali regionali

Costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico e ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica ed a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.

⁵ D.G.R. n. 3873/2005; D.G.R. n. 1180/2006; D.G.R. n. 3919/2007; D.G.R. n. 1125/2008; D.G.R. n. 4240/2008; D.G.R. n. 4003/2008.

⁶ La Carta del Sistema Ambientale Naturale – Aree Nucleo (SIC, ZPS, parchi, riserve naturali statali e regionali)

- Riserve naturali regionali

Costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico - ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali.

- Zone di protezione e di sviluppo controllato e zone di pre parco

Nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre - parco), nelle quali sono consentite, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive.

Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte, nelle seguenti categorie:

- a) Zone di riserva naturale regionale generale

Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore.

- b) Zone di riserva naturale regionale speciale

Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dell'ambiente naturale, del paesaggio e antropologi.

- c) Zone a destinazione silvo - pastorale o agricola

Si applica il regime di riserva naturale generale. è consentito l'esercizio, sia a cura dell'ente gestore che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in forma compatibile con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.

- d) Zone di penetrazione

Aree che, a causa di insufficiente ricezione logistica esterna al parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.

L'individuazione del parco o della riserva è fatta dagli Enti locali nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie. Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite viene redatto un piano ambientale. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica.

La Regione Veneto ha 92.914,65 ettari di territorio protetto, il 5% circa della superficie regionale.

I parchi presenti nella Regione sono:

Parchi Nazionali

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Parchi Regionali

Parco dei Colli Euganei

Parco del Delta del Po

Parco delle Dolomiti d'Ampezzo

Parco del Fiume Sile

Parco della Lessinia

Riserve Regionali

Riserva naturale Bocche di Po

Riserva naturale integrale Bosco Nordio

Riserva naturale integrale Gardesana Orientale

Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret

Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare

Riserve Naturali Statali

Bus della Genziana

Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

Monte Pavione

Monti del Sole

Piani Eterni - Errera - Val Falcina

Piazza del Diavolo - Monte Farverghera

Schiara occidentale

Somadida

Val Tovanella

Valle Imperina

Valle Scura

Vette Feltrine

Vincheto di Cellarda

Zone Umide

Valle Averta

Secondo la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, nelle zone individuate per tutte le tipologie di parco si applicano i seguenti divieti:

- apertura di nuove strade, a eccezione di quelle a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo,
- nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
- riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;
- interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
- raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche;
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a 5 cavalli effettivi;
- uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;
- abbandono dei rifiuti;
- altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati dalla legge regionale.

Restando ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici, si applicano altresì, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni, le prescrizioni individuate tra quelle di seguito elencate:

- sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- tra gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa

idrogeologica e per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;

- sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 m³/m², e comunque non oltre i 1.300 m² di altitudine;
- per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque qualsiasi trasformazione d'uso;
- non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

Il Presidente della Giunta Regionale, in casi eccezionali, può autorizzare motivate deroghe alle limitazioni stabilite, sentita la Comunità Montana o, per i territori non classificati montani, il Comune e la Commissione Tecnica Regionale.

La *Tavola 2.3.6 – Sistema delle aree protette* riporta le aree protette presenti individuati nell'area in esame.

Il sito della Centrale di Porto Tolle, interessato dagli interventi di conversione in progetto, ricade nelle immediate vicinanze ma all'esterno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po Veneto, istituito con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, il cui Piano è descritto nel § 2.5.2. La Centrale è inoltre esterna alla Riserva Naturale Bocche di Po, ubicata a circa 275 m a Nord-Est del sito.

2.4 Pianificazione di settore

2.4.1 Tutela della risorsa idrica

A livello comunitario, la Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee identificando come prioritaria la conoscenza dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici.

A livello nazionale con il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le disposizioni sulla tutela dell'inquinamento e sulla gestione delle risorse idriche sono state accorpate in un unico atto amministrativo con quelle concernenti la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione.

Relativamente alla tutela delle acque sotterranee, la Parte terza del D.Lgs. 152/2006 è stata modificata dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, in recepimento della direttiva

2006/118/Ce, che definisce i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento e le modalità di monitoraggio.

Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione, prevede che il territorio nazionale, comprese le isole minori, sia ripartito in distretti idrografici (articolo 64) con l'istituzione, in ogni distretto, di un'Autorità di Bacino distrettuale in sostituzione delle Autorità di Bacino previste dalla Legge 183/89.

L'Autorità di Bacino provvede a predisporre e quindi redigere il Piano di Bacino, con la collaborazione di comitati istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico. Il Piano ha "valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque" (art. 65).

Nelle more dell'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorità di Bacino adotta misure di salvaguardia e Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) in cui sono individuate le aree a rischio idrogeologico (art. 67).

Una volta approvato il Piano di Bacino dal Presidente del Consiglio dei Ministri con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) numero 2), le relative disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici; pertanto le Autorità competenti regionali sono tenute ad adeguare di conseguenza i rispettivi piani territoriali e programmi triennali, e tra questi anche il Piano di Tutela della Qualità delle Acque.

Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna Autorità di Bacino di rilievo nazionale saranno le Regioni a provvedere alla redazione del Piano di Gestione (D.L. 208/2008, art. 1).

Relativamente alla tutela delle acque, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la disciplina generale per la tutela delle acque dall'inquinamento (superficiali, marine e sotterranee) ed elenca una serie di obiettivi tra i quali:

- Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

- Mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
- Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Gli obiettivi devono quindi essere perseguiti applicando i diversi strumenti elencati dalla norma:

- l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie;
- l'adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

Il D.Lgs. 152/2006, con riferimento agli aspetti connessi alla fissazione degli obiettivi ambientali ed alla pianificazione, attribuisce alle Regioni i seguenti principali compiti:

- identificazione, per ogni corpo idrico significativo, della classe di qualità o della classe riferita alla specifica destinazione e conseguente individuazione e adozione delle misure atte al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, stabilendo anche termini diversi per il raggiungimento degli stessi obiettivi od obiettivi meno rigorosi;
- individuazione, in aggiunta a quelle già definite dalla normativa, delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, (aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, zone vulnerabili alla desertificazione, aree di salvaguardia della acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);
- redazione e approvazione del "Piano di Tutela delle Acque".

Si sottolinea inoltre, che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. individua gli Obiettivi di Qualità Ambientale e gli Obiettivi di Qualità per Specifica Destinazione per i corpi idrici, su tutto il territorio nazionale, e prevede il conseguimento e il coordinamento degli stessi attraverso il Piano di Tutela delle Acque come previsto dall'articolo 121. Definisce quindi

le misure per la tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, individuando pertanto sia le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, sia le misure per la tutela quantitativa della risorsa e il risparmio idrico, sia le norme per la tutela qualitativa della risorsa ed infine ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici (interventi in mare, trattamento rifiuti, acquicoltura e piscicoltura, utilizzi agronomici, ecc.). Stabilisce gli strumenti di tutela ricondotti, ai Piani di Gestione e Piani di Tutela delle Acque, all'autorizzazione degli scarichi, al controllo degli scarichi.

Il Piano di Gestione costituisce uno stralcio del Piano di Bacino, pertanto ogni distretto idrografico ne adotterà uno.

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) è lo specifico piano di settore che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi, anche le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Il P.T.A. viene redatto dalle Regioni e presentato per approvazione al Ministero e all'Autorità di Bacino, successivamente viene adottato dalle Regioni che provvedono anche alla relativa pubblicazione.

Il Piano contiene in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e relative priorità;
- il programma di verifica degli interventi previsti; gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica;
- le risorse finanziarie previste.

Pertanto, il Piano di Tutela è lo strumento definito dal legislatore per raccordare lo stato delle conoscenze delle acque con la programmazione degli interventi di risanamento e con la funzione di prescrizione delle misure di tutela dei corpi idrici, necessarie al perseguimento degli obiettivi di qualità.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente alla gestione della risorsa idrica, stabilisce inoltre le disposizioni non solo per la gestione delle risorse idriche ma anche per il Servizio Idrico Integrato per i profili concernenti la tutela dell'ambiente e della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Si sottolinea che all'articolo 144 ribadisce che le acque superficiali e sotterranee appartengono al Demanio dello Stato e che le acque costituiscono una risorsa che va

utilizzata e tutelata secondo criteri di solidarietà; pertanto va razionalizzata allo scopo di evitare inutili sprechi e di favorire il rinnovo della risorsa.

La norma stabilisce (art. 142) che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito, struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), delimitato dalla Regione in attuazione della legge 36/94, è demandata l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, che comprende l'approvvigionamento idrico, gli usi, il riuso, la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane, e anche la predisposizione ed aggiornamento del Piano d'Ambito, strumento attraverso il quale vengono definiti:

- gli obiettivi di miglioramento del servizio idrico per il raggiungimento di standard di qualità con livelli minimi del servizio;
- gli investimenti occorrenti al loro raggiungimento;
- l'ottimizzazione del sistema tariffario, con copertura dei costi e metodologie premianti l'efficienza e la qualità del servizio;
- le politiche di gestione relative al risparmio, al riuso e alla destinazione di risorse più pregiate per gli usi potabili.

Le funzioni attribuite alle Regioni, per quanto riguarda la pianificazione o programmazione di settore, comprendono:

- la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato;
- la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- l'adozione di convenzioni-tipo e dei relativi disciplinari sulla base delle quali l'Autorità d'Ambito affida la gestione del servizio idrico integrato.

Le funzioni assegnate all'Autorità d'Ambito, sempre con riferimento agli aspetti della programmazione, comprendono:

- la gestione delle risorse idriche e la programmazione delle infrastrutture idriche;
- la redazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
- la definizione delle forme di gestione del servizio idrico integrato;
- la predisposizione delle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato.

2.4.1.1 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)

Il "*Piano Regionale di Risanamento delle Acque*" della Regione Veneto (PRRA), è stato emanato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 del 1 settembre 1989, quale adempimento fondamentale alla legge 319/76, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*", che ne definiva i contenuti e le finalità.

Il PRRA individua misure da adottare in tutti i campi di azione al fine di rendere minima la produzione e l'immissione nel circuito ambientale degli agenti inquinanti.

Obiettivo dichiarato del piano è il risanamento *"calibrato"* della rete idrografica, ovvero *"il recupero e la protezione dell'ambiente idrico, compatibili con le valutazioni sociali ed economiche complessive"*.

Obiettivo fondamentale è la definizione dei limiti di accettabilità degli scarichi di pubbliche fognature e per insediamenti civili che non recapitano in fognatura, per zone omogenee di protezione, tenuto conto dello stato quali-quantitativo del recettore e del carico inquinante.

La rete idrografica veneta viene inquadrata per fasce territoriali omogenee:

- fascia montana e collinare (dolomiti del Bellunese, zone alpine e collinari lato Nord);
- fascia di ricarica degli acquiferi nell'area pedemontana (conoidi alluvionali uscenti dai bacini montani fino alla linea delle risorgive, alta zona alluvionale della pianura veneta);
- fascia di pianura, degradante verso la linea di costa con quote anche depresse rispetto al livello del mare. Qui, in quasi tutta la Provincia di Rovigo, il deflusso delle acque meteoriche avviene prevalentemente con sollevamento meccanico delle stesse nei fossi e negli scoli di bonifica artificiali;
- fascia costiera (tra le foci del Tagliamento e del Po di Levante, collegate dalla linea navigabile), ove il regime dei corsi d'acqua è direttamente influenzato dalle oscillazioni di marea e la qualità delle acque costiere dagli apporti inquinanti ed eutrofizzanti della rete idrografica.

Sono poi individuate le diverse aree di foce in Adriatico, terminali di distinti sistemi idrografici:

- Fiume Tagliamento
- Porto di Baselenghe
- Porto di Falconera
- Foce del Livenza
- Foce del Piave
- Foce del Sile
- Porti di San Nicolò, Malamocco e Chioggia
- Foce del Brenta
- Foce dell'Adige
- Foce del Po di Levante (tratto terminale del collettore idroviario dell'area centrale padana, con origine nel Mantovano)
- Delta del Po (quattro rami settentrionali e ramo del Po di Goro che separa le Province di Rovigo e Ferrara).

Il PRRA prende in esame l'intera rete idrografica naturale ed artificiale, i laghi ed i serbatoi, le acque di transizione, la laguna, le acque costiere, il vastissimo serbatoio costituito dalle falde sotterranee, nonché le interconnessioni esistenti tra detti corpi idrici.

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque suddivide il territorio regionale in 33 "Ambiti Territoriali Ottimali", all'interno dei quali dovranno essere costituiti organismi tecnico-amministrativi, con il compito della gestione, della manutenzione e dell'aggiornamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e del coordinamento della costruzione delle opere relative.

I passaggi che rendono operative le Autorità Ambiti Territoriali Ottimali (A.A.T.O.) sono:

1. definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) da parte delle Regioni; insediamento amministrativo di ciascuna A.A.T.O., soggetto istituzionale con il compito di riorganizzare il servizio idrico integrato (acquedotto, fognature, depurazione);
2. ricognizione delle strutture esistenti ad opera delle A.A.T.O., successiva redazione del Piano d'Ambito per l'adeguamento delle infrastrutture e il miglioramento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
3. affidamento da parte delle A.A.T.O. del S.I.I. ai gestori, sulla base di una convenzione/contratto;
4. attività di controllo delle A.A.T.O. rispetto alla realizzazione del Piano d'Ambito da parte dei gestori.

La Legge Regionale n.5 del 27 marzo 1998 ha individuato nel Veneto 8 Ambiti Territoriali Ottimali, ai quali si è aggiunto, con D.G.R.V. n. 2364 del 27 luglio 2006, l'A.T.O. Interregionale Lemene.

Considerando il contesto territoriale in cui si svolge l'intervento, è opportuno evidenziare che anche in base al D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in relazione ai servizi idrici integrati e ai criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche, la Regione Veneto è stata suddivisa nei seguenti otto Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.):

- Alto Veneto
- Veneto Orientale
- Laguna di Venezia
- Brenta
- Bacchiglione
- Polesine⁷
- Veronese
- Valle del Chiampo

⁷ L'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" è costituito da 52 Comuni: 50 appartenenti alla provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE).

2.4.1.2 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'art. 121, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto all'abrogato D.Lgs. n. 152/1999, individua nel Piano di Tutela delle Acque (PTA), specifico piano di settore, lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dal Titolo II della parte terza del decreto legislativo stesso. Il PTA quindi costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e contiene da un lato gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'altro le misure necessarie alla tutela quali e quantitativa del sistema idrico.

Con Deliberazione n. 4453 del 29/12/2004, integrata dalla deliberazione n. 401 dell'11/02/2005, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999.

Successivamente, sono pervenute osservazioni alle Norme Tecniche di Attuazione adottate, da oltre quaranta soggetti diversi, in particolare da parte delle Province e di alcuni Comuni.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2884 del 29 settembre 2009 sono state approvate ulteriori norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n.152/2006, artt. 18 e 19 della Legge Regionale n. 33/1985); tale delibera sostituisce la D.G.R. n. 2267 del 24/07/2007 e la D.G.R. n. 2684 dell'11/09/2007.

La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009.

Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.


Il PTA comprende i seguenti tre documenti:

- a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
- c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni:

- Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi;
- Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici;
- Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico;
- Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

L'area di indagine si colloca nell'ambito del Sottobacino N008/01 - Po: Delta – Polesine.

Il PTA identifica poi l'area del Delta del Po come "area sensibile" normata dall'art. 12 delle NTA (Figura 2.4.1); ai sensi di tale articolo, infatti, sono aree sensibili "i corpi idrici ricadenti all'interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici" e "le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso".



Fonte dati: PTA Regione Veneto

Figura 2.4.1 – Stralcio della Tavola 2 "Aree Sensibili" del PTA per l'area di interesse

In queste aree "Gli scarichi di acque reflue [...] industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli articoli [...] e 37".

L'art. 37, infatti, norma gli scarichi dei reflui industriali e, in particolare, il comma 1 dice che "Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono

soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 1⁸ riportata in Allegato B, colonna "scarico in acque superficiali". Per specifici cicli produttivi, indicati nella Tabella 2⁹ Allegato B, si applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. [...]".

L'Art. 39 delle stesse NTA norma poi le modalità per la gestione e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio a cui anche il progetto in esame deve attenersi.

Per il Bacino del Po (N0008/01), il PTA ha disposto alcune misure atte a garantire il raggiungimento di specifici obiettivi quali e quantitativi; in particolare per quanto concerne le "Misure di tutela quantitativa", tra gli obiettivi il Piano prevede anche la "Soluzione delle problematiche dovute alla presenza della centrale termoelettrica di Polesine – Camerini (Porto Tolle)", per raggiungere il quale dispone come misura "Azioni volte a garantire la portata d'acqua minima necessaria al funzionamento della centrale termoelettrica di Polesine – Camerini (Porto Tolle)".

2.4.1.3 Pianificazione del bacino del Po

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), in accordo con la Legge n. 183 del 18 maggio 1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8/08/2001).

Il "*Piano di Assetto Idrogeologico*" (PAI), assieme a vari provvedimenti ad esso collegati, raccoglie i contributi precedenti in un piano organico di mappatura delle zone di rischio, introducendo vincoli d'uso, e programmando gli interventi di messa in sicurezza, a carattere sia estensivo che puntuale, con sistemazione dei versanti e manutenzione delle opere di difesa.

Pertanto il PAI, e sue s.m.i., costituisce il principale strumento dell'azione di pianificazione e di programmazione dell'Autorità mediante il quale vengono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (art. 1); inoltre la L.183/1989 individua e definisce le finalità, i soggetti, gli strumenti e le modalità d'azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo, quindi di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli

⁸ Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, parte terza

⁹ Tabella 3/A, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte terza.

usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”.

Ferme restando le prescrizioni immediatamente vincolanti (fasce fluviali e grandi dissesti già delimitati), per quanto riguarda le disposizioni attuative del piano nel caso di piccoli dissesti e situazioni più specificatamente da valutare, spetta alle Regioni proporre eventuali necessarie proposte di aggiornamento, rinviando alle Amministrazioni comunali interessate gli accertamenti puntuali e il confronto tra le previsioni dei propri strumenti di pianificazione urbanistica in vigore, le effettive condizioni di dissesto e le situazioni rappresentate nel piano con l’atlante dei rischi idraulici e idrogeologici.

Il piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l’assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:

- il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione (PS 45);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);
- il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267), in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino.

Nel PAI l’intera area del Delta del Po, e dunque il sito della Centrale di Porto Tolle, è esclusa da prescrizioni e vincoli rimandando alla pianificazione specifica rappresentata da ***Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po***, approvato con D.P.C.M. 13 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2009, n. 75. Il PAI Delta costituisce il terzo e conclusivo Piano stralcio ordinario del Piano di bacino per il settore relativo all’assetto idrogeologico, dopo il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (D.P.C.M. 24 luglio 1998) e il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (D.P.C.M. 24 maggio 2001). Il PAI Delta è inoltre correlato con la pianificazione straordinaria (PS45 “Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione” e PS276 “Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato”).

Rispetto al quadro degli obiettivi assunti nel bacino del Po sono state inoltre individuate per il Delta azioni specifiche, in considerazione della particolare, realtà territoriale, caratterizzata dalla compresenza di habitat naturali di particolare pregio, da un assetto idraulico totalmente artificiale, che determina per il territorio un livello di rischio idraulico residuale con connotazioni specifiche, da una struttura sociale ed economica moderatamente dinamica.

La delimitazione idrografica del territorio di riferimento assunto per il PAI Delta è definita, partendo dall'incile del Po di Goro, a nord dall'argine sinistro del Po di Venezia e successivamente da quello del Po di Maistra sino al mare; a sud dall'argine destro del Po di Goro sino al mare. Il limite verso nord coincide con quello del bacino idrografico del Po, come approvato dal DPR 1 giugno 1998, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19 ottobre 1998. In questo ambito è compresa anche la Centrale di Porto Tolle, oggetto del presente studio.

Il PAI Delta è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione generale e relativi allegati
 - Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo
 - Allegato 2 – Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti
 - Allegato 3 – Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare
 - Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d'alveo del Po di Venezia
 - Allegato 5 – Analisi del rischio residuale
- Quadro degli interventi strutturali di difesa
- Programma finanziario
- Delimitazione delle fasce fluviali – cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000
- Norme di attuazione.

I rami del Fiume Po che interessano il progetto sono: il Po di Pila (tratto terminale del Po di Venezia) e il Po di Tolle.

Gli elementi che determinano le condizioni di squilibrio lungo l'asta del Po rispetto ai fenomeni di piena, trattandosi di un sistema fluviale a carattere prettamente artificiale, sono costituiti dalle condizioni di non sufficiente adeguatezza dei dispositivi difensivi presenti rispetto alle condizioni di sicurezza che si intende conseguire.

Le analisi condotte nell'ambito del PAI circa le condizioni di efficienza e funzionalità del sistema difensivo in termini di opere di contenimento dei livelli sui rami del Po e a mare hanno posto in evidenza che l'attuale assetto delle opere non è troppo lontano rispetto a quello richiesto dagli obiettivi di sicurezza posti dal Piano, che presuppongono il contenimento di un evento teorico costituito dalla contemporanea manifestazione di una piena di fiume e di una mareggiata, entrambe con gravosità corrispondente al tempo di ritorno di 200 anni.

Gli interventi strutturali proposti nel PAI e dettagliati per ciascun ramo del Po in relazione agli squilibri e alle criticità rilevate, puntano all'adeguamento del sistema difensivo rispetto all'evento di piena di progetto con riferimento alle attuali modalità di funzionamento idraulico dei rami deltizi e al conseguimento di un assetto morfologico sufficientemente stabile e compatibile con le opere di difesa stesse. Gli interventi prendono pertanto in considerazione:

- le opere di difesa sui singoli rami del delta del Po;
- le opere di difesa interne, ricadenti nelle aree intercluse tra i vari rami;
- le opere a mare.

Nel PAI si evidenzia come, le ipotesi di intervento che presuppongono una modifica delle modalità di ripartizione delle portate nei diversi rami non appaiono, alla luce delle verifiche effettuate, apportare vantaggi significativi dal punto di vista funzionale e risultano comportare costi economici maggiori.

Non sono previsti interventi strutturali che interferiscono direttamente con l'area della Centrale di porto Tolle.

Il PAI, poi, definisce la delimitazione delle fasce fluviali, funzionale all'individuazione degli alvei e dei territori interessati dai fenomeni di inondazione, in rapporto all'esigenza di prevedere misure di intervento atte sia ad assicurare il deflusso delle piene di riferimento in condizioni di sicurezza sia di controllare e diminuire il rischio residuo presente.

Con riferimento a tale duplice obiettivo il Piano contiene due tipologie di fasce fluviali:

- la **fascia di deflusso della piena**, costituita dall'alveo interessato dal deflusso e dall'invaso della piena di riferimento, è delimitata secondo il metodo di cui al D.P.C.M. 24 luglio 1998. Tale fascia, in ragione delle caratteristiche del sistema delle arginature maestre e dell'alveo da esse delimitato, assume la particolare caratteristica di estendersi, su tutti i rami deltizi, sino al rilevato arginale. Nel Piano la fascia viene pertanto definita convenzionalmente Fascia A-B
- le **aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri**, delimitate in funzione di condizioni di rischio residuale decrescente. Tali aree sono articolate come segue:
 - **Fascia di rispetto idraulico (Fascia C1)**, costituita dalla porzione di territorio che si estende dal limite esterno della fascia di deflusso (Fascia A-B) sino alla distanza di m 150 da questo, ovvero, per le difese arginali a mare, dal piede delle stesse, sino alla stessa distanza lato campagna. Nella Fascia C1 il Piano persegue l'obiettivo di individuare e attuare l'insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni di vulnerabilità per le popolazioni e i beni esposti, a garantire l'efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza, controllo e ricognizione lungo le stesse e le relative pertinenze.
 - **Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri (Fascia C2)**, costituita dalla porzione di territorio inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche, alle caratteristiche geotecniche e di affidabilità del sistema arginale. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1) sino al limite esterno della Fascia C1 interessante altro ramo. Nella Fascia C2 il Piano persegue l'obiettivo di fornire criteri e indirizzi alla pianificazione territoriale, urbanistica e

di protezione civile, nonché di integrare le misure di sicurezza a tutela delle popolazioni e dei beni esposti, anche attraverso la pianificazione di protezione civile.

L'area della Centrale di Porto Tolle si colloca in Fascia C2 (Figura 2.4.2).



Nelle fasce C2 le NTA non prevedono specifiche limitazioni d'uso e specifica comunque che (art. 11 comma 2): *"Laddove le previsioni degli strumenti urbanistici e delle loro varianti facciano riferimento ai territori della Fascia C2, l'approvazione di detti strumenti è subordinata ad una verifica di coerenza con le finalità e i contenuti del presente Piano [...] nonché con le indicazioni dei Piani di Protezione Civile di cui all'art. 7"*.

Si ricorda, poi, in merito alla Centrale di Porto Tolle, che sulla base delle conoscenze derivanti dagli studi propedeutici alla redazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta), adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 18 dicembre 2001, l'Autorità di Bacino del fiume Po, con nota del 6 marzo 2003, nell'ambito dell'istruttoria relativa al precedente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di adeguamento ambientale con alimentazione a orimulsion della Centrale di Porto Tolle, chiedeva al proponente una serie di valutazioni in merito al sistema difensivo arginale della centrale.

In data 15 maggio 2003 e in data 2 febbraio 2004, Enel provvedeva a trasmettere i chiarimenti richiesti; in particolare veniva trasmessa la relazione *"Analisi del rischio residuale per inondazioni del sito della Centrale di Porto Tolle"*. Con nota del 5 aprile 2004, l'Autorità di Bacino del fiume Po arrivava alla conclusione che l'adeguamento proposto fosse *"compatibile con le condizioni di rischio evidenziate in ragione dei margini di sicurezza garantiti dalle caratteristiche strutturali della centrale e delle opere accessorie così come rappresentate"*. Tale Relazione costituisce l'Allegato 2.4.1 del presente documento.

Nella relazione presentata all'Autorità di Bacino del fiume Po, sono state valutate le condizioni di rischio idraulico della centrale in relazione a vari scenari di inondazione conseguenti alla tracimazione e al collasso arginale per piene con tempi di ritorno pari a 200 e 500 anni. Lo studio ha evidenziato che gli argini esistenti, la cui sommità è posta a +4,00 m s.l.m., garantiscono un franco di sicurezza superiore al metro anche in caso di piene con $T_r = 500$ anni e un livello di marea allo sbocco pari a +2,05 m s.l.m.. Per l'ipotesi di collasso arginale sono stati esaminati tre diversi possibili scenari; in due casi su tre la centrale verrebbe interessata da allagamenti che comunque non ne pregiudicherebbero la funzionalità non essendo interessate da questi le opere primarie di produzione. Nel terzo caso, collasso dell'argine a fiume dell'isola di Polesine Camerini, la relazione dimostra che l'estensione dell'isola e la presenza di manufatti, come le strade, fungeranno da mitigatori dell'effetto erosivo delle acque, garantendo così la tenuta dell'argine di seconda linea che divide la centrale dall'isola e di conseguenza la non

allagabilità della centrale stessa. In tutti i casi viene garantita l'accessibilità all'impianto mediante la viabilità ordinaria.



Fonte dati: PAI Delta del Po

Figura 2.4.2 – Stralcio della Tavola delle Fasce Fluviali alla scala 1:100.000 del PAI del Delta del Po Per l'area di interesse

I 3.175 Comuni del bacino del Po vengono classificati in base a quattro classi di rischio di dissesto idrogeologico. Sono stati calcolati dapprima i valori di pericolosità compresi fra 1 e 4 (P1 moderata, P2 media, P3 elevata, P4 molto elevata), per ognuna delle 5 tipologie di dissesto (attività di trasporto di massa sulle conoidi, esondazioni, dissesti lungo le aste, frane, valanghe). L'involuppo delle 5 pericolosità di base compone e definisce, a livello comunale, la pericolosità complessiva.

Analoga procedura è stata applicata per il rischio, definito come prodotto della pericolosità P per il danno D (risultante dal prodotto del valore economico per la vulnerabilità V). Si perviene, in tal modo, alla rappresentazione cartografica denominata carta del rischio idraulico e idrogeologico, che costituisce una rappresentazione sintetica dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici.

La delimitazione delle fasce fluviali in tre gruppi completa quella individuata nell'ambito del Piano Stralcio delle fasce fluviali:

la *"Fascia A"* o *"Fascia di deflusso della piena"*, è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

la *"Fascia B"* o *"Fascia di esondazione"*, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;

la *"Fascia C"* o *"Area di inondazione per piena catastrofica"*, tipica del tratto finale del delta, è costituita dalla porzione di territorio esterna alle precedenti, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

La legge 183/89 *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istituisce le Autorità di Bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale, tra cui il bacino del Po, bacino idrografico su cui insiste l'area di Porto Tolle.

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità di Bacino è costituito dal Piano di Bacino, mediante il quale sono *"pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato"* (art.17, comma 1, legge 183/89).

Lo schema metodologico e il programma operativo generale del Piano di Bacino del Fiume Po, sono stati delineati nello Schema approvato dal Comitato Istituzionale nel dicembre 1994.

I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dall'articolo 3 comma 1, e dall'articolo 17 comma 3, della legge 183/89, che rendono conto della molteplicità e della complessità delle materie da trattare e della portata innovativa del piano.

Il legislatore ha comunque previsto una certa gradualità nella formazione del piano e altri strumenti pianificatori per la risoluzione di problemi urgenti e prioritari: gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.

Gli schemi previsionali e programmatici e le misure di salvaguardia sono atti preliminari a validità limitata nel tempo per l'individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore dell'assetto del territorio, con riferimento alla difesa del suolo. I piani stralcio sono atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.

All'adozione del piano di bacino tali precedenti disposizioni sono integrate e coordinate in un quadro unitario per l'intero territorio e per le materie di pertinenza.

L'approvazione dei piani di bacino con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4 della legge 183/89) è preceduta dall'adozione, da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino, di schemi di piano, secondo l'iter procedurale stabilito dall'art. 18 della legge 183/89, che prevede una fase di pubblicizzazione e consultazione con coinvolgimento delle Regioni territorialmente interessate.

2.4.2 Pianificazione per la gestione dei rifiuti

Con il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. è stata varata una riscrittura della normativa per i diversi settori ambientali che negli anni ha subito varie modifiche e integrazioni. All'interno del decreto, viene disciplinata la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. La parte quarta del Decreto disciplina *"la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia"*.

La gestione dei rifiuti sia urbani che speciali avviene tramite il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (P.G.R.U.)¹⁰ del Veneto, (approvato con Deliberazione n. 59 del 22 novembre 2004, e predisposto in attuazione degli articoli 19, comma 1, lettera a) e 22

¹⁰ P.G.R.U., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 in data 18 gennaio 2005 e che sostituisce Piano Regionale di Smaltimento dei rifiuti urbani approvato nel 1988.

del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuazione delle Direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e s.m.i.) e l'adozione di provvedimenti fino all'approvazione da parte della Regione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.G.R.S.) di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2000.

Con la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 " *Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*", la Regione Veneto ha riordinato, ai sensi dell'ex D.Lgs. 22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) la legislazione regionale in materia di rifiuti favorendo la riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali, nel rispetto dei principi di riduzione dell'impatto ambientale assunti dall'Unione Europea e promuovendo sistemi di gestione unitaria dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

La legge regionale 3/00 prevede la redazione dei seguenti piani:

- Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani (art.8)
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (art.10)
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art.11)
- Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (art.12).

Il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani è stato approvato dal Consiglio Regionale del Veneto nella seduta del 22 novembre 2004 con deliberazione n. 59.

In esso è stata recepita la legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 (articolo 13, comma 4), con l'adozione del piano dei rifiuti urbani di cui al D.G.R. n.451 del 15 febbraio 2000 e al D.G.R. n. 3616 del 28 novembre 2003 (Piano per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).

Contestualmente al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani sono stati approvati i singoli Piani provinciali. Con la Delibera n. 65 del 22/11/2005 è stato approvato il Piano adottato dalla Provincia di Rovigo in data 10 febbraio 2003.

Con i successivi adeguamenti alla normativa vigente, in attuazione a quanto disposto dalla L. 3/2000, sono stati scelti scenari al fine di definire le condizioni ottimali della rete impiantistica integrata per il recupero e smaltimento dei rifiuti urbani della provincia di Rovigo.

Tale scelta è stata sviluppata con i seguenti obiettivi generali:

- Garanzia dell'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi;
- Determinazione della potenzialità degli impianti necessari per un periodo di tempo pari a dieci anni.

Lo scenario "sistema integrato" prevede:

- Lo sviluppo della raccolta differenziata;
- Lo sviluppo del compostaggio;
- Il ricorso alle stazioni di travaso e/o piattaforme ecologiche;
- L'adeguamento dell'impianto di separazione meccanico-biologico per la produzione di CDR e di biostabilizzato;
- La predisposizione di una nuova discarica a fine di garantire la maggior flessibilità impiantistica;
- Non è prevista alcuna localizzazione di impianti a tecnologia complessa per il trattamento dei rifiuti.

Il Piano Provinciale R.S.U. comprende una serie di allegati tecnici tra cui l'Allegato 5 (rappresentazione degli scenari da 0 a 9) che definisce le possibili alternative; in particolare lo scenario 4 individua i vari sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento e al punto m) tratta degli Impianti di "Termoutilizzazione".

Prima dell'approvazione del piano regionale il territorio provinciale di Rovigo risultava organizzato in un unico bacino d'utenza in cui operava l'Ente di Bacino RO 1 costituito nel 1997. Dopo l'approvazione è prevista la gestione unitaria dei rifiuti da realizzarsi all'interno di un unico Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), coincidente con il territorio provinciale nel quale opererà l'Autorità d'Ambito (AdA).

Il piano conferma l'organizzazione della Provincia di Rovigo in un unico bacino (Bacino ROVIGO con codice bacino BAC R01), cui appartengono tutti i Comuni della Provincia.

La discarica di Porto Tolle (Bacino R01-A.T.O. e Sub A.T.O. RO/sub 3), in conformità al piano, risulta esaurita.

Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono site in Comune di S.Martino di Venezie e di Villadose.

In data 18 dicembre 1998, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Enel per l'utilizzo di CDR nella Centrale termoelettrica di Fusina.

Nel 2000, tale sottoscrizione, così come previsto dalla legge regionale 3/2000, si è tradotta in un provvedimento regionale di autorizzazione che ha definito le procedure da seguire in un anno di sperimentazione, i cui risultati hanno evidenziato che, a fronte di diverse quantità di CDR avviato in co-combustione con il carbone, corrispondono emissioni e inquinanti notevolmente inferiori alle soglie normative di riferimento.

Attualmente è vigente il provvedimento in cui è stata rinnovata la sperimentazione.

L'impianto di produzione di energia da C.D.R. è ubicato nel Comune di Venezia (Bacino/VE2-A.T.O. e sub A.T.O.VE/cog2) nel sito di proprietà di Enel, con una potenzialità autorizzata fino a 9 t/ora.

Il *"Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinare"* è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 157 del 25 gennaio 2000, in attuazione dell'articolo 22 dell'ex-decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3.

Nel Comune di Porto Tolle il piano individua uno dei siti cui dare priorità per l'intervento di bonifica. Si tratta di due discariche per RSU, per un volume inquinato stimato di circa 20.000 metri cubi, su cui si propone un intervento di rimozione.

Il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali"* è stato adottato dalla Giunta con deliberazione n. 597 del 29 febbraio 2000, predisposto in attuazione degli articoli 19 e 22 dell'ex-decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3.

Con la Delibera della Giunta Regionale n° 4339 del 28/12/2007 è stato affidato un incarico per la redazione della versione aggiornata del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi. Art. 199 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 11 della L. R. 21.01.2000, n. 3 e art. 92 del D. Lgs. 163/2006.

Il P.G.R.U. fatte salve le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997:

- detta le indicazioni, i criteri e le misure per la gestione dei rifiuti urbani anche con riguardo agli aspetti che interessano gli impianti e le attività di recupero.
- indica che l'effettiva realizzabilità degli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani è comunque subordinata alla verifica di fattibilità da parte dell'Autorità d'Ambito competente per territorio, in ragione dell'attualità delle esigenze di smaltimento e recupero espresse da ciascun Ambito Territoriale Ottimale.

L'art. 2 dello stesso Piano, fissa gli obiettivi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2000 e precisamente:

- a) Individua le iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché allo sviluppo del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero degli stessi;
- b) Predisporre i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, di aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per la localizzazione degli stessi in aree produttive;
- c) definisce le disposizioni volte a consentire l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari per una corretta gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale;
- d) definisce la tipologia e la quantità degli impianti di incenerimento da realizzare nella Regione.

Nel Piano vengono inoltre individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.); prima della sua approvazione il territorio provinciale di Rovigo risultava organizzato in un unico Bacino d'utenza in cui operava l'Ente di Bacino RO 1 (costituito nel 1997).

Dopo l'approvazione del presente Piano Regionale è stata prevista la gestione unitaria dei rifiuti da realizzarsi all'interno di un unico Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) coincidente con il territorio provinciale nel quale opererà l'Autorità d'Ambito (A.d.A.). L'autorità d'Ambito non può svolgere attività operative di gestione (art. 15, comma 2), ma solo di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani.

In dettaglio all'Autorità d'Ambito compete (art. 15, comma 1):

- la redazione ed approvazione del proprio programma pluriennale degli interventi, in attuazione del Piano provinciale di gestione, contenente l'indicazione della localizzazione degli impianti previsti e l'individuazione delle risorse finanziarie (art. 20, commi 1 e 2);
- la realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale o l'individuazione dei soggetti cui affidarla;
- l'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché della raccolta e trasporto, qualora i singoli comuni non si organizzino autonomamente (art. 19, comma 2);
- il coordinamento dei criteri per la determinazione della tariffa e la riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;
- l'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- la verifica della gestione operativa;
- stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali previste.

L'Autorità d'Ambito, inoltre, con riferimento alle tariffe per il conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e recupero, approva la maggiorazione necessaria per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale nonché per finanziare il programma pluriennale (art. 17, comma 7, lett. e).

Pertanto, alla Provincia sono demandate tutte le funzioni di programmazione e all'Autorità d'Ambito le funzioni di carattere organizzativo.


Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 723 del 02 maggio 2012 è stato adottato il Documento Preliminare del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, dando così avvia alla fase di Valutazione Ambientale Strategica dello stesso.

In questo documento si esprimono gli obiettivi della nuova pianificazione che risultano essere i seguenti:

- limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;

- favorire il riciclaggio;
- favorire le altre forme di recupero (quali ad esempio il recupero di energia);
- minimizzare il ricorso alla discarica;
- definire i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
- definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Secondo il documento preliminare del nuovo piano regionale, che si riferisce ai dati pervenuti con i Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) dell'anno 2009, le quantità di rifiuti speciali gestiti in Veneto sono stati circa 15.000.000 di tonnellate con la ripartizione evidenziata nella figura successiva.



Fonte dati: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti

Figura 2.4.3 – Ripartizione tra le operazioni di gestione dei rifiuti speciali pericolosi (P) non pericolosi (NP) e rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) in Veneto – Anno 2009

La quantità di rifiuti speciali pericolosi gestita in Veneto nel 2009 è illustrata nella tabella seguente in cui sono esplicitate le quantità relative a ciascuna operazione di recupero o smaltimento raggruppate per macroattività.

Tabella 2.4.2.1: RP gestiti nelle diverse macroattività in Veneto – Anno 2009

Macroattività'	Operazioni	Quantità' (t)
Recupero di materia	da R2 a R12	151.673
Recupero di energia	R1	468
Pretrattamenti	D8, D9, D13, D14	472.297
Incenerimento	D10	45.345
Discarica	D1	42.842
<i>Totale</i>		712.626

Fonte dati: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti

La quantità di rifiuti speciali non pericolosi gestita in Veneto nel 2009 è illustrata nella tabella seguente in cui sono esplicitate le quantità relative a ciascuna operazione di recupero o smaltimento raggruppate per macroattività.

Tabella 2.4.2.2 – RNP gestiti nelle diverse macroattività in Veneto – Anno 2009


Macroattività	Operazioni	Quantità (t)
Recupero di materia	da R2 a R12	4.987.463
Recupero di energia	R1	216.799
Pretrattamenti	D8, D9, D13, D14	2.007.776
Incenerimento	D10	28.708
Discarica	D1	884.103
<i>Totale</i>		8.124.849

Fonte dati: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti

Dai dati riportati in tabella risulta che il 65% dei RP viene pretrattato mentre il 61% dei RNP è avviato a recupero di materia, mentre sono le quote residue che vengono recuperate sotto forma di energia e incenerite (complessivamente inferiori al 4%).

Per quanto riguarda i rifiuti da C&D, oltre il 90% di questi viene avviato a recupero di materia e il restante quantitativo è smaltito in discarica.

Il grafico riportato nel seguito evidenzia l'andamento della gestione dei rifiuti speciali in Veneto, dove è evidente l'aumento del ricorso al recupero di materia e un decremento del ricorso alla discarica.




Fonte dati: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti

Figura 2.4.4 – Trend della gestione complessiva dei rifiuti speciali in Veneto anni 2004-2009. Le % indicano le variazioni 2008-2009

In particolare l'attività di recupero energetico è effettuata dalle attività produttive che utilizzano i rifiuti come combustibile alternativo o in concomitanza con i combustibili tradizionali. La principale industria utilizzatrice di rifiuti è quella della produzione del

cemento, seguita da quella del legno e della produzione di energia elettrica (Figura 2.4.5).

Tra i rifiuti coinvolti in questa attività è compreso il CDR (27%) utilizzato in combustione con il carbone per la produzione di energia elettrica nella centrale ENEL di Fusina (VE).



Fonte dati: ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti

Figura 2.4.5 – Attività economiche che svolgono R1 – Anno 2009

Nel quadro sopra delineato, ben si inserisce il programma di aumento della quantità di rifiuti destinati a recupero dalla Centrale di Porto Tolle secondo gli obiettivi documentati nel Sistema di Gestione Ambientale.

Nella produzione di energia di origine termoelettrica con desolforatori il quantitativo preponderante di rifiuti è costituito dal gesso, una quota sensibile è inoltre rappresentata dalle ceneri di combustione.

Le attuali modalità di conferimento del gesso, prevalentemente fuori Regione dovrebbero modificarsi, con minore movimentazione di prodotto, per la nascita anche in Veneto di aziende per la produzione di manufatti tipo cartongesso.

Per quel che riguarda le ceneri, le percentuali di riutilizzo sono indicate in media pari all'80%, anche se possono variare sulla base dei contratti che Enel e gli altri produttori concludono con i principali riutilizzatori, ovvero i produttori di cemento e di calcestruzzo.

In linea teorica, l'intera produzione di ceneri, e quindi anche il restante 20%, potrebbe essere riutilizzata.

Per quel che riguarda specificatamente la Centrale di Porto Tolle attualmente le categorie di rifiuto potenzialmente producibili sono le seguenti:

Destinazione	Tipo	Classificazione
Discarica autorizzata	Rifiuti urbani misti	non pericoloso
	Vetro	
	Altri tipi di plastica	
	Altri tipi di isolanti	
	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	
Recupero / discarica	Fanghi da trattamento effluenti	
	Ceneri pesanti	
Recupero di materia	Imballaggi in legno	
	Legno	
	Misti da costruzioni e demolizioni	
	Ferro e acciaio	
	Alluminio	
	Cavi	
	Altro materiale elettronico fuori uso	
Discarica autorizzata	Trasformatori con PCB	
	Altri rifiuti oleosi	
	Materiali isolanti contenenti amianto	
	Materiali con mercurio	
	Vernici con solventi organici non alogenati	
	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti con mercurio	
Recupero energetico	Oli isolanti di trasmissione calore esauriti ed altri liquidi con PCB PCT	
	Altri rifiuti oleosi con PCB PCT	
	Materiale da pulizia serbatoi di stoccaggio oli	
	Altri oli da circuiti idraulici	
	Accumulatori al piombo	
Consorzi obbligatori	Oli di trasmissione ed ingrassaggio non contenenti componenti organici clorurati	
	Recupero di materia	Ceneri leggere da olio

Ogni rifiuto è classificato all'origine con codice CER su apposito modulo dal responsabile dell'attività che lo ha prodotto, e stoccato separatamente nei depositi di destinazione.

Le modifiche proposte porteranno ad una diversa composizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da processo, come meglio definito nel seguito.

La novità sostanziale sarà data dalla produzione di gesso in seguito all'introduzione del sistema di desolfurazione dei fumi e di ceneri derivanti dalla combustione del carbone e dai processi di abbattimento con i filtri a manica.

Di seguito si riportano alcune iniziative che Enel porrà in atto al fine di consentire la riduzione della produzione e il riutilizzo-riciclaggio, in coincidenza con quanto indicato tra l'altro nel piano regionale di gestione dei rifiuti speciali vigente:

- recupero del gesso prodotto nell'impianto di desolfurazione dei fumi;

- riutilizzo delle ceneri leggere derivanti dalla combustione del carbone nell'industria dei cementi e dei calcestruzzi;
- riutilizzo delle ceneri pesanti derivanti dalla combustione del carbone in sottofondi stradali;
- incentivazione degli esecutori delle opere per incoraggiare l'impiego di calcestruzzi prodotti ottenuti impiegando ceneri di combustione, compatibilmente con i requisiti di carattere tecnico, richiesti per la realizzazione dei manufatti.

Per la parte di competenza della pubblica amministrazione:

- nei contratti di appalto di opere pubbliche e nei contratti di affidamento di lavori nei quali si prevede l'impiego di calcestruzzi, inclusione di apposite clausole che obblighino l'esecutore a fare ricorso, per quota parte da definire, a calcestruzzi realizzati anche con ceneri provenienti da centrali termoelettriche;
- nei capitolati d'appalto inerenti opere regionali potrebbe essere previsto l'impiego di calcestruzzi prodotti facendo ricorso alle ceneri purché con caratteristiche tecniche, compatibili all'utilizzazione.

2.4.3 Tutela e risanamento dell'atmosfera

L'inquinamento atmosferico può avere origine naturale o antropica, in quest'ultimo caso è generato dall'immissione in aria di sostanze di varia natura, rilasciate da impianti civili e/o industriali, in quantità e di qualità tali da modificare le caratteristiche dell'aria stessa.

L'inquinamento atmosferico può potenzialmente risultare dannoso per la salute della popolazione e per i beni pubblici e/o privati, per questo motivo sono state adottate norme di legge volte a tutelare sia la salute dei cittadini, sia l'integrità dei beni esposti all'atmosfera.

Le linee d'azione sviluppate, tra loro complementari, riguardano la regolamentazione delle emissioni dagli impianti industriali e la definizione dei valori limite e dei valori obiettivo per la concentrazione in aria delle varie sostanze inquinanti.

Attraverso il citato DPR 203/88, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina generale finalizzata alla protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale stabilendo, fra l'altro, i valori limite e i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, oltre ai relativi metodi di campionamento per analisi e valutazioni.

Il quadro delineato dal DPR 203/88 è stato completato e modificato in seguito da diversi interventi normativi, fra cui si ricordano il DPCM 21 luglio 1989, di attuazione e interpretazione del DPR 203/88 stesso e il DM 12 luglio 1990 " Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione" che stabilisce le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti, così come definiti dal combinato disposto dell'art. 2, comma 10, del DPR 203/88 e dal punto 9 del citato DPCM 21 luglio 1989.

Relativamente alle emissioni degli impianti industriali, il riferimento legislativo vigente è rappresentato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., la cui parte sesta prevede, la sostituzione e l'abrogazione della precedente normativa in materia di emissioni in atmosfera, rappresentata dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 "Attuazione delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183".

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce anche le limitazioni alle emissioni per i "microinquinanti" ovvero tutte quelle sostanze, diverse dai macroinquinanti, generalmente presenti in concentrazioni molto basse nelle emissioni in atmosfera, che includono sia specie inorganiche (metalli pesanti), sia organiche (IPA, COV).

In aggiunta ai riferimenti normativi sopra citati, il BREF - Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plant - della Commissione Europea, del luglio 2006, ripreso dal DM del 1 ottobre 2008 pubblicato sulla GU del 3 marzo 2009 "Linee Guida per l'individuazione delle MTD per i GIC" costituisce uno strumento di approfondimento delle conoscenze tecnologiche del settore e si configura come una linea guida, proponendo un'elencazione delle tecniche disponibili ritenute le migliori oggi disponibili (MTD) dal punto di vista tecnico-economico e delle prestazioni ambientali che sono conseguibili, e propone dei livelli di emissione indicativi provenienti da impianti dotati di MTD che rappresentano medie giornaliere sperimentalmente misurate in condizioni di funzionamento standard e carico medio degli impianti.

Per quanto riguarda specificatamente la qualità dell'aria, il quadro normativo di riferimento è definito dal D.lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" (pubblicato nella G.U. n.216 del 15/09/2010 Suppl. Ord. n.217 in vigore dal 30/09/2010). Tale Decreto va ad abrogare il DM 2 aprile 2002 n.60 ed il D.Lgs. 183/2004 senza modificare i valori limite o obiettivo indicati nei citati decreti abrogati.

Il Decreto Legislativo 155/2010 assegna ancora alla Regione il compito di valutare preliminarmente la qualità dell'aria secondo un criterio di continuità rispetto all'elaborazione del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria, al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di criticità in relazione ai valori limite previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici, in linea con quanto già disposto dall'abrogato D.Lgs. 351/99.

L'approvazione da parte del Consiglio Regionale del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera", con Deliberazione n.57 dell'11 novembre 2004 (pubblicato nel BURV n.130 del 21/12/2004), soddisfa gli obblighi di programmazione territoriale

inizialmente previsti dal D.P.R. 203/88 (abrogato dal D.Lgs. 152/2006) ed ora definiti nel D.Lgs. 155/2010. L'adozione del Piano ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle Province e dei Comuni un quadro aggiornato e completo della situazione attuale e di presentare una stima sull'evoluzione dell'inquinamento dell'aria nei prossimi anni, oltre a stabilire una serie di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici, tra le quali particolare attenzione è stata posta nello sviluppo della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle emissioni nelle città ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti.

Nella fase di attuazione del PRTRA si è resa necessaria l'adozione di uno strumento tecnico per verificare il livello di attuazione e valutare l'efficacia delle azioni per il risanamento/mantenimento della qualità dell'aria adottate o che si prevede di adottare. A tale proposito, con deliberazione n. 1408 del 16 maggio 2006 la Giunta Regionale ha approvato un "Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM10" pubblicato nel BURV n. 51 del 06/06/2006.

Sulla base del PRTRA, la Regione Veneto con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell'aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare.

Ad integrazione delle aree individuate ai sensi del D.Lgs. 351/99, , individua ulteriori aree da risanare e soggette a particolari interventi di tutela. Infatti l'area del Delta del Po rientra tra queste aree, essendo una zona di notevole importanza per la presenza del Parco Regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, su un'estensione di circa 12.000 ettari.

La revisione della zonizzazione da parte della Regione Veneto e l'eventuale identificazione di nuove zone si basa essenzialmente sulla valutazione dei seguenti elementi:

- superamenti dei valori limite indicati dal Decreto 60/2002, poi confermati dal D.Lgs. 155/2010 che lo ha abrogato, per SO₂, NO₂, CO e O₃ e registrati nel quinquennio 1996-2001 e per PM₁₀, benzene e IPA registrati nel triennio 1999 – 2001, a partire dai rilevamenti di un insieme significativo di stazioni di misura fisse e mobili afferenti alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria presente nel territorio regionale (gestita da ARPAV);
- presenza di zone del territorio con più di 250.000 abitanti e/o di aree densamente popolate;
- caratteristiche dell'uso del suolo.

In base ai superamenti sia del valore limite sia della soglia di allarme, riscontrati dall'analisi dei dati delle varie postazioni di misura, sono state individuate quattro categorie di aree a differente grado di criticità: zona A, zona B, zona C e zona D per le


quali la Regione Veneto prevede l'applicazione di precisi provvedimenti, azioni dirette e integrate per il miglioramento della qualità dell'aria.

Dal momento che, però, la zonizzazione del territorio regionale non può essere condotta solo attraverso tali verifiche puntuali e non essendo ancora disponibile un inventario regionale delle emissioni, il Piano ha preso in considerazione, ai fini della zonizzazione, anche altri criteri territoriali come il numero degli abitanti, la densità di popolazione e la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo.

Le aree produttive sono state identificate a priori come zone A e, per ognuna di esse, sono state individuate le azioni da intraprendere per la riduzione delle specifiche emissioni (Cap.6 del Piano)

I principali ambiti produttivi presenti sul territorio regionale sono i seguenti (Figura 2.4.6):

- l'area del polo industriale di Marghera;
- l'area del polo conciario;
- l'area dei cementifici (Comuni di Este e Monselice);
- l'area del Delta del Po;
- il distretto del mobile trevigiano (Mottense-Opitergino-Quartiere del Pieve);
- il distretto del mobile veronese (Bovolone-Cerea).



Fonte dati: Piano Regionale di Risanamento della qualità dell'Aria

Figura 2.4.6 – Ambiti produttivi regionali

La Centrale di Porto Tolle ricade all'interno dell'ambito produttivo dell'area del Delta del Po.

All'interno di una stessa area la Regione Veneto prevede piani ed azioni differenti a seconda della criticità accertata per ciascun inquinante, definita secondo i criteri indicati nell'art.5 del Decreto Legislativo 351/99, poi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 155/2010.

Dalla lettura delle mappe riportate nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera si evince che l'area all'interno della quale ricade la Centrale di Porto Tolle è stata indicata come zona C, ossia un'area a basso rischio di superamento dei valori limite per la quale sono comunque previste misure utili al contenimento degli inquinanti atmosferici. Tuttavia, poiché l'area di Centrale ricade all'interno dell'area del delta del Po, ambiti produttivo individuato come zona A, per essa si applicano tutte le "misure di carattere generale", le "azioni integrate" e le "azioni dirette" previste dal Piano per tale zona.

In particolare, per l'area del Delta del Po sono previste una serie di azioni specifiche derivanti dai protocolli d'intesa stipulati tra Enel e Regione Veneto, in base ai quali Enel si è impegnata, fra le altre iniziative, ad intervenire sulla esistente rete di monitoraggio della qualità dell'aria come meglio dettagliato nel seguito nel capitolo 6 "Sistemi di Monitoraggio". Infatti durante l'incontro tra Enel, ARPA Emilia Romagna e ARPA Veneto del 05/05/2010 sono state stabilite modifiche alla configurazione dell'esistente RRQA. Inoltre, per integrare le analisi strumentare e quindi avere un quadro più completo della qualità dell'aria, Enel si è impegnata anche a realizzare un progetto di biomonitoraggio terrestre, meglio dettagliato nel seguito nel capitolo 6 "Sistemi di Monitoraggio".

Ai fini della verifica del piano regionale è previsto, entro il 31 marzo di ciascun anno, che l'ARPAV trasmetta alla Segreteria regionale per l'ambiente una valutazione dettagliata sull'andamento annuale delle concentrazioni degli inquinanti misurati dalle centraline fisse e mediante campagne di controllo specifiche, in tutto il territorio regionale specificatamente per le zone A e B individuate nel piano valutando anche gli eventuali scostamenti dagli obiettivi e, più in generale, il rispetto della normativa.

Le opere di trasformazione in progetto non si pongono in contrasto con le indicazioni del Piano Regionale di risanamento della qualità dell'aria e rispetteranno le azioni specifiche previste dal Piano e derivanti dal protocollo di intesa ancora valido.

2.4.4 Tutela dall'inquinamento acustico

La legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 prevede l'applicazione di limiti massimi assoluti per il rumore nell'ambiente esterno. Detti limiti derivano dalla zonizzazione acustica, cioè dalla suddivisione del territorio in sei classi rappresentative di altrettanti livelli di accettabilità dell'inquinamento acustico, che ogni comune dovrebbe attuare. I valori dei limiti sono definiti, per ogni classe, nell'Allegato al

DPCM 14 novembre 1997: in tabella B sono riportati i valori da non superare per le "emissioni", cioè per il rumore prodotto da ogni singola "sorgente"¹¹ presente sul territorio, mentre in tabella C sono riportati i valori limite da non superare per le "immissioni", per il rumore cioè determinato dall'insieme di tutte le sorgenti presenti nel sito. In

Tabella 2.4.1.3 e in Tabella 2.4.1.3 sono riportati sinteticamente tali valori limite, espressi come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A relativo al tempo di riferimento diurno o notturno ($L_{Aeq,TR}$).

Tabella 2.4.1.3 - Valori limite di emissione (tabella B del DPCM 14 novembre 1997) - Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00÷22.00)	Notturmo (22.00÷06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2.4.1.3 - Valori limite assoluti di immissione (tabella C del DPCM 14 novembre 1997) – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00÷22.00)	Notturmo (22.00÷06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Nella Tabella 2.4.1.3/I, tratta dall'allegato al DPCM 14 novembre 1997, viene riportata la caratterizzazione in termini descrittivi delle classi acustiche.

¹¹ Per "sorgente" si intende anche un insieme di sorgenti acustiche purché appartenenti allo stesso processo produttivo o funzionale.

Tabella 2.4.1.3/I - Descrizione delle classi acustiche (tabella A del DPCM 14 novembre 1997)

Classe I	Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere scolastiche aree destinate al riposo ed allo svago aree residenziali rurali aree di particolare interesse urbanistico parchi pubblici ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali ed uffici con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie le aree portuali le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Con riferimento ai limiti di emissione il decreto stabilisce che *“i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”*. Le verifiche del rispetto dei limiti di emissione, quindi, dovendo essere effettuate in spazi utilizzati da persone e nello stesso tempo nelle immediate vicinanze della sorgente sonora, si intendono riferite unicamente a punti ubicati sul confine di proprietà degli impianti.

Indipendentemente dalla presenza di zonizzazione la legge prevede inoltre, per ogni singola sorgente che concorre alla determinazione delle immissioni, la verifica del rumore introdotto all'interno degli ambienti abitativi adottando il criterio differenziale. La differenza aritmetica tra i livelli sonori che si instaurano all'interno degli ambienti abitativi tra la condizione in cui la sorgente in esame risulta attiva e quella in cui viene disattivata, non deve superare i 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in quello notturno.

Nel caso di studi previsionali, una stima del valore del livello differenziale di immissione è ricavabile dalla differenza aritmetica tra il valore del rumore ambientale in condizioni post operam ed il livello di rumore residuo, valutati in esterno alle abitazioni. Il trasferimento di tale stima previsionale all'interno del fabbricato presuppone la conoscenza delle caratteristiche di isolamento acustico di facciata dell'edificio.

La valutazione del criterio differenziale risulta problematica dal punto di vista sperimentale in quanto le verifiche devono essere attuate esclusivamente per mezzo di misura diretta all'interno delle abitazioni private.

Il decreto 11 dicembre 1996 esonera le centrali in esercizio dalla verifica del rispetto del criterio differenziale, a patto che siano rispettati i valori assoluti d'immissione. Gli impianti di nuova costruzione, invece, debbono essere sottoposti a tale verifica.

Nel settembre 2004 il Ministero dell'Ambiente ha emanato una circolare¹² che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti legati alla applicazione del criterio differenziale, anche per gli impianti a ciclo produttivo continuo, quali appunto le centrali elettriche. Nel testo si precisa che, nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), situazione questa non espressamente contemplata dall'art. 3 del decreto 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

Il decreto 16 marzo 1998 infine definisce le tecniche di rilevamento da adottare per la misurazione dei livelli di emissione ed immissione acustica, della impulsività dell'evento, della presenza di componenti tonali e/o di bassa frequenza.

Tra gli altri decreti attuativi emanati a seguito della Legge Quadro si segnala il DPR 30/03/2004, n. 142¹³. Quest'ultimo testo riveste una notevole importanza poiché regola l'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali, che costituiscono una delle principali fonti di rumore, ed attua quanto previsto dal DPCM 14.11.97. In tale decreto si evinceva infatti che le sorgenti sonore costituite dalle arterie stradali, all'esterno delle rispettive fasce di pertinenza¹⁴, "concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione", mentre, all'interno di queste, esse sono regolamentate da apposito decreto, per l'appunto, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

Questo documento, sulla falsariga dell'analogo decreto per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459), stabilisce, all'Allegato 1, l'estensione delle fasce di pertinenza (Fascia di pertinenza acustica) per le diverse tipologie di infrastruttura¹⁵ sia esistenti che di nuova

¹² Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - circolare 6 settembre 2004 - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

¹³ DPR 30/03/2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

¹⁴ Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

¹⁵ Infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto

realizzazione ed indica i valori limite di immissione diurni e notturni delle infrastrutture stradali per ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e per gli altri ricettori all'interno della fascia di pertinenza.

Normativa Regionale

La DGR 21/09/93 n. 4313 "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" fornisce appunto indicazioni generali per la realizzazione del piano di zonizzazione acustica. La redazione del piano può avvenire attraverso l'applicazione di alcuni principi che tuttavia non sono da ritenersi vincolanti, ma che il decreto stesso indica quali indirizzi da intraprendere in senso generale. Il decreto pertanto fornisce i seguenti criteri per l'individuazione delle classi acustiche:

- Classificazione tramite punteggi parametrici
- Classificazione diretta
- Classificazione secondo PRG
- Classificazione strade ferrovie
- Fasce di rispetto.

La Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico" stabilisce le disposizioni attuative della legge n. 447/1995 in relazione tra l'altro a: modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente, procedure e i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, modalità per la predisposizione della documentazione di impatto acustico.

Un altro testo di riferimento è la LR 13/04/01 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112" che, alla Sezione VII, tratta di tutela dell'inquinamento acustico. Sono ribadite le competenze delle province e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in relazione ad esempio ai criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico e alla formazione/aggiornamento dei tecnici competenti.

Stato di attuazione della zonizzazione acustica comunale

Il Comune di Porto Tolle ha approvato il proprio Piano di Classificazione Acustica Territoriale (PCAT) con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 17 febbraio 2011.

L'impianto normativo alla base del PCAT del comune di Porto Tolle, oltre alle citate norme nazionali (L. 447/95) e regionale (L.R. 21/99), è costituito dalla già citata DGRV

legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni: A. autostrade, B. strade extraurbane principali, C. strade extraurbane secondarie, D. strade urbane di scorrimento, E. strade urbane di quartiere, F. strade locali

n°4313/1993 “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione del territorio secondo le classi previste nella tab.1 al D.P.C.M. 1 marzo 1991”.


Sulla base della suddetta normativa, il PCAT recepisce la necessità di non frammentare il territorio comunale in aree non omogenee o eccessivamente dissimili, qualora confinanti, al punto tale da generare difficoltà nella fase successiva di gestione del territorio in senso acustico.

Il D.G.R.V. n. 4313 al paragrafo 3, infatti, prevede la creazione di fasce di transizione per consentire il graduale passaggio del disturbo acustico dai limiti della zona inferiore ai limiti della zona superiore.

Per la classificazione acustica del territorio del Comune di Porto Tolle si sono adottate fasce progressive di transizione, della larghezza di 25 m ciascuna e con progressione di classe in classe fino al congiungimento di zone contigue con differenza di classe superiore a 1; pertanto ad esempio, il passaggio da una zona in Classe V a una zona in Classe II avviene con due fasce di transizione contigue, larghe 25 m ciascuna, di Classe IV e di Classe III.

Nella fascia di transizione, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dB(A) al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

La figura successiva riporta lo stralcio della Tavola del PCAT per l'area della centrale e per il centro abitato di Pila, situato a Nord dell'impianto termoelettrico.



Fonte dati: PCAT del Comune di Porto Tolle

Figura 2.4.7 - Stralcio della Tavola di zonizzazione acustica del Comune di Porto Tolle per l'area di interesse e dettaglio dell'abitato di Pila

Il PCAT per l'area d'interesse assume le caratteristiche seguenti:

- L'area della centrale Enel è collocata in Classe VI - Aree esclusivamente industriali.
- L'area agricola ad Ovest dell'impianto, comprendente le abitazioni situate lungo Via Ciro Menotti è inserita in Classe III – Aree di tipo misto.
- Le zone ad Sud e a Est dell'impianto sono inserite in Classe I – Aree particolarmente protette, come pure l'area a ridosso dell'argine, fatta eccezione per un ridotto tratto in classe III.

- L'area a Nord del fiume Po è inserita generalmente in Classe I, con l'eccezione dell'abitato di Pila e di una porzione di territorio, di forma all'incirca triangolare, in cui esso è ricompreso. Si segnala inoltre una zona in classe IV a Nord di Pila (mercato ittico in località Barbamarco).
- Il centro abitato di Pila è compreso in classe III, come anche la zona del Villaggio Pescatori.
- L'area portuale in località Pila (porto mercantile-commerciale) è classificata in Classe IV, tenuto conto delle aree a carattere commerciale al servizio delle aree portuali e di quanto previsto dal D.G.R.V. 4313/1993.
- In corrispondenza dell'interfaccia tra zone di classificazione diversa sono state definite fasce di transizione acustica progressive di ampiezza pari a 25 m. È il caso ad esempio del contatto tra l'area industriale della centrale con la classe rurale ad Est e con la classe I ad Ovest e a Sud del contatto tra l'abitato di Pila in classe III e l'area in classe I circostante.
- L'unico asse viario significativo, costituito dalla S.P. 37, di collegamento tra il centro abitato di Porto Viro e il centro abitato di Cà Venier, e da quest'ultimo fino al centro abitato di Pila, è stato indicato con le relative fasce di pertinenza, mediante area ombreggiata. La strada provinciale è stata considerata come appartenente alle "extraurbane secondarie" di categoria C_b. Tale tipologia è dotata di una prima fascia A di rispetto, di ampiezza pari a 100 m, seguita da una seconda fascia B di rispetto di ampiezza pari a 50 m. Per le strade di tipo E - urbana di quartiere e F - locale, la fascia di rispetto, fissata dal D.P.R. 30 marzo 2004 n.142, è pari a 30 m. Le fasce di rispetto devono essere riferite esclusivamente alle sorgenti acustiche derivanti dal traffico stradale; per le sorgenti presenti nelle aree di classificazione acustica, anche se ubicate in adiacenza alla strada, si applicano i limiti specifici delle rispettive aree.

Il progetto in esame tiene conto delle indicazioni fornite dal PCAT, garantendo il rispetto dei limiti da esso imposti.

Rilievi sperimentali contestuali al PCAT

Nella relazione tecnica di accompagnamento a PCAT, al paragrafo 6, sono riportati i risultati di alcune misure fonometriche eseguite sul territorio comunale. Si riportano quelle relative alla località di Pila, le uniche che ricadono nell'area di interesse.

Come dichiarato, le misure effettuate indicano che il traffico è la principale fonte di rumore. I valori di L_{Aeq} rilevati a breve distanza dalla strada risentono dei passaggi veicolari. I valori di LA90, che caratterizzano comunemente il rumore di "fondo" della zona monitorata, risultano ridotti; in entrambi i casi, essi risultano inferiori a 40 dB.

Località: PILA							
	MaxP	MaxL	MinL	L10	L50	L90	Leq
Via Curtatone di fronte a scuola elementare (a 20m da mezzeria strada)	102,2	72,0	33,5	53,5	42,5	37,0	49,2
Via Curtatone (a 7m da mezzeria strada)	99,8	76,7	33,5	61,5	43,0	36,5	59,0

2.4.5 Tutela dall'inquinamento luminoso ed elettromagnetico

Nell'aprile 2000 la Direzione Generale degli Studi del Parlamento Europeo ha riconosciuto l'impossibilità, sulla base dello stato attuale degli studi in materia, di definire gli effetti a lungo termine delle radiazioni elettromagnetiche, raccomandando alle Autorità competenti di intraprendere azioni di tutela dei cittadini in base al principio di precauzione, in particolare rivolte alla protezione dalle radiazioni assorbibili da telefonia cellulare e antenne radiotelevisive, considerate oggi le principali fonti di esposizione.

Il dibattito ruota intorno alla fissazione dei limiti di esposizione al campo magnetico, ritenendosi non necessaria, da un punto di vista protezionistico, una rivisitazione dei limiti per il campo elettrico.

La raccomandazione del luglio 1999 della Unione Europea agli Stati Membri, riprendendo le linee guida dell' "International Commission on Non Ionizing Radiation Protection" (ICNIRP), indicava 100 μ T come livello di riferimento non prescrittivo per il limite di induzione magnetica in zone di permanenza prolungata.

A livello nazionale, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ha definito per la prima volta (in uno strumento legislativo) gli "obiettivi di qualità" e i "valori di attenzione" per la tutela dagli ipotizzati effetti a lungo termine, richiamando l'applicazione del principio cautelativo.

La legge 36/01, per frequenze di campo comprese tra 0 Hz e 300 GHz, prevede la fissazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, dei:

- limiti di esposizione, da non superarsi in alcuna condizione;
- valori di attenzione, da non superarsi negli ambienti adibiti a permanenze prolungate;
- obiettivi di qualità, valori limite ovvero criteri localizzativi, prescrizioni e incentivi volti alla mitigazione dell'esposizione.

Alle Regioni spetta l'elaborazione dei Piani di Risanamento per il graduale adeguamento delle fonti emissive ai limiti di esposizione ivi fissati, oltre che la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV.

I Comuni sono chiamati ad adottare un regolamento urbanistico per gli insediamenti residenziali volto a minimizzare l'esposizione della popolazione, mentre il controllo e la vigilanza per l'attuazione della legge è demandata a Comuni e Province mediante le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

Per gli elettrodotti con tensione nominale superiore a 150 kV, dovrà essere presentata dai gestori al Ministero dell'Ambiente una proposta di risanamento, rispettosa dei termini

fissati per l'adeguamento a norma e coerentemente con il piano di risanamento regionale.

La legge prevede inoltre, l'emanazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti, impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", definisce il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici.

Il Decreto inoltre, in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, dispone:

- il valore di attenzione di 10 μT , da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, per l'induzione magnetica;
- l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi elettrodotti, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Vengono infine fissati i criteri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti facendo riferimento all'obiettivo di qualità, la cui metodologia di calcolo è stata stabilita dal Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del 29.05.2008 " *Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*", pubblicato sul S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 05.07.2008.

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17, recante " *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*".

Con tale legge la regione ha inteso promuovere:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivati;
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale;
- la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

In attuazione dell'art. 3 della citata l.r. 17/2009, la Giunta regionale ha approvato, con Deliberazione n. 1820 del 8 novembre 2011, l'elenco delle associazioni a carattere almeno regionale aventi a scopo statutario lo studio e il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.

L'art. 5 della L.R. 17/2009 individua, tra i compiti dei Comuni, quello di dotarsi del *Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso* (PICIL), che è l'atto comunale di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale, con gli obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone ed il risparmio energetico.

Gli impianti di illuminazione esterna della Centrale di Porto Tolle saranno adeguati a quanto richiesto dalla normativa, con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 9 - *Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna* della L.R. 17/2009, tenendo evidentemente sempre conto della necessità di mantenere individuabile a distanza l'elevazione del camino.

La L.R. 17/2009 prevede aree di salvaguardia intorno agli osservatori astronomici professionali e non, con limitazione delle emissioni luminose verso l'alto da un raggio di 25 km per i primi a 10 km per i secondi, l'area di Porto Tolle risulta distante da suddetti centri, elencati in allegato alla legge.

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione esterna della Centrale di Porto Tolle sono e resteranno perfettamente adeguati alle norme di buona gestione, tenendo evidentemente conto della necessità di mantenere individuabile a distanza l'elevazione del camino.

I criteri per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna verranno definiti dal Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso, previsto dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 e non ancora emanato,

che dovrebbe definire altresì le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette.

2.4.6 Piano regionale dei trasporti: il sistema idroviario

Gran parte della rete nazionale di navigazione interna coincide con il Po e con le idrovie ad esso collegate. Si tratta di un sistema vasto, dalle enormi potenzialità, sia commerciali che turistiche, oggi ampiamente sottoutilizzato.


In questo campo il nostro Paese sconta un notevolissimo ritardo rispetto ai partner europei, dove la modalità idroviaria si è sviluppata insieme con gli insediamenti industriali, creando quello stretto rapporto di reciproca interdipendenza indispensabile per un efficiente funzionamento del sistema.

Nel Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, per ottenere un sistema dei trasporti coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sicurezza, stabiliti dall'UE, si individua un articolato ventaglio di azioni, tra le quali: rilancio del trasporto di cabotaggio, dando piena attuazione ai progetti delle "autostrade del mare", utilizzazione delle vie fluviali, sviluppo del trasporto combinato strada-rotai, sviluppo del cabotaggio internazionale e dello "short sea shipping", liberalizzazione e privatizzazione dei mercati nei settori aereo, marittimo, ferroviario e autostradale, rilancio della proposta europea della costituzione delle "freeways ferroviarie" e la pronta attuazione delle direttive europee in materia di sviluppo delle ferrovie comunitarie, trasporto delle merci pericolose per ferrovia e/o nave, utilizzo dei prezzi come strumenti per la regolazione della congestione e delle esternalità ambientali.

Per conseguire questi obiettivi il Piano individua un Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), inteso come insieme integrato di infrastrutture sulle quali si effettuano servizi di interesse nazionale ed internazionale, costituenti la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle persone e delle merci. Nello SNIT è ricompresa anche la rete idroviaria padano-veneta così come definita in attuazione della legge 380/90.

Lo sviluppo della navigazione lungo le idrovie padane e il corso principale del Po costituisce quindi un obiettivo prioritario.

Il tracciato del Sistema Idroviario Padano Veneto è stato approvato, assieme al Piano Poliennale della sua attuazione, dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 25 giugno 1992.



Fonte dati: http://www.arni.it/attivita/sistema_idroviario.htm

Figura 2.4.8 – Schema del sistema idrovia rio padano-veneto

Le idrovie del Sistema Idroviario Padano Veneto oggi in esercizio per il traffico di merci e per navigazione turistica sono le seguenti:

- Po da Pavia a mare (esiste un traffico regolare di merci solo nel tratto a valle di Cremona, svolgendosi tra Pavia, Piacenza e Cremona, come sul Ticino, solo movimenti locali di inerti e limitata navigazione turistica a causa della limitazione imposta alla navigazione dai bassi pescaggi e dalla non funzionalità della conca di Isola Serafini – PC, per l’abbassamento dell’alveo del fiume)
- Cremona – Volta Grimana 245 Km
- fiume Mincio da Mantova al Po 21 Km
- Canale Po - Brondolo (dal Po a Chioggia) 19 Km
- Idrovia Litoranea Veneta: da Portegrandi a foce Isonzo 127 Km (solo navigazione da diporto)
- Canale Milano - Cremona, da Cremona a Pizzighettone 14 Km
- Idrovia Ferrarese (da Pontelagoscuro a Portogaribaldi) 70 Km
- Idrovia Fissero - Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante 135 Km (da Mantova – al mare).

Le esperienze nordeuropee, ma anche di altri Paesi, mettono in evidenza come (sotto gli aspetti economici, dell’impatto ambientale e della sicurezza) il trasporto fluvio-marittimo si dimostra più conveniente rispetto alla ferrovia e alla gomma, tanto nei costi di infrastrutturazione quanto in quelli di esercizio, risultando inoltre meno oneroso dal punto di vista della produzione di esternalità (inquinamento, effetti sulla salute, modificazione ambientale, etc.), i cui costi vengono addossati alla collettività. La bassa velocità e la scarsa elasticità di questo tipo di trasporto, nonché la necessità di ridurre le

rotture di carico, ne limitano la competitività a tratte che superino una certa distanza e ad alcune categorie merceologiche, generalmente a basso valore in rapporto alla massa come materie prime sfuse, granaglie, legnami da costruzione, prodotti siderurgici ed energetici, oppure carichi pericolosi, trasporti eccezionali e, di recente, anche container. Nonostante le evidenti limitazioni e in considerazione delle convenienze e opportunità sopra richiamate e della necessità di ridurre quanto più possibile il trasporto su gomma, gli indirizzi dell'Unione Europea, fatti propri dal Ministero delle Infrastrutture, stabiliscono una scala di priorità che vede ai primi posti le modalità di trasporto delle merci sull'acqua, seguite dalla ferrovia e come ultima scelta la strada. Le notevoli potenzialità del sistema idroviario del Po sono oggi ostacolate da problemi di natura infrastrutturale. Inoltre il fatto che, dato il cronico ritardo in cui versa nel nostro Paese lo sviluppo della modalità fluviale, la logistica e gli insediamenti industriali siano organizzati su altro genere di vettori, rende estremamente complesso stabilire quanta parte del trasporto che si effettua oggi su ferro e gomma possa effettivamente trasferirsi sul fiume, anche nel momento in cui esso venga portato a una piena efficienza funzionale.

Il progetto di trasformazione della Centrale di Porto Tolle prevede l'utilizzo del carbone e la messa in funzione di nuovi impianti di desolfurazione, denitrificazione e depolverizzazione dei fumi, con la conseguente movimentazione di una quantità di materiali, quantificabile, in entrata, in 4.500.000 tonnellate/anno di carbone, 350.000 tonnellate/anno di biomassa, 140.000 tonnellate/anno di calcare, 10.000 tonnellate/anno di urea (prodotta a Ferrara) e, in uscita, in 230.000 tonnellate/anno di gesso dalla desolfurazione dei fumi e 440.000 tonnellate/anno di ceneri da trasportare verso destinazioni diverse per le attività di recupero.

L'approvvigionamento delle materie prime della centrale, date le quantità in gioco, sarà effettuato tramite infrastruttura idroviaria che, oltre ai noti generali vantaggi, può giovare di una infrastruttura infinitamente meno congestionata rispetto alla modalità su gomma (la ferrovia non raggiunge Porto Tolle).

Come detto, le idrovie padano-venete sono nettamente sotto utilizzate. Il passaggio previsto per servizio alla Centrale di Porto Tolle, tra approvvigionamento e smaltimento, rappresenta un incremento compatibile con le potenzialità dell'infrastruttura in termini assoluti.

L'impatto sul paesaggio è altrettanto ridotto. L'esperienza Nord europea, dove l'intensità del traffico fluviale è molto più elevata che in Italia, mostra come questa modalità di trasporto tenda a farsi essa stessa paesaggio, entrando in una relazione positiva con l'ambiente circostante.

Per quanto concerne i volumi in uscita (ceneri secche e gessi) il progetto ipotizza di trasportare via terra un quantitativo variabile tra il 25% ed il 75% delle ceneri e del gesso

in funzione della situazione di mercato locale che al momento del conferimento effettivo dei materiali, ed il complementare via chiatta fluviomarittima.

2.4.7 Piano regionale delle attività estrattive

Dopo gli interventi di trasformazione dell'impianto, l'abbattimento degli ossidi di zolfo nelle torri di lavaggio della Centrale di Porto Tolle comporterà l'impiego di una quantità di calcare in pezzatura pari a circa 140.000 tonnellate/anno di produzione estera, la cui logistica di conferimento alla Centrale di Porto Tolle è descritta nel quadro di riferimento progettuale.

La gestione di tali impianti non richiederà dunque prodotti di cava di provenienza regionale e pertanto non inciderà sull'uso del territorio pianificato dalla normativa regionale e locale di settore in materia di attività estrattive, fabbisogni e movimentazione dei materiali di cava.

Nello stesso paragrafo sono altresì considerate le modalità di movimentazione del gesso, prodotto di reazione dei medesimi desolforatori.

Il funzionamento della centrale termoelettrica e degli impianti connessi non comporta l'utilizzo di altri materiali di cava o da escavazione, se non per contingenti e limitate necessità di cantiere o per la risistemazione delle aree asfaltate e della viabilità di pertinenza dell'impianto.

Nella Regione Veneto le attività estrattive sono disciplinate dalla legge regionale 9 agosto 1988 n. 41 *"Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali (...)"* e dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 *"Norme per la disciplina delle attività di cava"*.

La legge 44/82 regola rigidamente le attività di cava ai fini di un corretto uso delle risorse per la migliore tutela del territorio dagli impatti connessi alle attività di coltivazione.

Richiamandosi ai principi del decentramento delle competenze le funzioni amministrative ed autorizzatorie sono delegate alle Province, in conformità alla pianificazione regionale e locale di attuazione, ovvero ai seguenti strumenti di settore:

- Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC);
- Piano Provinciale delle Attività di Cava (PPAC);
- Programma Provinciale di Escavazione (PPE).

Per il rilascio di autorizzazioni alla escavazione di materiale da cava è richiesta la predisposizione di un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase estrattiva che della *"ricomposizione ambientale del sito"*.

Gli organi tecnici consultivi sono costituiti dalla Commissione Tecnica Regionale per le attività estrattive e dalla Commissione Tecnica Provinciale per le attività di cava.

2.4.8 Normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale

La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa volta a prevedere e valutare l'impatto sull'ambiente di progetti (pubblici o privati) di impianti e/o opere individuati dal D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. ii..

Finalità della legge è assicurare che nei processi decisionali di approvazione dei progetti vengano perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:

- tutela della salute;
- miglioramento della qualità della vita umana;
- conservazione della varietà delle specie;
- conservazione dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione;
- garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità.

La Regione Veneto con legge 26 marzo 1999, n. 10 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale*", (le cui maggiori modifiche risiedono nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*", nella legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, nella legge regionale 13 aprile 2001 n. 19, nella legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 e nella legge regionale 28 dicembre 2004) ha dato attuazione al D.P.R. 12 aprile 1996 (oggi abrogato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dotandosi di uno strumento completo e, per molti aspetti, innovativo per la determinazione degli impatti conseguenti le opere di propria competenza.

La Legge Regionale n. 10/99 non è in contrasto con il D.Lgs. 152/06 parte seconda, come modificato dal D.Lgs. 4/08 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06*" e dal D.Lgs. 128/10 "*Modifica alle parti I, II e V del D.Lgs. 152/06*".

In particolare la legge regionale 10/99 ha suddiviso in maniera articolata le categorie progettuali previste dalla norma nazionale, in base al criterio dell'ubicazione ma anche della amministrazione competente. Soglie dimensionali ridotte caratterizzano le opere ubicate in aree naturali protette (allegati B1 e B2) ma anche quelle ricadenti in aree definite "*sensibili*" (Allegato C3); per maggiori livelli dimensionali alcune opere non obbligate sono sottoposte ad analisi preventiva di assoggettabilità a VIA (Allegato C4). Tale fase di "*screening*" è uno degli aspetti innovativi della legge veneta, come anche la procedura di "*scoping*" che, su richiesta del proponente, porta alla definizione preliminare delle informazioni di particolare interesse per l'Autorità competente e dunque dei contenuti specifici dello studio di impatto ambientale da redigere. Le categorie progettuali obbligatoriamente sottoposte a VIA sono ripartite dalla Regione Veneto in base alla possibilità di contestuale autorizzazione definitiva, ottenimento di nulla osta, pareri, assensi, di competenza regionale (allegati A1 e B1) o provinciale (allegati C3 bis e B2). Le Province, tramite l'apposito organo tecnico istruttore

(Commissione Provinciale VIA), sono infatti competenti per le procedure di valutazione indicate negli allegati B2, C3, C3 bis e C4, salvo si tratti di localizzazione con effetti interprovinciali o di impatto interregionale, nel qual caso la competenza torna agli uffici regionali.

Oltre ai nuovi impianti, opere o interventi indicati nei citati allegati, sono sottoposti a VIA anche i progetti di ampliamento o le modifiche che comportino il superamento delle soglie dimensionali ivi indicate ovvero ove la variante comporti un incremento dimensionale superiore al 25%. Con deliberazione della Giunta Regionale del 15 maggio 1999 sono state approvate le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure previste dalla legge 10/99, con le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Riguardo i progetti per cui la legge prevede la VIA "*nazionale*", secondo quanto indicato al capo V della legge regionale 10/99, il parere di competenza regionale viene espresso dalla Giunta Regionale dopo applicazione della medesima procedura di valutazione e partecipazione pubblica prevista alla stessa norma, da parte della Commissione Regionale VIA.

Le norme regionali di aggiornamento della L.R. 10/99 sono:

- D.G.R. 308 del 10/02/09 - Primi indirizzi applicativi in materia di VIA di coordinamento del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con la L.R. 10/99;
- D.G.R. 327 del 17/02/09 - Ulteriori indirizzi applicativi in materia di VIA di coordinamento con il D.Lgs. 152/06 s.m.i. e la L.R. 10/99;
- DGRV 1539 del 27 settembre 2011.

2.5 Rapporti con indirizzi e strumenti di programmazione e pianificazione locali

2.5.1 Piano di Area del Delta del Po

Il piano riguarda il Delta del Po, area di grande rilevanza geografica, storica e ambientale, definito dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come area di tutela paesaggistica e come tale soggetta ad apposito Piano di Area con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.

In precedenza, l'intero delta era stato vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto 1° agosto 1975, decreto che vietava ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterassero lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici fino all'adozione da parte della Regione di un piano paesaggistico o di un piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Nel 1986 l'approvazione da

parte della Regione Veneto, della prima stesura del Piano di Area, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 431/85, sottopone il territorio interessato a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale.

Il Piano di Area del Delta del Po è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 1.000 del 5 ottobre 1994. Il Piano di Area comprende i territori comunali di Rosolina, Contarina, Donada, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine e parte dei territori comunali di Loreo e Papozze; stabilisce le direttive, le prescrizioni e i vincoli per la salvaguardia del paesaggio e la fruizione del patrimonio esistente, nonché direttive volte all'incentivo delle attività economiche.

Il piano, se da un lato va ad individuare chiaramente le cosiddette "aree invariati" o di rigida tutela (dune fossili, bosco planiziale, etc.), dall'altro ricerca soluzioni di sviluppo che siano "competitive" sul mercato e contemporaneamente compatibili con l'ambiente. Al riguardo si pensi al sistema legato alla nautica diportistica o ancor meglio all'individuazione di aree di possibile sviluppo economico. Di fatto il Piano di Area, pur essendo indirizzato prevalentemente a finalità di tutela, comprende norme e direttive volte:

- all'utilizzo economico delle potenzialità esistenti, siano esse naturalistiche, ambientali o umane;
- agli incentivi alle attività produttive;
- alla fruizione del patrimonio esistente, come fattore promozionale di attività compatibili.

Sostanzialmente vengono confermate le principali scelte di carattere regionale sul sistema produttivo e infrastrutturale e per quanto riguarda l'agricoltura, esso prevede la possibilità d'insediamento di varie attività integrative per il miglioramento della vita degli agricoltori.

Il Piano di Area ribadisce e fa sempre salve le opere per la sistemazione idraulica avente lo scopo di:

- mantenere e consolidare le esistenti opere di presidio;
- favorire il deflusso delle acque di piena, limitandone i livelli idrometrici;
- mantenere l'attuale ripartizione delle portate nei diversi rami deltizi, senza creare squilibri o modifiche non controllabili;
- conservare e possibilmente aumentare una congrua superficie allagabile per espansione in periodi di piena ed evitare pericolose incisioni dell'alveo;
- favorire il ripascimento dei litorali e degli scanni, orientando il trasporto solido e consolidando i depositi alluvionali di nuova formazione.

Nel contesto del Piano di Area la Centrale di Porto Tolle è collocata "nell'Area della centrale termoelettrica" (art. 53), circondata a Nord dal "Ramo deltizio" del Po di Pila

(art. 13) ad Est dalla zona di “Alveo senili del Po” (art. 15) e “Bonelli” (art. 7) a Sud e Ovest da una zona di “Paesaggio agrario delle grandi bonifiche privo di vegetazione arborea” (art.58), con le seguenti indicazioni:

1. Direttive

Per l’area interessata dalla centrale termoelettrica e dalle relative attrezzature di servizio in località Polesine-Camerini, il Comune e le Autorità competenti definiscono le operazioni più opportune per abbattere l’impatto negativo creato da tutti quegli elementi detrattori dell’ambiente, dall’inquinamento delle acque, dell’aria e del rumore, anche attraverso la riconversione del combustibile utilizzato dalla centrale termoelettrica, riconoscendo nel contempo la valenza tecnologica per la presenza di impianti produttivi presenti come elementi di differenziazione dell’utilizzo del territorio. Il Comune, inoltre, d’intesa con le Autorità interessate, prevede l’esercizio di attività di tipo agricolo, di allevamento in grado di inserirsi correttamente nel contesto circostante, mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dai processi produttivi della centrale termoelettrica.

2. Prescrizioni e vincoli

Nel quadro degli obiettivi di miglioramento ambientale e di differenziazione dell’utilizzo del territorio sono consentiti, ove previsto dal Piano Energetico Nazionale, ampliamenti della capacità produttiva della centrale termoelettrica purché essi comportino una riduzione dell’impatto determinato dagli elementi detrattori dell’ambiente o realizzino soluzioni tecnologiche innovative anche per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

Il Piano di Area è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Sussidi operativi, contenenti direttive relative a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiale, sistemazione a verde, etc.
- Elaborati grafici di progetto:
 - Tav. 1 (1:50.000) Sistemi e ambiti di progetto
 - Tav. 2 (n. 31 fogli) (1: 10.000) Sistemi e ambiti di progetto
- Norme Tecniche di Attuazione contenenti:
 - direttive da osservare nell’adeguare i piani di settore di livello regionale e gli strumenti territoriali urbanistici e i piani di settore di competenza degli Enti locali;
 - il complesso delle prescrizioni e dei vincoli che automaticamente prevalgono e si sostituiscono alle prescrizioni difformi dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli Enti locali.

I contenuti del Piano di Area sono raggruppati in:

- Sistema lagunare e litoraneo
- Sistema paesistico-ambientale
- Sistema dei beni storico culturali
- Sistema di valorizzazione turistica
- Sistema del corridoio afferente la Strada Statale n. 309 "Romea"
- Sistema insediativo e produttivo
- Unità del paesaggio agrario.

Per ogni sistema, le direttive e le prescrizioni devono essere recepite dalla Provincia in sede di stesura del PTP e dai Comuni interessati per adeguare i propri strumenti urbanistici, allegando adeguati proutari che forniscano per ogni parte del territorio comunale analoghe prescrizioni e vincoli in ordine a:

- caratteristiche morfologiche del territorio e degli insediamenti;
- caratteristiche planivolumetriche, tipologiche, architettoniche e edilizie degli interventi;
- modalità di esecuzione degli interventi e delle infrastrutture (tecnologie, materiali, tipi di arredo, etc.);
- modalità di conservazione del paesaggio.

In particolare i Comuni debbono attuare le direttive del Piano di Area e recepire le specifiche disposizioni contenenti prescrizioni immediatamente operanti. I contenuti del Piano di Area prevalgono, in caso di contrasto, sui contenuti del PTRC.

2.5.2 Piano del Parco del Delta del Po

2.5.2.1 Nascita del Parco

L'avvio della tutela dell'area del delta del Po fu dato da Italia Nostra con un convegno nell'ottobre 1968 a Pomposa. Tale stimolo venne poi raccolto dalla Regione Emilia Romagna che nel 1988 approvò l'istituzione di un Parco Regionale. Naufragata successivamente l'idea di un'intesa tra Veneto ed Emilia Romagna, per la realizzazione di un Parco Interregionale, e l'iniziativa del Ministero dell'Ambiente, per l'istituzione di un Parco Nazionale in attuazione alla delibera Cipe dell'agosto 1988, con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, anche la Regione Veneto ha istituito il Parco Regionale del Delta del Po.

La porzione di Delta che ricade nel parco emiliano è stata inserita nella *Lista del patrimonio mondiale* stilata dall'Unesco, durante la sessione dell'apposito comitato tenutosi a Marrakech il 2 dicembre 1999, in Marocco; al nuovo sito è stata attribuita la denominazione "Ferrara, città del Rinascimento, e il suo delta del Po", in quanto costituisce un'integrazione del sito della città estense, già presente nella Lista dal 1995. Nella motivazione il Comitato esalta il pregio di un ecosistema naturale straordinario, strettamente collegato dall'uomo alla città fra il XIV e il XVI secolo.

Inoltre, su iniziativa del Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna, il 6 settembre 2002 si è costituita l'Associazione internazionale dei parchi deltizi - "Delta chiama Delta"-, che rappresenta il primo network internazionale di zone tutelate dalla Convenzione di Ramsar. Lo statuto, che gode del patrocinio del Ramsar Bureau, è stato siglato dal Parco Regionale della Brière (Francia), dal Parco Delta del Po dell'Emilia-Romagna, dall'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, dalla Riserva Naturale della Biosfera del Delta del Danubio (Romania) e dal Parco Naturale Delta dell'Ebro (Spagna).

L'Associazione è nata per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle aree costiere e deltizie in un contesto internazionale, mediante progetti di interesse comune ed occasioni di incontro e confronto permanenti, quali "Ramsar Cop 8 – Conference of the Contracties Parties" svoltasi a Valencia, "Mediterre" la 1° Fiera dei Parchi del Mediterraneo, organizzata da Federparchi a Bari, "MedCoast" Workshop Internazionale tenutosi a Ravenna; nel contesto del quale, nell'edizione 2003, si è svolto a Comacchio il Convegno dal titolo "Cambiamenti Climatici e impatti prevedibili nei delta: una nuova sfida per la conservazione delle aree protette". In questa occasione l'Associazione Delta chiama Delta ha presentato ufficialmente la Carta di Comacchio, approvata dal proprio Consiglio Direttivo.

Il territorio del Delta rientra nell'ambito del Parco Regionale del Delta del Po, istituito dalla Regione Veneto con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36. Questa legge è stata promulgata, in seguito all'emanazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (che all'articolo 35 ha stabilito che le Regioni Veneto ed Emilia Romagna provvedessero ad istituire il Parco Naturale Interregionale del Delta del Po) e facendo riferimento al "Piano di Area del Delta del Po", approvato dallo stesso Consiglio Regionale in data 5 ottobre 1994. La gestione del Parco è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la suddetta legge e denominato Ente Parco Delta del Po.

La Regione Emilia Romagna ha istituito nel 1988 il suo parco regionale nei territori delle Province di Ravenna e Ferrara.

Il Parco del Delta del Po della Regione Veneto si estende per circa 12.000 ettari dal ramo del Po di Goro, a sud, fino alla foce dell'Adige, a nord. I Comuni del Delta, che fanno parte del parco, ricadono tutti in Provincia di Rovigo e sono: Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e, in modo marginale, Adria, Loreo, Corbola e Papozze.

Il parco comprende:

- il corso principale del Po (Po di Venezia e Po di Pila);
- le dune di Ariano Polesine (Dune di San Basilio) e di Porto Viro;
- il 50% dell'estensione delle valli del Delta del Po;
- l'area a sud del Po di Pila, esclusa la laguna del Basson;

- l'oasi di Ca' Mello e il biotopo Bonelli;
- l'area del Bacucco confinante con la Provincia di Ferrara;
- l'area degli Scanni, escludendo la fascia perimetrale per una larghezza di 30 metri.

2.5.2.2 Pianificazione e progetti del Parco

Il Parco nasce con tre principali obiettivi:

- Tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po;
- Promuovere le attività economiche dell'area purché compatibili con l'ambiente circostante;
- Contribuire a migliorare la qualità di vita delle comunità locali.

La Legge n. 36/97, redatta nel pieno rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, in particolare del MedWet, programma comunitario per la protezione delle zone umide del Mediterraneo, mette in luce un aspetto del Delta che ha sempre avuto un grande peso nella sua storia: l'interazione tra uomo e ambiente. I *"valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po"* vengono, infatti, definiti *"risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori"*.

Numerosi sono dunque i progetti promossi dall'Ente Parco:

- Percorso della memoria. Progetto per la valorizzazione degli itinerari di interesse archeologico e del paesaggio storico nella Regione Veneto.
- D.G.R. 2631 del 18/09/2002 - Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette. Esercizio 2002. Recupero e conservazione della quercia di San Basilio; progetto di acquisto terreni in località Grillara e Marchiona.
- D.G.R. 1159 /2003 -Interventi per la conservazione e la tutela della natura nelle aree naturali protette. Esercizio 2003. Progetto di acquisto terreni nelle dune fossili di Donada.
- Progetto "Coast to coast"- INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000/2006.
- WETLANDS II - Gestione integrata delle zone umide - Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIB (2000/2006) – CADSES.
- Valorizzazione dell'immagine storico-culturale e promozione turistica del territorio del Delta del Po. Progetto di Cooperazione Interterritoriale nell'ambito del Programma Comunitario LEADER+ (2000/2006).
- Programma Comunitario LEADER + 2000/2006. Attività di promozione, di comunicazione di marketing per il territorio deltizio.
- Piano di Sviluppo Rurale 2002: realizzazione di strutture per l'informazione e l'educazione ambientale presso la tenuta Gozzi e le Dune di Donada; riqualificazione ambientale delle golene di Ariano nel Polesine e Santa Maria in Punta; cartografia e studio delle aree boscate all'interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
- PROGETTO LIFE 2004 - Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon.

- Progetto “Parco a scuola” Laboratori di formazione rivolto ai docenti con metodologie di lavoro e contenuti sul territorio del Parco attraverso l’approfondimento di 4 ambienti particolarmente significativi.

Il riferimento per la redazione del Piano del Parco del Delta del Po è costituito dal Piano di Area del Delta del Po, approvato nel 1994 con provvedimento del Consiglio Regionale, e precedentemente analizzato. Nelle aree esterne alla perimetrazione del Piano del Parco e comprese nel Piano di Area del Delta del Po si applicano esclusivamente le disposizioni del Piano di Area.

Ad oggi il Piano del Parco risulta essere in fase di studio. In particolare, con l'approvazione del Documento Preliminare è stato formalmente avviato il processo di Valutazione Ambientale Strategica del piano, caratterizzato dalla redazione di una Relazione ambientale preliminare che mette in luce le principali criticità ambientali e territoriali nell'area, connesse all'azione di pianificazione e dall'avvio di una fase di consultazione pubblica aperto alla Comunità del Parco in primis e agli abitanti dei comuni appartenenti al Parco Delta del Po Veneto.

In particolare il Piano Ambientale Delta del Po non individua particolari prescrizioni per l’area (Figura 2.5.1) indicando solamente nell’elaborato n. 8 “Sviluppo sostenibile per il delta del Po” il percorso navigabile e il Porto peschereccio a sud dell’area.



Fonte dati: Parco del Delta del Po Veneto

Figura 2.5.1 – Stralcio della Tavola 2 di zonizzazione del Parco (aggiornamento giugno 2010) per l’area di interesse

Il Piano avrà lo scopo di perimetrare l'area del Parco, la zonizzazione del territorio (zone archeologiche, zone destinate ad infrastrutture, zone di conservazione, restauro, recupero, ecc.), di scegliere gli interventi da attuare sul territorio, di perimetrare le aree da sottoporre a tutela e riconoscere i corpi idrici da risanare oltre che valutare una serie di altre attività legate al rispetto e alla tutela dell'ambiente.

Gli obiettivi, generali e specifici, così come desunti dalla Relazione preliminare al Piano del Parco sono così articolati:

<i>Endogeni</i>	
<i>Obiettivi generali</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Tutela del territorio e degli elementi naturalistici di pregio	Valorizzazione turistica: - Turismo balneare - Nuovi punti di interesse turistico nell'entroterra
Salvaguardia complessiva del Delta	- Portualità minore - Valorizzazione culturale (rete del sapere)
Sviluppo socio-economico	- Sistema ricettivo
	Potenziamento infrastrutturale: - Portualità - Rete di navigazione interna - Prescrizioni per l'utilizzo di vie d'acqua - Attrezzature e infrastrutture ad uso collettivo - Individuare edifici esistenti da destinare ad usi pubblici
	Sviluppo del settore primario: - Certificazione ambientale delle filiere produttive - Certificazione di qualità del prodotto - Valorizzazione attività tipiche: pesca, caccia e artigianato - Zonizzazione del territorio agricolo - Individuazione di filari, alberi, siepi, cespugli, ecc.
<i>Esogeni</i>	
<i>Obiettivi generali</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Perimetrazione del Parco	Valutazione biotopi: - Distinguere biotopi a evoluzione naturale e a trasformazioni orientate o a gestione collettiva
Confronto con piani sovraordinati (PTRC, PTCP, Programma energetico provinciale)	- Indicazioni sulle scelte energetiche - Azioni flessibili per mitigare le ripercussioni sul territorio
Sinergia con PAT e strumenti di azioni a livello comunale	- Valorizzazione identità locali

Il Piano del Parco non prevede, tra le nuove ipotesi di zonizzazione elaborate nel documento di gennaio 2009 e nel documento di giugno 2010, variazioni nella classificazione dell'area interessata dalla centrale termoelettrica e dai percorsi delle chiatte di approvvigionamento della stessa, in quanto vengono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Il piano consente inoltre la conversione a carbone della Centrale, così come riportato all'art. 30 della L.R. 36/1997 "Norme per l'istituzione del parco regionale del Delta del Po", come modificato dalla L.R. 5 agosto 2011 n. 14:

"Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;

a-bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di

entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l'abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a)"

2.5.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 21 aprile 2009. Il Piano è stato poi approvato dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione n. 683 del 17 Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 22/05/2012. Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012, i criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

Il PTCP rappresenta uno strumento di programmazione che fornisce un quadro razionale di sviluppo del territorio e costituisce un punto di riferimento per i soggetti economici, sociali e culturali, sia pubblici che privati, che operano sul territorio provinciale.

Il PTCP persegue le finalità indicate dall'art. 2, comma 1, della L.R. 11/2004, e in particolare:

- a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- c) la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
- d) l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- e) la messa in sicurezza del territorio dai rischi geologici, idraulici e idrogeologici;
- f) il coordinamento delle dinamiche del territorio provinciale con le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee.

La struttura normativa, che segue l'articolazione in sistemi (sistema della difesa del suolo, sistema ambientale naturale, sistema delle infrastrutture e della mobilità, sistema produttivo, sistema insediativi residenziale, sistema del primario), esalta il ruolo del coordinamento che intende assumere il PTCP, che si affida quasi esclusivamente agli

istituti dell'indirizzo, e della direttiva per formulare obiettivi specifici e per individuare azioni idonee a realizzare il disegno complessivo che è stato delineato per il futuro del Polesine.

Il PTCP è efficace decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (art. 8, comma 3 delle NTA del Piano).

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:


- Relazione generale;
- Relazione del quadro conoscitivo;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Elaborati grafici:
 - tavola 00: Quadro degli obiettivi
 - tavola 0: Il Polesine negli scenari nazionali ed europei - scala 1:200.000
 - tavola 1: Vincoli e pianificazione territoriale – scala 1:50.000
 - tavola 2: Fragilità – scala 1:50.000
 - tavola 2.a: Sicurezza idraulica e idrogeologica – scala 1:50.000
 - tavola 3: Sistema ambientale naturale – scala 1:50.000
 - tavola 4: Sistema insediativo-infrastrutturale – scala 1:50.000
 - tavola 4.a: Mobilità lenta: itinerari ciclabili e vie navigabili scala 1:50.000
 - tavola 4.b: Mobilità lenta: ipostrade – scala 1:50.000
 - tavola 5: Sistema del paesaggio – scala 1:50.000
 - tavola 6: Tutele agronomiche e ambientali – scala 1:50.000
 - tavola 6.a: Ambiti e direttrici di sviluppo del sistema primario – scala 1:50.000.
- Banca dati contenente il quadro conoscitivo e le informazioni degli elaborati di piano riassunte nel documento "Sintesi Temi" e strutturate in:
 - gruppo a_Cartografia;
 - gruppo c_QuadroConoscitivo;
 - gruppo e_Progetto.

Il territorio della Provincia di Rovigo rappresenta, all'interno di quello della Regione Veneto, una realtà che va a caratterizzarsi fortemente proprio per la specificità delle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Ai fini del presente studio, di seguito si riporta l'analisi della cartografia concernente le tematiche paesaggistiche ed ambientali approfondite nel Piano ed eventualmente corredate di norme tecniche di attuazione.

Dalla Tavola 1 del Piano (di cui la seguente Figura 2.5.2 riporta lo stralcio per l'area di interesse), di tipo descrittivo e volta ad individuare i beni e gli ambiti soggetti a vincoli derivanti da normative e pianificazioni territoriali di ordine superiore, si evince che l'area di Centrale, nella quale sono previsti gli interventi in progetto, ricade:

- nell'ambito sottoposto a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Bene paesaggistico;
- nell'area sottoposta a tutela del PAI;
- marginalmente, nella parte Nord, nell'ambito di Rete Natura 2000 (ZPS: "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto cod.IT3270017");
- marginalmente, nella parte Nord, nell'ambito dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche a tutela paesaggistica (Parco Regionale del Delta del Po).

Il percorso delle chiatte per l'approvvigionamento della centrale invece ricade pienamente nei tre ambiti sopra indicati.



Ambiti sottoposti a regime di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

-  Bene paesaggistico
-  Bene paesaggistico

Rete Natura 2000

-  Siti di importanza comunitaria
-  Zone a protezione speciale

Pianificazione di livello superiore

-  Piano d' Area del Delta del Po
-  Area sottoposta a tutela PAI
-  Ambito dei parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche a tutela paesaggistica

Figura 2.5.2 – Stralcio della Tavola 1 del PTCP della Provincia di Rovigo

La Tavola 2 del PTCP riporta le fragilità del territorio e tra queste si individua anche la stessa centrale di Porto Tolle, intesa come potenziale elemento di "fragilità ambientale". Infatti, il PTCP nell'art. 133 " *riconosce come fragilità ambientali i fattori che sono fonte, anche solo potenziale, di inquinamento, di alterazione sostanziale o comunque di rischio per il territorio o la sua popolazione*".


Il PTCP, quindi, fornisce indirizzi per il settore energetico (art. 137), e cioè: " *La Provincia accoglie gli obiettivi definiti nel Protocollo di Kyoto e dal Programma U.E. 20,20,20 per il contenimento dell'emissione di gas inquinanti, e persegue la loro diretta attuazione incentivando e sostenendo il risparmio energetico, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e a basso impatto ambientale.*" Inoltre, la Provincia "[...] *incentiva e sostiene l'utilizzo di impianti solari termici, geotermici, termodinamici, fotovoltaici o comunque il ricavo di energia da fonti rinnovabili, ad alta efficienza energetica o a maggiore compatibilità ambientale, come le biomasse, oltre che alla cogenerazione.*" Infine, la "[...] *Provincia, [...], persegue la diminuzione delle pressioni esercitate dagli impianti di produzione energetica sulle diverse risorse ambientali, sia all'interno che all'esterno della provincia.*".

La Tavola 2a, invece riporta il sistema di sicurezza idraulici e idrogeologica a cui è sottoposto il territorio di interesse (Figura 2.5.3).

L'area della centrale si colloca nella Fascia C del PAI del Delta del Po; il PTCP (art. 19) " *recepisce integralmente tutte le norme disposte dai Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico che comunque, in caso di contrasto, prevalgono sulle norme dettate per le aree esondabili o a ristagno idrico, sia a livello provinciale che comunale.*".

In parte il sito di centrale è interessato da " *aree esondabili o di ristagno idrico*" individuate ai sensi dell'art. 15 delle NTA. In base all'art. 17 " *I Comuni, nel determinare i contenuti dei propri strumenti urbanistici, individuano, d'intesa con le Autorità ambientali competenti in materia idraulica, la perimetrazione delle aree esondabili o a ristagno*

idrico e il relativo grado di pericolosità, tenendo conto di quanto previsto dagli specifici piani di settore, e, previo specifico studio idraulico, individuano, adottano e realizzano, prima prima dell'urbanizzazione delle aree stesse, tutte le misure e gli interventi idonei ad attenuare in maniera consistente le fragilità e i pericoli connessi a cause geologiche, idrauliche e idrogeologiche." In queste aree il Comune evita "la realizzazione di locali a quota inferiore al piano stradale o al piano campagna medio circostante; è ammessa la realizzazione di tali locali a seguito di certificazione da parte dei Consorzi di Bonifica che gli stessi, in relazione al grado di pericolosità delle aree, non saranno soggetti a pericoli di infiltrazioni o di allagamento".



Altre criticità

- Limite di risalita del cuneo salino
-  Aree esondabili o a ristagno idrico

PAI DELTA- Autorità di Bacino nazionale del Fiume Po

-  Fascia A - Fascia di deflusso della piena
-  Fascia B - Fascia di esondazione
-  Fascia C - Area di inondazione per piena catastrofica

Opere di difesa

-  Idrovora
-  Opera di difesa a mare

VINCOLI DA R.D. 3267/1923

-  Vincolo Idrogeologico

Figura 2.5.3 – Stralcio della Tavola 2a del PTCP della Provincia di Rovigo

Per ciò che concerne il Sistema ambientale naturale (Tavola 3 di cui si riporta uno stralcio in Figura 2.5.4), negli ambiti di tutela naturalistica e ambientale, il Piano riconosce nell'area di Centrale la presenza di aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica di origine spontanea, presenti nel territorio e di aree boscate definite come "altre" (art. 23 delle NTA).

Per le prime il Piano esplicita direttive volte al perseguimento, da parte delle pianificazione comunale, di tutele quantitative e qualitative, prevedendo espresso divieto di modificare la loro consistenza (art. 24 delle NTA).





Figura 2.5.4 – Stralcio della Tavola 3 del PTCP della Provincia di Rovigo

La Centrale, inoltre, è circondata da aree appartenenti alla rete ecologica denominate come "Aree Nucleo", definite dall'art.22 delle NTA come "aree che presentano i maggiori valori di biodiversità e che come tali sono individuate da norme o provvedimenti di livello comunitario, nazionale e regionale; vi rientrano le Aree Protette ai sensi della Legge 394/91, le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Importanza Comunitaria, le Zone Speciali di Conservazione;". In queste aree i Comuni (art. 25) "[...], con i propri strumenti urbanistici, disciplinano il territorio su cui insistono le Aree Nucleo nel rispetto della normativa sovraordinata dettata dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o dai piani ambientali delle aree protette ovvero, in assenza di dette fonti, conformemente alle rispettive misure di conservazione individuate da disposizioni regionali e alla normativa statale di riferimento."

Più in generale, per il Sistema ambientale naturale, il PTCP assume come obiettivo primario il mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi, della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali, la salvaguardia della diversità delle forme di vita, degli ecosistemi e delle specie, tutelandone gli ambienti fondamentali, e sottopone le attività antropiche a verifica di compatibilità con gli habitat della flora e della fauna.

Le NTA del Piano contengono inoltre alcune prescrizioni ai fini della salvaguardia della biodiversità e del contrasto ai cambiamenti climatici, rivolte ai soggetti pubblici o privati che intendano realizzare opere infrastrutturali o insediamenti di qualsiasi natura, interferenti anche indirettamente con la rete ecologica. Essi devono contestualmente provvedere a compensare la sottrazione di superficie mediante idonee misure di naturalizzazione o forestazione atte a riequilibrare in via sostanziale l'incidenza dell'intervento sul territorio (art. 31 – *Prescrizioni per la compensazione ambientale*).

L'area indagata è riconosciuta dal Piano (Tavola 5 Sistema del Paesaggio) come appartenente al Paesaggio Naturale ed, in particolare, ad un "Ambito di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare (gorghi, bellezze d'insieme)"(Figura 2.5.5). Appartengono alla categoria dei Paesaggi Naturali gli ambiti di pregio o di interesse

paesaggistico e i paesaggi storici da tutelare e valorizzare, la rete storico-ambientale dei grandi fiumi, l'itinerario anch'esso di valore storico-ambientale costituito dalle strade alberate che collegano Badia Polesine a Rovigo e Rovigo a Adria, gli ambiti di ripristino paesaggistico quali le dune, i micropaesaggi delineati dai gorghi e dalle zone umide, i parchi, i giardini, i grandi alberi, le siepi e i filari di pregio.

Inoltre la parte settentrionale dell'area di intervento ricade nella rete storico-ambientale dei grandi fiumi, in quanto prossima al corso del Po di Venezia.



PAESAGGI NATURALI

-  Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici (grandi golene, fascia del Fissero-Tartaro-Canalbianco)
-  Ambiti di interesse paesaggistico da tutelare e valorizzare (gorghi, bellezze d'insieme)
-  Rete storico ambientale dei grandi fiumi (Adige, Po)

PAESAGGI ANTROPICI

-  Individuazione di areali con tipologie architettoniche ricorrenti (corti rurali, casoni di valle)

PAESAGGI SOMMERSI

-  Elementi naturali (Dossi)
-  Elementi artificiali (Zone di bonifica)

Figura 2.5.5 – Stralcio della Tavola 5 del PTCP della Provincia di Rovigo

Per quanto riguarda il Sistema insediativo-infrastrutturale, il Piano raccoglie sia elementi descrittivi che progettuali relativi a tre diversi sistemi: il sistema delle infrastrutture e della mobilità, il sistema produttivo e il sistema insediativo residenziale.

Parte dell'area interessata dai lavori di conversione (a sud del lotto), come è osservabile dalla Figura 2.5.6, ricade nel sistema produttivo e viene classificata come "Area ad incremento controllato" (art. 86 delle NTA). Tale area è una superficie funzionale all'insediamento di attività produttive di interesse locale, oppure conclusa nella sua organizzazione o insediabilità. In queste aree (art. 88) "*[...] Possono essere ammessi modesti e giustificati ampliamenti delle aree, anche funzionali alle espansioni delle attività esistenti [...], purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata*".



Figura 2.5.6 – Stralcio della Tavola 4 del PTCP della Provincia di Rovigo

L'intera area di centrale è inoltre circoscritta da una rete ciclopeditonale in progetto; in particolare è circondata dalla pista del circuito del Delta del Po denominata "Circuito Isola di Polesine Camerini".

2.5.4 Pianificazione comunale

2.5.4.1 Piano Regolatore del Comune di Porto Tolle

Il Comune di Porto Tolle ha adottato il Piano Regolatore Generale con seduta del Consiglio Comunale del 22 aprile 1992, successivamente trasmesso alla Regione Veneto in data 30 marzo 1993. Con l'approvazione, da parte della Regione Veneto in data 5 ottobre 1994, del Piano di Area del Delta del Po, che comprende anche lo stesso Comune di Porto Tolle, quest'ultimo ha ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del PRG, per tener conto delle prescrizioni contenute nello stesso Piano di Area, il PRG Variante 1/98 (in seguito PRG) adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 1998.

Nel corso degli anni allo strumento urbanistico generale sono state apportate n. 12 Varianti parziali, di cui n. 10 approvate e n. 2 in fase di approvazione per migliorare e definire l'assetto del territorio in funzione di una sua corretta gestione urbanistica. Per tali ragioni lo strumento urbanistico è stato sottoposto a Variante Generale 2/2003, che il Consiglio Comunale ha adottato con atti deliberativi n. 42, 43, 46 rispettivamente del 07 giugno 2005, 08 giugno 2005 e del 14 giugno 2005. Tale variante è stata approvata dalla Regione veneto con DGR n. 1335 del 11/05/2010, pubblicata nel BUR n.45 del 01/06/2010.

Il PRG del Comune di Porto Tolle disciplina le destinazioni d'uso del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale della comunità locale, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani e collettivi, di quelli ambientali, storici e naturali, nonché di quelli produttivi.

Il PRG attua, attraverso le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Edilizio, le tavole di progetto, i lineamenti e gli orientamenti del PRG su tutto il territorio comunale.

Il PRG è costituito da:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- Elaborati di variante;
- Tavole di zonizzazione in scala 1:5000 e scala 1:2000;
- Sussidi Operativi.

Il PRG trova attuazione mediante:

- i piani urbanistici attuativi, d'obbligo per le zone residenziali e produttive di espansione e nelle aree di interesse paesistico ambientale (piani particolareggiati, piani di edilizia economica popolare, piani di recupero di iniziativa pubblico o privata, piano di lottizzazione, piano per gli usi produttivi);
- tramite i progetti di utilizzo d'obbligo per tutte le zone C1 del PRG;
- tramite interventi edilizi diretti per tutte le restanti zone, tramite concessione o autorizzazione edilizia, nell'osservanza delle previsioni di PRG e di tutte le norme di disciplina urbanistica in esso contenute.

"In primo luogo il Comune di Porto Tolle ha ritenuto indispensabile dare un'immediata risposta ai problemi collegati al mondo della pesca, predisponendo un apposito piano di settore per le cavane ed i pontili, secondo le direttive del Piano di Area. [...] In seconda fase procedere sia all'adeguamento delle aree zonizzate (centri urbani) che dotarsi, in maniera definitiva delle scelte urbanistiche riguardanti il turismo balneare e di visitazione. [...] Nella terza fase si provvederà all'adeguamento delle aree agricole e di quelle paesistico-ambientali".

Il PRG suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- Zona B e C Residenziali e centri storici;
- Zona D Per insediamenti produttivi;
- Zona E Agricola;
- Zona F Per Attrezzature e servizi;
- Zona T Sistema Turistico;
- Viabilità;
- Zona di tutela e fascia di rispetto;
- Sistema paesistico ambiente lagunare.

Per ognuna di queste zone il PRG definisce gli interventi ammissibili, le modalità da seguire per la loro realizzazione e gli interventi di tutela del territorio.

Nel contesto del PRG la centrale termoelettrica è collocata nella "**Zona F4/2 - Attrezzature per la produzione dell'energia**", normata dall'art.43 delle NTA di Piano che dispone quanto segue:

"Per l'area interessata dalla centrale termoelettrica e dalle relative attrezzature di servizio, in località Polesine Camerini, il Comune e le Autorità competenti, definiscono le operazioni più opportune per abbattere l'impatto negativo creato da tutti quegli elementi detrattori dell'ambiente, dall'inquinamento delle acque, dell'aria e dal rumore, anche attraverso la riconversione del combustibile impiegato, riconoscendo nel contempo la valenza tecnologica degli impianti produttivi presenti come elementi di differenziazione dell'utilizzo del territorio.

Il Comune, inoltre, d'intesa con le Autorità interessate, prevede l'esercizio di attività di tipo agricolo e di allevamento in grado di inserirsi correttamente nel contesto circostante, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai processi produttivi della centrale termoelettrica.

Nel quadro degli obiettivi di miglioramento ambientale e di differenziazione dell'utilizzo del territorio, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti, ove previsto dal Piano Energetico Nazionale, ampliamenti della capacità produttiva della Centrale Termoelettrica purché essi comportino una riduzione dell'impatto determinato dagli elementi detrattori dell'ambiente o realizzino soluzioni tecnologiche innovative anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente."

Il settore a sud del lotto di interesse è assoggettato all'art. 32 "**Zona D6/1 e D6/2 – Agroindustriale**" delle NTA, che recita:

"Trattasi di zone destinate a produzioni di tipo agroindustriale presenti nei centri di Pila, Scardovari e Polesine Camerini.

Tali zone sono oggetto di programmi definiti.

Pila e Scardovari a supporto delle strutture portuali per pescherecci, Polesine Camerini in attuazione dei programmi Enel per lo sviluppo dell'avanotteria e dell'agritermia.

Per Pila e Scardovari sono consentite destinazioni d'uso per la realizzazione di edifici ed impianti per la lavorazione e conservazione del pescato nonché di edifici specializzati (mercati ittici) per la commercializzazione dello stesso.

Per Polesine Camerini le destinazioni d'uso sono quelle già definite sulla base di progetti attuativi per la realizzazione di serre (floricoltura) e di avanotterie. "

2.5.4.2 Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Porto Tolle

Il Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.)¹⁶, ultimo strumento redatto dal Comune e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, è stato redatto con i contenuti di cui agli artt. 13 e 16 della Legge Regionale 11/2004; esso recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale), e definisce le regole per la formazione dei successivi strumenti urbanistici attuativi.

Con la stessa Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 luglio 2009, il Comune di Porto Tolle ha adottato anche la proposta di Rapporto Ambientale di cui alla valutazione ambientale strategica (VAS).

Il Piano, che vige, dunque, in regime di salvaguardia, si basa sui seguenti obiettivi e principi generali:

- sostenibilità, attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. In particolare il P.A.T. affronta il tema della sostenibilità su tre dimensioni:
 - dimensione ecologica, che prende in considerazione la stabilità degli ecosistemi e la riproducibilità delle risorse;
 - dimensione economica, che prende in considerazione il sostentamento della popolazione e l'efficienza;
 - dimensione sociale, che prende in considerazione l'equità, sia all'interno di una stessa generazione, sia tra generazioni diverse.
- sviluppo compatibile, secondo il quale l'uomo è portatore di una solenne responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future;
- copianificazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;

¹⁶ Il P.A.T. costituisce uno specifico Piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

- perequazione urbanistica e territoriale
- compensazione e credito edilizio;
- qualità architettonica, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Tale Piano si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e di progetto
- Relazione sintetica tecnica e di progetto
- Tavola 1 - Vincoli e pianificazione territoriale
- Tavola 2 - Carta degli invarianti
- Tavola 3 – Fragilità
- Tavola 4 - Azioni strategiche
- Norme tecniche
- Allegato A - Ambiti territoriali omogenei
- Rapporto Ambientale
- Valutazione d'incidenza ambientale.


Di seguito si analizzeranno, ai fini della presente relazione, le disposizioni che il Piano prevede per l'area di Centrale interessata ai lavori di conversione.

Il P.A.T. nell'elaborato 1 – "*Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale*" classifica l'area in cui verrà inserito il Progetto di notevole interesse pubblico sia per aspetti legati alla biodiversità presente nel sito, sia per la prossimità al delta fluviale.

L'area di intervento ricade in due vincoli paesaggistici (Tavola 1- Vincoli e pianificazione territoriale del PAT) derivanti dal D.Lgs. 42/2004 e, in particolare:

- Ricade totalmente in aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004);
- Ricade parzialmente in vincolo paesaggistico – corsi d'acqua (art. 142, lettera c del D.Lgs. 42/2004).

Di seguito si riporta lo stralcio della relativa Tavola 1- Vincoli e pianificazione territoriale.



Legenda:

-  VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE
-  CORSI D'ACQUA EX R.D. 1775/1933
-  AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
-  AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL PAI
-  ANTENNE
-  RISPETTO IDRAULICO

Figura 2.5.7 – Stralcio della Tavola 1 - Vincoli e pianificazione territoriale del PAT del Comune di Porto Tolle

L'Art. 8 - Aree di notevole interesse pubblico (art. 136) delle NTA del Piano recita:

"[...] Tutti gli interventi sulle aree interessate dal primo vincolo sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, mentre non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di cui all'art. 149 dello stesso Decreto.

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il P.I, sulla base delle previsioni del P.A.T., precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il P.I. attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di

qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti [...]”.

Inoltre:

“Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T., dalle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all’art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [...]”.

Dalla data dell’adozione del P.A.T. le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenuti costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici [...]”.

L’art. 9 - Corsi d’acqua ex-RD 1775/1933 (art. 142, lett. c) specifica invece che:

“In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n. 940 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04, i corsi d’acqua e le relative sponde – piedi degli argini per una fascia di m 150 ciascuna, evidenziati nella tav. 1 [...]”.

Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio attività sui beni indicati al comma 1, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/04”.

Il Piano riconosce in porzioni del lotto di progetto ulteriori vincoli quali:

- Vincolo idrogeologico e forestale (art. 5 - Vincolo idrogeologico – forestale R.D. 3267/1923 delle NTA);
- Aree a rischio idraulico ed idrogeologico in riferimento al Piano di assetto idrogeologico (art. 14 - Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. delle NTA);
- Antenne (art. 22 - Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto delle NTA);

- Fascia di rispetto idraulico del Po di Venezia (art. 24 delle NTA).

Di seguito di analizzano le norme di riferimento di alcuni dei vincoli sopraccitati.

Art 5: " [...] 5.3 Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale vigente in materia".

L'art. 11 N.T.A. del P.A.T. (Biodiversità) precisa che per tali aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, deve essere individuato un idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002 – Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CCEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative, come strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio", il P.I., detterà norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe e delle Z.P.S.

Ad Ovest si rileva una fascia di rispetto idraulico del canale che fiancheggia l'area, ad Est, in prossimità della Sacca del Canarin si individua un'area a rischio idraulico e idrogeologico; si rimanda quindi ad opportuni approfondimenti del P.A.I. del Fiume Po.

Art. 14: "14.1 Trattasi di aree a rischio di esondazioni secondo le previsioni del P.A.I."

Art. 24: "24.1 Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico e relative fasce di rispetto".

La Tavola 2 del P.A.T. cartografa le "aree invariante"; ai sensi dell'art 26 "trattasi di zone ed ambiti dei tracciati dei rami fluviali e relative bocche nonché cordoni litorali di valore geomorfologico e idrogeologico, che caratterizzano il territorio con particolari evidenze di unicità". Il lotto analizzato dal presente progetto non ricade in alcuna Invariante, così come definita dal Piano di Assetto del Territorio.

Il Piano all'art. 30 evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, o ad allagamento per insufficienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla protezione civile provinciale, da informazioni fornite dal Comune. Considerata comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio – lungo periodo, ogni intervento dovrà essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.

Trattasi di zone (art. 26 N.T.A. del P.A.T.) ed ambiti dei tracciati dei rami fluviali e relative bocche nonché cordoni litorali di valore geomorfologico e idrogeologico, che

caratterizzano il territorio con particolari evidenze di unicità. Sono vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o alterazione negativa del bene. È comunque consentita la realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di rilevanza naturale dell'ecosistema in cui si collocano e che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle acque e non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano a incrementare il carico insediativo.

La Tavola 3 del P.A.T. riporta, invece" le "fragilità del territorio", con particolare riguardo alla fragilità idrogeologica e idraulica dello stesso. La Figura 2.5.8 riporta lo stralcio della suddetta Tavola per l'area di interesse; è possibile quindi osservare che l'area della centrale si colloca in una zona a fattibilità geologica "idonea a condizione" normata dall'art. 29 delle NTA del P.A.T. secondo il quale: *"le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono penalizzanti ai fini urbanistici e richiedono specifici studi ed indagini geologiche/idrogeologiche approfondite per ogni tipo d'intervento urbanistico che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia. L'edificabilità di tali aree è possibile solo previo controllo geologico specifico finalizzato al tipo d'intervento da eseguire come prescritto al paragrafo H3 del D.M. 11 marzo 1988, dal D.M. 14.01.2008 e dal D.M. N. 152/2006 se ricadenti in tale ambito"*.

L'intero lotto è poi gravato da due elementi di fragilità idrogeologica:

- *"le aree esondabili o a ristagno idrico"* normate dall'art. 30, secondo il quale *"Il Piano evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, ovvero soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla protezione civile provinciale, da informazioni fornite dal Comune. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio – lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche."*
- Le *"fasce di rispetto fluviale"* normate dall'art. 25, istituita ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004. *"All'interno della suddetta fascia di tutela fluviale non sarà consentita la realizzazione di nuove costruzioni, né trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T., fatti salvi i sistemi insediativi (A, B, C, D, F) previsti dal P.R.G. vigente alla data di adozione del P.A.T. relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela eventualmente previste dal P.R.G."*
 - *Entro tali fasce saranno consentiti gli ampliamenti degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con le altre previsioni del PAT e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente rispetto alla fonte del vincolo, e fatto salvo il rispetto della distanza dal demanio idrico [...]"*.



Legenda:

COMPATIBILITA' GEOLOGICA:

 idonea a condizione

DISSESTO IDROGEOLOGICO:

 AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO

TUTELE:

 fasce di rispetto fluviale

Figura 2.5.8 – Stralcio della Tavola 3 - Fragilità del PAT del Comune di Porto Tolle

Infine, la Tavola 4 "Carta della Trasformabilità" del P.A.T. fornisce indicazioni in merito alle destinazioni d'uso previste per il territorio interessato dal Piano.

La Figura 2.5.9 riporta lo stralcio della Tavola 4 per il territorio interessato dal progetto in esame. Si osserva come l'area della centrale sia riconosciuta come "Area di

urbanizzazione consolidata" (art. 34) e in particolare "Servizi di interesse comunale di maggiore rilevanza - area della centrale per la produzione di energia elettrica" (art. 39). L'art. 34 definisce le aree di urbanizzazione consolidata come parti di territorio comunale poste all'interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione:

- *sono sostanzialmente completati;*
- *rappresentano ambiti territoriali già programmati dal P.R.G. a destinazione prevalentemente residenziale/produttiva, nei quali non è stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente P.A.T. che provvede a confermarli.*
- *recepiscono le previsioni urbanistiche già adottate e trasmesse in Regione per la superiore approvazione; [...]*
- *Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono anche aree esterne alle zone edificabili previste dal P.R.G., classificate come z.t.o. "E" ma che hanno palesemente perso ogni caratterizzazione di "zona agricola".*
- *[...].*

Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano già subordinati dal P.R.G. vigente a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle presenti norme.


In particolare per l'area della centrale, vige anche quanto disposto dall'art. 39, secondo cui i Servizi di interesse comunale di maggiore rilevanza sono "aree e/o complessi di servizi ed attrezzature di interesse comune e sovra comunale di maggior rilevanza esistenti e di nuova collocazione. In particolare è individuata la centrale per la produzione di energia elettrica esistente di interesse nazionale".

Quindi il P.I. dovrà provvedere a:

"[...]

per quanto attiene alla centrale per la produzione di energia elettrica dovrà recepire le direttive del piano energetico nazionale o norme sovraordinate".

Si rileva, infine, un'area denominata come "Stepping stones"(isole ad elevata naturalità) appartenente alla rete ecologica locale e normata dall'art 50, secondo il quale le aree così identificate sono quelle"[...] in grado di costituire dei nodi locali, per la cui dimensione non possono assumere il ruolo di aree nucleo, ma che rivestono ugualmente una funzione ecosistemica, come appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se in prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete". Pertanto "Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione".



Legenda:

-  Aree di urbanizzazione consolidata
-  centrale per la produzione di energia elettrica
-  Stepping stones

Figura 2.5.9 – Stralcio della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità del PAT del Comune di Porto Tolle

2.6 Regime vincolistico

2.6.1 *Vincoli paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 42/2004)*

Nel presente paragrafo sono esaminati gli aspetti inerenti la protezione dei beni culturali e ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e successivamente modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n.156 e n.157 del 24 marzo 2006 e dai Decreti Legislativi n.62 e n.63 del 26 marzo 2008, entrati in vigore il 24 aprile 2008. Il Codice è una rilettura della normativa di tutela alla luce delle leggi successive al Decreto legislativo 490/1999 abrogato dal Codice, con preciso riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Tale documento normativo si propone come un'unica legge organica, che mira ad assicurare una tutela complessiva ed omogenea al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La necessità della promulgazione di un testo organico è scaturita da varie esigenze, legate in particolare alle ripercussioni negative (degrado, abbandono, scarsa tutela e valorizzazione) che sul patrimonio nazionale ha avuto finora la mancanza di una norma unica, al processo di "decentramento" amministrativo degli organismi statali e ad alcune questioni irrisolte (come, ad esempio, le dismissioni di beni demaniali o il contrasto tra le esigenze di sviluppo urbanistico e la salvaguardia paesaggistica).

La Parte terza del Codice raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. La nuova disciplina stabilisce che i beni paesaggistici sono parte del patrimonio culturale. Per la prima volta, quindi, si riconoscono formalmente il paesaggio ed i beni che ne fanno parte come beni culturali, dando concreta attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate ope legis, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142) e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici diventano, in questo modo, cogenti per gli strumenti urbanistici di comuni, città metropolitane e province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto. Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo.

Una novità rilevante è costituita dalla previsione che Regioni e Ministero dei Beni Ambientali e Culturali stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Con il fine di individuare l'eventuale presenza nell'area vasta di analisi di beni si è fatto riferimento alle banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali¹⁷, in particolare il S.I.T.A.P., **Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico**, banca dati a riferimento geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalle Leggi 1497/1939 e 431/1985, oggi ricomprese nel Decreto Legislativo 42/2004 (Parte Terza, Titolo I, articolo 142).

2.6.1.1 Vincoli paesaggistici

La *Tavola 2.6.1 – Vincoli paesaggistici e ambientali* riporta i vincoli paesaggistici individuati per l'area in esame.

Dall'analisi del SITAP risulta che l'area interessata dagli interventi in progetto ricade nel vincolo paesaggistico denominato "*Zona del delta del Po caratterizzata dalla presenza di canneti bonelli e boschi naturali sita nei comuni di Contarina Donada Porto Tolle Rosolina e Taglio di Po*" istituito con Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 6 novembre 1985.

È tuttavia da segnalare che la Provincia di Rovigo ha redatto un documento denominato "Atlante dei vincoli paesaggistici e ambientali, nel quale, oltre ai riferimenti normativi ed al quadro legislativo disciplinanti la materia paesaggistico-ambientale, sono stati riportati i beni soggetti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico, indicati dall'art. 139 ed individuati ai sensi degli articoli 140 e 145 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 08.10.1997, n. 352*", ovvero sia le bellezze naturali, nonché i beni e le aree di interesse paesaggistico indicati dall'art. 146 del citato Decreto Legislativo, quali in particolare i corsi d'acqua pubblici, le riserve naturali, le zone di interesse archeologico.

Con l'entrata in vigore il 1 maggio 2004 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", l'Atlante è stato integrato con una appendice, pubblicata nel maggio 2004, nella quale il testo del citato Codice è stato riportato limitatamente alle parti Terza, Quarta e Quinta, nelle quali sono appunto raccolte le disposizioni inerenti i beni paesaggistici.

¹⁷ <http://www.bap.beniculturali.it>

In particolare, nell'area vasta di indagine sono indicati i seguenti vincoli paesaggistici ambientali:

Bellezze d'insieme e bellezze individue

- Delta del Po (n. 17): Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (G.U. n. 261 del 6 novembre 1985). Con tale decreto è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del Delta del Po, in quanto il complesso rappresenta "la più vasta e significativa zona umida dell'Italia, prodotta dall'azione costruttrice del Po, dell'Adige e del mare. Esso unisce alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità". Il Decreto, disciplinando in via transitoria il territorio, auspicava potesse più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale-paesistico a cura della regione competente;
- Valli da pesca (Comune di Porto Viro, loc. Donada) (n. 21): Commissione Provinciale per la Compilazione degli Elenchi delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo, Verbale della seduta in data 24.04.1974;
- Valli da pesca (Comune di Porto Viro e Porto Tolle) (n. 22): Commissione Provinciale per la Compilazione degli Elenchi delle Bellezze Naturali della Provincia di Rovigo, Verbale della seduta in data 02.09.1974.

Riserve naturali, costituite con D.M. 13 luglio 1977

- Bonello Polesino (n.1c);
- Bonello Giozzette (n.1f);
- Bonello Cà Zuliani (n.1g);
- Bonello Batteria (n.1h).

Corsi d'acqua pubblici, individuati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 27 giugno 2001, n.23, per una fascia di 150 metri dalla sponda.

- Po di Levante Canal Bianco (n.15);
- Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco (n.20);
- Po di Venezia (n.22);
- Canale Secondario di Destra (n.32);
- Po di Maistra (n.33);
- Po di Gnocca e sue diramazioni (n.34);
- Scovetta di Cà Farsetti (n.35);
- Canale di Carnello (n.36);
- Po di Tolle (n.37);
- Po di Pila e sue diramazioni (n.38);
- Busa del Bastimento (n.39).

Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Aree Ramsar, rappresentate da:

- Valli Bertuzzi;
- Valle di Gorino

Nello specifico il sito di centrale, interessato dagli interventi di conversione in progetto, ricade all'esterno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po Veneto, tuttavia ricade all'interno del Delta del Po, area tutelata quale bellezza individua, come riportato nell'Atlante, e interferisce con il Po di Maistra, vincolato quale corso d'acqua pubblico ai sensi dell'art.142 , comma 1, lettera c del D. Lgs. 42/2004.

Anche il percorso delle chiatte per l'approvvigionamento della centrale interessa corsi d'acqua pubblici vincolati ai sensi dell'art.142 , comma 1, lettera c del D. Lgs. 42/2004.

2.6.1.2 Vincoli architettonici, archeologici e storico-culturali

Nel territorio interessato dalle opere in progetto non sono presenti vincoli architettonici, archeologici o storico-culturali.

2.6.1.3 Usi civici

Il territorio interessato dalla realizzazione dell'intervento in progetto non è gravato da usi civici.

2.6.2 Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23)

Il vincolo si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie, che presuppongono movimenti di terra.

Il sito interessato dagli interventi in progetto ricade parzialmente in area soggetta a vincolo idrogeologico-forestale (*Tavola 2.6.1 – Vincoli paesaggistici e ambientali*).

2.6.3 Vincolo Sismico (O.P.C.M. marzo 2003, O.P.C.M. aprile 2006)

Il vincolo sismico è riferito alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi. La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree vincolate, mediante la creazione di un archivio-deposito dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito. La realizzazione di opere strutturali in aree soggette a vincolo sismico deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia: l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*", e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2003, la quale introduce nuovi criteri per

la classificazione sismica del territorio nazionale, nuove normative tecniche per costruzioni in zona sismica e avvia un programma ricognitivo del patrimonio edilizio esistente, di edifici e opere infrastrutturali; l'Ordinanza P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, con la quale sono stati approvati i *"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi della medesime zone"* nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale.

Il Comune di Porto Tolle risulta classificato in zona 4. Il progetto dovrà attenersi comunque a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni definite dalla normativa vigente, ora rappresentata dal D.M. 14 gennaio 2008 recante *"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"*, successivamente integrato dal Decreto Ministeriale del 06 maggio 2008 (G.U. n. 153 del 02 luglio 2008).

2.7 Eventuali disarmonie tra progetto e piani

In premessa, si sottolinea che rispetto alle analisi condotte nello Studio di Impatto ambientale precedentemente presentato, oggetto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso con DSA-2009-0019974 del 24 luglio 2009, sono stati riportati, nel presente documento, gli aggiornamenti in termini di pianificazione e normativa tecnico-ambientale. Nell'ambito di detti aggiornamenti non si sono comunque ravvisate evidenti disarmonie e/o incompatibilità rispetto a quanto già evidenziato.

La centrale termoelettrica Porto Tolle *"Polesine-Camerini"* dell'Enel è insediata nel territorio del Comune di Porto Tolle, in Provincia di Rovigo, alla foce del fiume Po nelle immediate vicinanze dell'area del Parco Regionale del Delta del Po, dunque è rispetto alle indicazioni programmatiche e normative dei suddetti Enti locali, oltre che della Regione Veneto e dello Stato Italiano, che sono state verificate le rispondenze e le eventuali interferenze delle programmate azioni di conversione, oggetto del presente studio di impatto ambientale.

Le modifiche impiantistiche non prevedono l'acquisizione di nuove aree agli usi produttivi, pertanto non si configura alcun cambiamento agli effetti della pianificazione territoriale e nell'uso del suolo.

L'esame degli strumenti e degli indirizzi programmatori a livello regionale, provinciale e locale illustrato nei precedenti paragrafi evidenzia, in generale, una sostanziale congruenza con gli interventi proposti, ovvero non sono risultati elementi di spiccata criticità rispetto al progetto di riconversione della centrale, manufatto che sostanzialmente costituisce un elemento acquisito nell'ambito del disegno pianificatorio territoriale ai diversi livelli istituzionali.

In termini di rischio idraulico la centrale si colloca nella fascia C2 ed è stata, inoltre, già redatta un'apposita relazione attestante l'assenza di rischio idraulico per l'attuale sedime

della centrale. Infatti lo studio idraulico ha evidenziato che gli argini esistenti, la cui sommità è posta a + 4,00 m s.l.m., garantiscono un franco di sicurezza superiore al metro anche in caso di piene con $T_r= 500$ anni e un livello di marea allo sbocco pari a +2,05 m s.l.m..

Il progetto proposto prevede, a tutela della qualità ambientale nell'area della foce del fiume Po, la massimizzazione dei recuperi idrici e la minimizzazione dei rilasci di inquinanti, inoltre le caratteristiche chimiche dell'acqua scaricata dalla centrale nel nuovo assetto, saranno compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il progetto di conversione della centrale di Porto Tolle ben si inserisce nel quadro delineato dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti, in relazione soprattutto all'aumento della quantità di rifiuti destinati a recupero. Il gesso in uscita sarà infatti totalmente avviato a recupero in impianti industriali, e le ceneri verranno riutilizzate nell'industria dei cementi e dei calcestruzzi. Inoltre l'innovativo sistema logistico per via fluviale comporterà evidenti vantaggi rispetto al traffico veicolare pesante e alla rumorosità complessiva nell'area.

Il progetto soddisfa anche i contenuti del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, relativamente al rispetto delle azioni specifiche previste per l' "Area del Delta del Po".

Agli effetti della pianificazione territoriale e dell'uso del suolo, la centrale di Porto Tolle non ricade in aree con rischio frana, né in siti inquinati di interesse nazionale, ai fini della bonifica. Agli effetti della pianificazione territoriale e dell'uso del suolo, la centrale di Porto Tolle non ricade in aree con rischio frana, né in siti inquinati di interesse nazionale, ai fini della bonifica. Inoltre data la bassa sismicità del territorio di Porto Tolle è consentita la realizzazione dell'opera in progetto, la cui progettazione e realizzazione dovrà tener conto delle norme tecniche che regolano la progettazione antisismica.

Il lotto di progetto ricade parzialmente in area soggetta a vincolo idrogeologico e completamente in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Gli interventi in progetto non si pongono in contrasto con gli elementi di tutela definiti da tali vincoli. In particolare, la compatibilità paesaggistica delle nuove realizzazioni è stata analizzata nella Relazione Paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 ed allegata al progetto.

In relazione all'interazione del progetto con il Parco Regionale del Delta del Po, si precisa che con la sopravvenuta normativa statale, D.L. del 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 35, comma 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, , è venuta meno l'esigenza di effettuare la valutazione comparativa circa "il pari o minore impatto ambientale" dell'impianto a carbone proposto rispetto ad un impianto a gas, a condizione che lo stesso assicuri l'abbattimento delle emissioni di

almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle Sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il progetto di conversione a carbone dell'esistente Centrale di Porto Tolle non si pone inoltre in contrasto con la legge regionale del 5 agosto 2011 n. 14 che modifica l'art. 30 della Legge Regionale 36/1997 del Parco del Delta del Po, nella parte in cui recita, *" nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l'abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a)"*.

In conclusione non sono state rilevate interferenze fra il progetto di conversione proposto e le linee guida comunitarie, la normativa nazionale e la pianificazione di settore regionale, provinciale e comunale.

2.8 Riferimenti normativi e fonti

Ambiente: il Veneto verso il 2000 - Pubblicazione della Giunta Regionale del Veneto.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sul Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità europea *"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"* - Sesto Programma di Azione per l'Ambiente COM (2001) 31 definitivo - 2001/0029 (COD).

Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del 29.05.2008 *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*, pubblicato sul S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 05.07.2008.

Decreto Legislativo 155/2010 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), n.123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas ad effetto serra (PNR2002).

Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 26 aprile 2001, n. 20 relativa all'aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 18 dicembre 2001, n. 26 relativa al *"Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po"*.

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4133, del 31 dicembre 2002 relativa al recepimento del progetto comunitario denominato Intermetrex.

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 7090 del 23 dicembre 1986 e delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 *"Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (PTRC)"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 157 del 25 gennaio 2000 *"Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1624 dell'11 maggio 1999, *"Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993 *"Linee guida per la classificazione acustica del territorio"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 451 del 15 febbraio 2000 "*Piano Regionale per le Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 597 del 29 febbraio 2000 "*Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali*".

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 452 del 15 febbraio 2000 "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*".

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea.

Decreto Legislativo 93/2011 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

Documento preliminare di Piano Energetico Regionale (PER), gennaio 2005.

Dossier del Senato della Repubblica Servizio Affari Internazionali –Servizi Studio, redatto da Arianna Checchi dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCAT) del Comune di Porto Tolle Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 17 febbraio 2011.

Integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione (PNA), trasmessa alla Commissione Europea il 24 febbraio 2005 per completare il recepimento della Direttiva che dettaglia l'assegnazione delle quote anche per i singoli impianti censiti nei settori produttivi interessati.

Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dei Lavori Pubblici e della Sanità "*Accordo Procedimentale Interministeriale in ordine alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale dall'inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del DPCM 23 aprile 1992*" del 14 settembre 1995.

Piano d'Azione Italiano per l'Efficienza Energetica (PAEE), luglio 2011

Piano di Area del Delta del Po - Provvedimento del Consiglio Regionale n. 1000 del 5 ottobre 1994.

Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Porto Tolle, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 luglio 2009.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009.

Piano Energetico Regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale rivolta al Consiglio del 28 gennaio 2005, n.7, non pubblicato.

Piano Nazionale di Assegnazione 2008-2012, notificato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione Europea il 15 maggio 2007 in attuazione della Direttiva "*Emissions Trading*", che assegna per il periodo 2008-2012 le quote di permessi di emissione di CO₂ tra i vari settori produttivi regolati.

Piano Nazionale di Assegnazione, comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione Europea il 21 luglio 2004 in attuazione della Direttiva "*Emissions Trading*", che assegna per il periodo 2005-2007 le quote di permessi di emissione di CO₂ tra i vari settori produttivi regolati.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, la Regione ha emanato con DGR n. 1408 del 16/05/2006 il Piano Progressivo di Rientro del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) relativo alle polveri PM10

Piano Regolatore Generale del Comune di Porto Tolle - Relazione, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio anno 1992 e successive varianti.

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 13 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2009, n. 75.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione n. 683 del 17 Aprile 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 39 del 22/05/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo "*Politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico*" (ECCP) COM(2000) 88 - C5-0192/2000 - 2000/2103 (COS).

Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale del 29.05.2008 "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*", pubblicato sul S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 05.07.2008

Decreto 2 aprile 1968, n. 1444 relativo alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee.

DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

DPR 24 maggio 1988, n. 203 "*Attuazione direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali*".

Legge 18 maggio 1989, n. 183 *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”*.

DPCM 1° marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente abitativo ed esterno”*.

DPCM 23 aprile 1992 *“Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 4, relativo all’individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati.

Legge 8 agosto 1995, n. 341 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”*.

DPCM 28 settembre 1995 *“Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti”*.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*.

DPR 12 aprile 1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art.4, comma 1, della legge 146/94 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale”*.

Decreto 11 dicembre 1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 *“Attuazione direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”*.

Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 *“Disciplina della programmazione negoziata”*.

Legge Regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36 *“Istituzione del Parco del Delta del Po”*, come modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1999, n. 7.

DPCM 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.

Decreto legislativo 11 febbraio 1998 *“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”*.

Legge Regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 *“Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 36/94”*.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali"*.

Deliberazione CIPE 11 novembre 1998 *"Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca"*.

Legge Regionale del Veneto del 26 marzo 1999, n. 10 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"*, testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 19, alla legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 e alla legge regionale 28 dicembre 2004.

Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999, n. 21 *"Norme in materia di inquinamento acustico"*.

Legge Regionale del Veneto 18 maggio 1999, n. 9 *"Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"*, testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 6 novembre 2000, n. 35.

DPCM 3 settembre 1999 *"Modifiche e integrazioni al precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.4°, comma 1, della legge 146/94 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale"*.

Legge Regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 *"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"*.

DPCM 1 settembre 2000 *"Modifiche ed integrazioni del DPCM 3 settembre 1999"*.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*.

Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 9 *"Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo"*.

Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"*.

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 27 del 30 aprile 1997 *"Autorità di Bacino del fiume Po: Piano Stralcio delle fasce fluviali, parere di competenza regionale"*.

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3003 del 4 agosto 1998 di affidamento all'ARPAV dell' *"elaborazione di proposte per l'aggiornamento e la revisione del 'Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto' (...)"*.

Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 358 *“Approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni”*.

Parere della Commissione VIA della Regione Veneto del 26 maggio 2003, n. 52.

Legge 1° giugno 2002, n.120 *“Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritto a Kyoto in data 11 dicembre 1997”*.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002 avente per oggetto la *“Legge 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”*.

Delibera di Giunta Regionale n. 1804 del 13 giugno 2003, relativa al parere reso dalla Regione Veneto sul precedente progetto di adeguamento ambientale della centrale con alimentazione ad Orimulsion, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86. quadro di riferimento progettuale.

DPCM 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”*.

DPCM 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”*.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, pubblicato su G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28.

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio”*

Circolare del Ministero dell'Ambiente 6 settembre 2004, *“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”*.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004, *“Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera”*.

Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 156 *“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”*, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 Aprile 2006.

- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n.157 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 Aprile 2006.
- Decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 4/08; D.Lgs. 12/10 e D.Lgs. 205/10).
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1408 del 16/05/2006 - Piano Progressivo di Rientro del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) relativo alle polveri PM10.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n.63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 10/02/09 - Primi indirizzi applicativi in materia di VIA di coordinamento del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con la L.R. 10/99;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 17/02/09 - Ulteriori indirizzi applicativi in materia di VIA di coordinamento con il D.Lgs. 152/06 s.m.i. e la L.R. 10/99;
- Decreto Ministeriale del 19/06/2009 (GU n. 157 del 9/07/2009). Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
- Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 , recante "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 184)
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". (GU n.71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n. 81)
- Report Ottobre 2011 Revisione della delibera 123/2002 da parte del Comitato Tecnico Emissioni gas serra (CTE). www.regione.veneto.it/statistica, 2011
- Rapporto Energia e Ambiente – Compendio 2009-2010" (Aprile 2012), ENEA.

Decreto Ministeriale 07/03/2012 (GU n. 79 del 03/04/2012). Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1525 dell'11 aprile 2000, revisione del *"Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto (PRQA 1986). Piano di monitoraggio 2000. Parte relativa alle acque superficiali interne correnti"*.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 02 maggio 2012 di adozione del Documento Preliminare del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali,

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto del 22 novembre 2004 n. 59 *"Piano per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio"*.

Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto del 10 ottobre 1997.

